STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA
DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XXI — Fascicolo 4°
(Ottobre-Decembre 1900)

PAG.

I. Situlus argenteus. *Considerazioni sopra il* § 96 *dei* Fragmenta Vaticana *di diritto romano antegiustinianeo* « de re uxoria ac dotibus » — avv. ALBERTO DE GASPARIS 225

II. *Le imposte indirette di Roma antica* (contin. e fine) — dott. GIUSEPPE BONELLI 287

PAG.

III. *Per la storia del processo di Boezio* — conte prof. CARLO CIPOLLA . . . 335

IV. *Tre lettere inedite di Ludovico Antonio Muratori conservate nell'Archivio segreto Vaticano* — GINA RUVA 347

ROMA
TIPOGRAFIA POLIGLOTTA
DELLA S. C. DE PROP. FIDE
1900

SITULUS ARGENTEUS

Considerazioni sopra il § 96 dei *fragmenta vaticana* di diritto romano antegiustinianeo: *De re uxoria ac dotibus.*

> Apud omnes ferme nationes sunt leges inter sacras res habitae, et pars magna religionis.
>
> Vico, *de universi iuris uno principio et fine uno.* CLXVII, 4.

Nella giurisprudenza antegiustinianea bisogna comprendere i *fragmenta iuris romani vaticana.* Di questi molti appartengono all'illustre uditore di Papiniano, a Giulio Paolo, che, per logico acume, nell'interpretazione delle leggi, occupa un posto eminente su gli altri giureconsulti. E il § 96 *de re uxoria ac dotibus* fa parte appunto del libro VII *Responsorum* di Paolo:

96 « *Die nuptiarum* (vir) *virgini optulit munus, et duxit eam. quaero de donatione. Paulus respondit, si ante nuptias uxori futurae situlus argenteus traditus est, donationem perfectam videri; quod si post nuptias donatio intercessit, ius civile donationem inpedisse. quoniam igitur die nuptiarum munus datum proponitur, facilius in iudicio examinari posse tempus donationis et matrimonii* ».

Questo frammento, che integralmente riproduco dall'opera di Ph. Eduardo Huschke: *Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt, in usum maxime academicum* [1], ispira la seguente nota all'Huschke relativa al *situlus argenteus:* — § 7) Sic ex V[d] ed. Momms. *Cum situlus, quem Glossae exponunt* κάδος, *mundo muliebri adnumeretur* (Paul. S. R. 3, 6 § 83), *suspicor moris fuisse, ut mundus muliebris tanquam nuptiale munus in eiusmodi vase a marito novae nuptae offerretur, unde perinde situli nomen traxerit, atque Galli munus a cado vel potius cadello « cadeau » dixerunt, et ipsi Romani alia munera sportulas.*

[1] Lipsiae, in aedibus G. B. Teubneri, 1886. Identico è il frammento pubblicato posteriormente dal Lenel, *Palingenesia Iuris Civilis iurisconsultorum reliquiae quae Iustiniani digestis continentur, ceteraque iurisprudentiae civilis fragmenta minora secundum auctores et libros* disposuit Otto Lenel. Ex officina Bernhardi Tauchnitz, Lipsiae, 1889 II p. 1234, e dal Mommsen, *Collectio librorum iuris anteiustiniani*, Berolini ap. Weidmannos 1890, tom. III p. 48.

Secondo questa opinione il *situlus argenteus* non sarebbe altro che il vase destinato a ricevere i doni fatti alla sposa dallo sposo, e la parola *situlus* deriverebbe dalla grecanica κάδος che, alla sua volta, avrebbe data l' origine a quella gallica *cadeau*.

Tale opinione però a me sembra del tutto erronea, non trovando essa alcuna giustificazione nelle fonti.

Di vero nel § 83 Paul. S. R. 3, 6, di che nella citata nota, non leggo altro che questo: « *Mundo muliebri legato ea cedunt, per quae mundior mulier lautiorque efficitur, velut speculum, conchae, situli, item pyxides, unguenta et vasa, in quibus ea sunt; item sella balnearis et cetera huiusmodi* ». Epperò non si parla del *situlus argenteus*.

Il dire poi che la parola *situlus* venga dalla glossa tradotta nella grecanica κάδος null' altro mette in essere. Infatti basta riscontrare il significato delle voci Κάδος, ὁ; Κάδδος; Σίτλα, ἡ; Σίτλαε, αἱ; Σιτλίον, το; Σιτλία; Σίτλον, per convincersene [1]. Neanche poi è sicura la derivazione di *cadeau* da κάδος. Infatti nel *Grand Dictionnaire universel du XIX siècle* del Larousse, Paris 1867, alla parola *cadeau* leggo: « Cadeau s. m. (ka-dô), du lat. *catellus*, petite chaîne, sens parfaitement justifié par le *lien* que le cadeau établit entre celui qui le donne et celui qui le reçoit; la forme ne paraitra pas moins bien expliquée si l'on considère que *cadeau* s'est dit *cadel*, que le changement de la dentale *t* en la dentale *d* n'offre aucune difficulté, et qu'enfin catel est régulièrement tiré de *catellus* ».

Ed il Littré nel suo *Dictionnaire de la langue française* scrive: « Cadeau — Etym. *Catellus*, pétite chaîne, de *catena* ». E così in Plauto (Curc. 5, 3, 13) trovo *catellus* per collana.

Ma quell' opinione è erronea per un' altra importante considerazione. In nessuna fonte trovo menzionato il *situlus* come adoperato a contenere, conservare o custodire gioielli o cose preziose [2]. Anzi l' opinione stessa è proprio esclusa dalle fonti. Ne ricordo alcune.

[1] v. *Thesaurus graecae linguae* ab Henrico Stephano, 1841 Parisiis excudebat Ambrosius Firmin Didot; Ducange, *Glossarium m. et i. graecitatis;* Ducange, *Glossarium m. et i. latinitatis* T. VII, Niort L. Favre 1883.

[2] Senza fare dell' inutile erudizione mi limito a ricordare il Forcellini, *Lexicon totius latinitatis* v. *situlus, sitella;* v. anche *Das Privatleben der Römer* von Ioachim Marquardt, Leipzig 1886 p. 648 nota 9.

L'una la rinvengo nella satira sesta di Giovenale, verso 200 e seguenti:

« Si tibi *legitimis pactam iunctamque tabellis*
non es amaturus, ducendi nulla videtur
causa; nec est, quare coenam et mustacea perdas,
labente officio, crudis donanda; *nec illud,*
quod prima pro nocte datur, cum *lance* beata
Dacicus, et scripto radiat Germanicus auro ».

Da' quali versi apprendo che il premio *quod depositae virginitatis novae nuptae a marito prima nocte datur,* veniva offerto in un piatto, *lanx,* e non nel *situlus.*

L'altra fonte la trovo in Marziale: *lances donaque.*

Sul proposito mi piace ricordare una pittura murale rinvenuta a Pompei e che si conserva nel Museo nazionale di Napoli (LVI n. 9317): Due figure; quella a sinistra rappresenta un genietto alato che nella mano destra tiene un piatto *(lanx)* con doni, nella sinistra una fiaccola. Or la fiaccola dilegua ogni dubbio, sol che si pensi ch' essa era il simbolo delle nozze.

Così in Festo si legge (p. 245): *Patrimi et matrimi pueri praetextati tres nubentem deducunt; unus, qui facem praefert ex spina alba, quia noctu nubebant, duo, qui tenent nubentem;* v. pure Catull. 61, 182. Similmente ha in altro luogo Festo p. 289: *Rapi solet fax, quae praelucente nova nupta deducta est.* E Plinio *N. H.* 4, 16, 75: *Spina nuptiarum facibus auspicatissima* [1].

I doni nuziali, d'ordinario, erano contenuti anche in un cofanetto. Molti documenti lo provano. Così in una dipintura parietaria di Pompei rappresentante Marte e Venere, questa sta per levarsi una collana per riporla nella cassetta che tiene Amore ritto a sin. (*Bull. dell'Inst. di corr. arch.* 1883 p. 52. Mau, Scavi di Pompei; v. pure Bull. 1876 p. 230, Sogliano n. 138).

Sul proposito ricordo alcuni di tali documenti, tratti dal *Catalogo dei vasi antichi dipinti delle Collezioni Palagi ed Univer-*

[1] Anche l'altra pittura pompeiana LVII n. 9342 rappresenta un fanciullo alato con piatto contenente doni nella sin. e nella destra ha il calice. Nell'opera dell'egregio prof. Sogliano: *Le pitture murali campane.* Eroti volanti n. 261. Reg. IX. Is. 1° n. 20; ala orientale: Eros con lunga face fra le mani.

sitaria descritti dal Dott. Giuseppe Pellegrini R. Ispettore dei Musei e Scavi di antichità (Bologna presso il Museo Civico 1900).

Di tale opera, che è un ricco tesoro di fonti utilissime, trarrò anche vantaggio nel corso del presente lavoro.

Tali documenti sono quelli descritti ai numeri 516, 541, 544, 546, 548, 567, 628, 629, 637, 646 e 686.

Ne riporto alcuni, e di alcuni altri dirò in seguito.

628. Askos. Coll. Palagi 825.

Sul davanti del vaso testa femminile, verso d. Nel campo, a d., uno specchio ed un cofanetto; a s., un flabello. Nella parte posteriore, palmetta a girali.

629. Lekane. Coll. Palagi 922.

A. Eros seduto sopra una roccia verso s., un cofanetto semiaperto ed un grappolo di uva nella d.

B. Testa femminile a s. in cuffia aperta.

637. Kantharos. Coll. Palagi 767.

A. Eros a volo verso d., tenendo un cofanetto ed un cestello a palla nella d., un tympanon nella s. A d., una colonna ionica; a s., nel campo, una corona ed una face.

B. Donna seduta verso d. sopra una cassettina, fra due colonne ioniche, con un cestello pieno di offerte e un grappolo di uva nella d. Nel campo tenia appesa.

686-89 Lepastai (kylikes a coperchio). Coll. Palagi 1214. All'estremo sul corpo, ramo di lauro.

Sul coperchio del n. 686: Eros volante a s., uno specchio nella s., una corona nella d., ed un cigno dipinto in bianco; donna seduta sopra una roccia verso d., un cofanetto nella d. ed un tympanon nella s.; due grandi palmette aperte, come sopra.

Così pure presso Eustath. Iliad. XXIV, 29 p. 1337, 43: ἐπαυλίαν ἡμέραν καθ' ἣν τῇ τοῦ νυμφίου οἰκίᾳ ἡ νύμφη πρῶτον ἐπηύλισται, καὶ ἐπαύλια τὰ μετὰ τὴν ἐχομένην ἡμέραν τοῦ γάμου δῶρα παρὰ τοῦ τῆς νύμφης πατρὸς φερόμενα τοῖς νυμφίοις ἐν σχήματι πομπῆς· παῖς γαρ, φησίν, ἡγεῖτο χλανίδα λευκὴν ἔχων καὶ λαμπάδα καιωμένην, ἔπειτα παῖς ἑτέρα κανηφόρος, εἶτα λοιπαι φέρουσαι λικανίδας, σμήγματα, φορεῖα, κτένας, κοίτας, ἀλαβάστρους, σανδάλια, θήκας, μύρα, νίτρα, ἐνιοτι, φησί, καὶ τὴν προῖκα. E così Photius s. v. λεκανεῖς: Λεκανεῖς ἐν τοῖς ἐπαυλίοις πατέρες ταῖς νύμφαις δῶρα ἔπεμπον, ἐν μὲν ταῖς κοιτίσι κρυσία ἐν δε ταῖς λεκα-

νίσι παρθενικὰ παίγνια. Λεκανεῖς, κεραμέα λοπάς, καὶ τὰ ἐκπέταλα τρύβλια.

E i cofani e le arcelle si trovano usati anche nei tempi di mezzo, come ricavo dal Cecchetti. « Stavano nelle altre camere disposti in bella mostra i doni, e l'*arcella* contenente la dote » (*La vita dei Veneziani fino al 1200,* Costumi p. 25 e seg.). E in altro scritto: « Anzi è noto quanto anticamente s'incontrino, nelle scritture veneziane, le arcelle o cofani nei quali le spose recavano le cose più preziose »; e sul proposito egli cita documenti: 1301, 22 aprile, arch. conv. s. Lorenzo. A Caterina « filie mee, pro suo maritare » L. 1000 « et suas zoietas et suos cophanos ornatos decenter »-1330, 25 febbr. m. v.; Gr. III, c. 19 t. Cofano acquistato in occasione di nozze. (*La donna nel Medioevo a Venezia* p. 41 e 42). - È poi importante il cofano di argento da me riferito nel corso del presente lavoro.

Anzi è importantissimo il notare che Giovenale parla, nel primo verso, di *pactam et iunctam legitimis tabellis;* queste sono proprio le *tabulae nuptiales.* Così leggo in Apuleio *Apolog.* 68 (41, 1): *facit quidem tabulas nuptiales cum quo iubebatur — : verum enimvero variis frustrationibus nuptias eludit.*

Esclusa quindi come erronea la citata interpretazione del *situlus,* altra conviene ricercarne, e tale ricerca costituisce lo scopo del presente lavoro.

Riscontrando i lessici della lingua latina rinvengo due soli significati della *situla* e del *situlus:* secchio, secchia; urna; urna da estrarre le sorti ed i suffragi. V. Vallauri, *Lexicon latini italique sermonis;* Forcellini, *Lexicon totius latinitatis* v. *situlus, situla, sitella, sitellum.*

Il Forcellini scrive: « *Situla est etiam urna ex qua educuntur sortes, sitella.* Plaut. Cas. 2, 6, 6: *Adsunt quae imperavisti omnia, uxor, sortes, situla, atque egomet.* Et ibid. 11: *Appone hic sitellam: sortes cedo mihi* ».

Sitella, ae, f. et *sitellum i,* n. *nomen deminut., a situla vel situlus, parva situla,* urnetta. Gloss. Gr. Lat. κάδιον, *sitella, sitellum* (idem *supra recenset:* κάδος, *situla, situlus*). *Hinc Ritschel, valde tamen dubitanter, sitellum, sensu tamen translato, restituit* Plaut. Trin. 2, 4, 91, *ubi vulgo salillum legitur:* (v. eum

in altera sua *Trinummi* editione p. 67, 2). *Pro urna, e qua sortes ducuntur.* Plaut. Cas. 2, 4, 17: *Et sitellam huc tecum afferto cum aqua et sortes. Et quaeso, ut tua sors ex sitella effugerit.* Liv. 25, 3 ad fin.: *sitella allata est, ut sortirentur, ubi Latini suffragium ferrent.* Cic. *fragm. pro Cornel. maiestat. reo, apud Ascon. Dum tabellae diribentur, dum sitella defertur, dum aequantur sortes, dum sortitio fit* ».

Il ch. prof. Gherardo Ghirardini in un pregevole lavoro, *La situla italica primitiva studiata specialmente in Este:* Parte I. *Origine e propagazione della situla in Italia* (Accademia dei Lincei, Monumenti vol. II, col. 162-252, anno 1894) così scrive nel capitolo II, *nome, tipo, uso della situla:*

« Il nome *situla,* che la latinità ha imposto al vaso usato per estrarre l'acqua dai pozzi e in genere per contener liquidi [1], rispondente esattamente alla voce italiana secchia [2], fu dagli studiosi e illustratori delle antichità primitive italiche [3] tolto a designare un certo tipo di vaso a tronco di cono rovescio, il quale in effetto non ha veruna attinenza per la tecnica e quasi nessuna per la forma con la situla dei tempi romani, ma può nondimeno essere ragionevolmente appellato così per l'uso, a cui in un gran numero di casi ha senza dubbio servito: di attingere e contenere l'acqua » (l. c. col. 191).

E più innanzi: « In quanto all'uso della situla, come fu sopra osservato, possiamo affermare che servì originariamente ed essenzialmente per conservare e trasportare acqua ed altri liquidi. Nella tomba, ove si scoprì la situla di Villanova, fu raccolta l'ansa di una mestola o ramaiolo, chiamato dal Gozzadini *ca-*

[1] Cf. Plauto, *Amph.*, V, 664; Paolo, *Dig.* 18, 1, 40; Isidoro, *Orig.* XX, 15.

[2] Situla, sit(u)la, sitla, sicla, secchia.

[3] Il primo che mise fuori questo nome per additare un vaso della specie, di cui si tratta, fu, per quanto mi consta, il Cavedoni, che nel 1842 lo applicò incidentalmente all'esemplare di Cembra. Veggasi l'*Indicazione antiquaria del R. Museo estense del Cataio,* p. 45, nota 33. « Vuolsi qui ricordare l'insigne vaso di rame fornito di manico, a foggia di situla, trovatosi, non sono molti anni, in sul territorio di Trento ». E situla appellò poi quel vaso il Giovanelli (*Dei Rezi, dell'origine dei popoli d'Italia,* ecc. Trento 1844; cfr. *Le antichità regio-etrusche scop. presso Matiai,* 1845, p. 3). Il Gozzadini nel 1854 impose egual nome, sebbene non in via definitiva, all'esemplare di Villanova, di cui scrisse (*Di un sepolcreto etrusco scoperto presso Bologna,* p. 24): « avrà contenuto il vino pei sacrifizî, com'era proprio della situla » senza escludere « che fosse il vaso dell'acqua per le abluzioni o lustrazioni ». Cfr. *La nécropole de Villanova,* p. 66-67. In seguito il nome diventò presso che generale, e lo usarono non pure gli archeologi italiani; ma anche gli stranieri, seb-

pedo o *capeduncula* [1], simile a quelli che si ebbero poi in gran numero anche dagli altri sepolcreti bolognesi insieme con le stesse situle [2]. Del resto anche le situle, che nel periodo etrusco della Certosa di Bologna succedettero alle primitive, servivano allo stesso uso di contenere liquidi; come ne fa fede il fatto, che nelle singole tombe della Certosa si trovò ordinariamente una situla insieme ad una coppia d'attignitoi e ad una oinochoe od olpe » (l. c. col. 195).

Pertanto dalle cose esposte risulta doversi altrove ricercare la spiegazione del frammento. Rimontiamo dalla specie al genere, dal *situlus argenteus* alla *situla* o *situlus*.

Or bene il *situlus* figura nelle cerimonie religiose.

« *Di carattere spiccatamente religioso e sacro è la pompa* « *espressa nelle due prime zone della situla della Certosa* (di « questa situla il Gherardini parla a pag. 172: Necropoli della « Certosa - Tomba n. 68 - Famosa situla istoriata, scoperta nel « 1870, pubblicata più volte). E nella seconda di queste zone, « ove figura uno stuolo di uomini e donne, che procedono condu- « cendo animali destinati al sacrificio e recando utensili ed ar- « redi, *troviamo, fra questi ultimi, ripetutamente rappresentata* « *la situla stessa, la quale si dimostra quindi adoperata anche* « *nelle cerimonie di culto.*

« Uno di que' due uomini col capo coperto del caratteristico « cappello ad ampie tese, che camminano ultimi nella processione « e che si credono comunemente sacerdoti, reca con la dritta un « *secchiello* di forma conica un po' rigonfia.... La rappresentanza « della pompa sacra della situla della Certosa ci chiarisce pertanto « della larga applicazione che si fece di questa specie di vasi ai riti

bene i francesi adoprassero e adoprino anche la parola seau, di eguale significazione derivata da *situlus*, i tedeschi *Eimer*. Il Semper (*Der Stil* [1], II p. 3, 4) chiamò pure situla la secchia degli antichi Egiziani, che serviva per estrarre l'acqua dal Nilo e notò la diversità fra codesta situla e l'idria greca destinata invece ad attinger l'acqua scendente dalle fonti. Ma anche il tipo della situla egizia è essenzialmente diverso dal nostro. Cfr. op. cit. la fig. data a p. 4 e 32.

[1] Gozzadini, *Di un sepolcreto etrusco scavato presso Bologna*, tav. V, fig. 13; Cfr. p. 24. Lo stesso, *La nécropole de Villanova*. pag. 67.

[2] *Intorno agli scavi Arnoaldi*, tav. VIII, fig. 9; cfr. pag. 31. Due di codeste capeduncole sono anche nella tomba del predio Caprara n. 39 contenente due situle. Cfr. Brizio, *Notizie* 1889, tav. I, fig. 37; p. 31, n. 3-4. Cfr. anche Sacken, *Das Grabfeld von Hallstatt*, tav. XXV, fig. 4.

« religiosi » [1]. Fin qui il Ghirardini. Anche l'Oberziner accennò che la situla di Cembra era stata adoperata *per uso religioso* [2].

Ma un documento anche più importante di questi conferma l'uso della situla nei riti religiosi dei Romani. È questa una tavola del R. Museo Borbonico (vol. X, tavola LV), così descritta dal Quaranta: « Nella parte inferiore evvi la figura di un sacerdote dalla lunga barba. Egli stringe nella sinistra mano un secchietto ed un piccolo tridente, forse per rivoltare le viscere delle vittime, e nella destra un aspersorio simile in tutto ai nostri, e di color d'oro al pari del secchietto. A queste parole dettate dai dotti Ercolanesi in dichiarazione delle due figure per noi proposte dobbiamo aggiungere che il cennato tridente ci pare piuttosto un ramoscello, solito pure ad usarsi nelle lustrazioni ».

La situla figura anche nei monumenti descritti da H. Dütschke, *Antike Bildwerke in Oberitalien*, Leipzig 1878 n. 31. *Römische Reliefs mit Opferzug* vol. III, p. II, n. 218. *Larenaltar des Augustus* vol. III, p. 120, n. 621. *Relieffragment einer Isispristerin,* vol. IV, p. 273. Die herabträgende L. hält eine situla, die R. (Arm fast ganz abgebrochen) erhob ein Seistron, welches selbst nur zum Teil erhalten ist. N. 859. *Zwei Bakchische Reliefs* p. 373. 422. *Etruskische Aschenkiste. Orestes mythos* vol. V, p. 175. Anche importante è ricordare una situla in bronzo descritta nell'opera dei sigg. H. Thédenat et A. Héron de Villefosse: *Les trésors de vaisselle d'argent trouvés en Gaule,* pubblicata nella *Gazette archéologique* 1885, p. 334 e seg. « Le baron de Witte a publié une *situla* étrusque en bronze de la collection du prince Ladislas Czartovisky; l'artiste l'a ornée de différentes scènes; on y voit entre autres la nymphe Amymone qui va tirer de l'eau à un puits; elle tient la situle et le treuil autour duquel est enroulée la corde [3] ».

[1] Dal vedere coteste situle nelle scene di processioni e di banchetti che compaiono sulle situle istoriate, l'Hoernes traeva la ragionevole deduzione, che tali vasi ornati elegantemente fossero fatti per essere adoperati in quelle occasioni appunto, che essi stessi nella loro decorazione figurata rappresentano. Cfr. Mittheilungen *der anthrop. Gesellschaft in Wien,* XXI (1891) p. [81].

[2] G. A. Oberziner, *I Reti in relazione cogli antichi abitatori d'Italia,* pag. 188 Roma 1883.

[3] *Bulletin des Antiquaires de France,* 1881 p. 276; — Gazette archéologique l. VII, 1881, 1882 p. 6. 14 pl. I, II.

È nota la storia mitologica di Amymona (Ἀμυμώνη). Qui solo noto, col Vinet, che Amymona, figlia di Danao e d'Elephantis, essendosi data al suo liberatore Nettuno, questi le indicò la sorgente ch'essa cercava.

In un vaso lucano si vede la Danaide, affranta e vinta, seduta, un'anfora nella mano, al piede della sorgente di Lerna, trasformata in una fontana monumentale e Nettuno diritto, ornato del suo tridente (Gargullo Grimaldi *Annal. dell'Inst.* t. XVII, p. 58; *Mon. ined.* IV, 14, 15). Vi figurano anche quattro personaggi nei quali si può riconoscere Mercurio, Pane, Venere e Amore. La stessa favola si trova ancora sopra uno specchio greco-etrusco della biblioteca del Vaticano (Gerhard, *Etrusk-Spiegel*, t. I, p. 65, pl. LXIV). Si vede Amymona, in piedi presso Nettuno, e tenendo un'urna sopra una pietra incisa della collezione Kestner (Guigniaut, *Nouv. galer. myth.* n. 5088; Muller - Wieseler, *Denkm. der alt. Kunst*, II, 7, n. 82). Sopra altre pietre essa è figurata sola, la si riconosce al tridente di Nettuno ch'essa tiene in una mano, mentre che nell'altra essa porta un vaso che ricorda la fontana di Lerna (Tölken, *Erkl. Verzeichn.* III, 2, n. 181, 182; Muller - Wieseler, l. I, n. 82, 82^{h}; Wicar, Galerie de Florence, I, pl. XCI). Tutto ciò ho ricavato dal pregevole articolo di Ernest Vinet nel *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* di Daremberg e Saglio, v. *Amymone*.

Anche in una tavola del Tempio d'Iside a Pompei evvi effigiato un vecchio bianco-vestito, evidentemente un sacerdote, con in mano il *situlus*.

Ora quello che il Quaranta ritiene un semplice secchietto è proprio il *situlus*, come è *situlus* anche quello ora ricordato, e che vien definito ὑδρεῖον, hydrion, nel libro: *Le case e i monumenti di Pompei disegnati e descritti* (v. Tempio d'Iside p. 15).

Tra le sacre cerimonie presso gli antichi figura il matrimonio. Ora anche qui riappare la *situla* o il *situlus*.

L'uso del bagno nuziale è antichissimo. Esiste nell'India, e l'acqua, cui si attribuisce la virtù di purificare, pria di essere adoperata è benedetta (de Gubernatis, *Usi nuziali*).

Quant'è alla Grecia narra Tucidide che anche a' suoi tempi era in vigore l'antico rito di adoperare l'acqua pria delle cerimonie nuziali e per le altre sacre funzioni (*Hist. B. P.* II, 15).

E il passo di Tucidide trova piena conferma nel dipinto della vetusta idria volcense della quale si occupò anche il Gerhard, *Auserlesene griechische Vasenbilder*, III. 306. « In questo « dipinto (così E. Guhl e W. Koner, *La vita dei greci e dei « romani,* Torino 1887) vediamo alla sinistra dello spettatore la « sacra fonte Callirroe (come indica una scritta posta lì accanto), « la quale sgorga da una testa di leone, sormontata da una specie « di atrio dorico. Una fanciulla, portante in mano il solito ramo « di alloro o di mirto per le lustrazioni, guarda con uno sguardo « significativo l'idria che si va riempiendo dell'acqua destinata al « bagno nuziale. Cinque altre fanciulle occupano il restante campo « del dipinto; alcune hanno le idrie vuote sulla testa e sem- « brano aspettare che sia venuta la loro volta di attinger l'ac- « qua; altre al contrario son già sulle mosse per ritornarsene « coi vasi riempiti. L'opinione del Gerhard, che sia qui rappre- « sentata una schiera di vergini raccolta per una solenne pro- « cessione, è in piena contraddizione colle testimonianze scritte « dell'antichità. Se si tien conto, invece, della numerosa popo- « lazione di Atene, e ancora del costume ateniese di celebrare « le nozze di preferenza nel mese Γαμήλιον, nel mese nuziale, « apparirà naturale, che in un medesimo giorno poteano celebrarsi « molti matrimonii; e doveva quindi avvenire di frequente che « più fanciulle, mandate da diverse coppie di sposi, si incontras- « sero alla fonte. Una scena cosiffatta ha appunto voluto rap- « presentare il pittore » (l. c. *I greci, la vita e le occupazioni della donna* p. 266, v. la fig. 207 a p. 188).

Sul proposito potrebbe anche ricordarsi il celebre affresco scoperto nel 1806 sull'Esquilino e che da Papa Pio VII fu fatto apporre in una parete d'una stanza annessa alla Biblioteca Vaticana, conosciuto sotto il nome di nozze Aldobrandine, che illustra il bagno nuziale (λουτρὸν νυμφικόν), nonchè la pittura murale scoperta negli scavi del Palatino, pubblicata ed illustrata dal Perrot (*Mémoires archéologiques,* 1873 p. 14 e segg).

Ed è così che si spiega la funzione del λουτροφόρος nelle cerimonie nuziali presso i greci. Λουτροφόρος ὁ, ἡ, era chi portava l'acqua pel bagno nuziale, ὁ φέρων τὰ λουτρὰ; λουτρόν è l'acqua con la quale si bagnavano gli sposi.

Innumerevoli fonti provano ciò, ed io mi limiterò a ricordare le più importanti.

Così nella Lysistrata di Aristofane si leggono i seguenti versi:

Chorus mulierum.
Si forte sordes habes, balneum tibi praebebo.
Chorus senum.
Tu mihi balneum, obsoluta?
Chorus mulierum.
Et quidem nuptiale [1].

E ciò trova conferma in Euripide, Eustazio, Arpocrazione [2].

Singolare è poi un passo di Eschine. Egli ricorda le fanciulle della Troade le quali, bagnandosi nelle acque dello Scamandro, nel giorno nuziale, consacravano al Dio simbolico la loro verginità [3].

Ma questo rito delle abluzioni nelle cerimonie nuziali trova splendida conferma negli usi funebri. Di vero l'acqua veniva

[1] ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.
εἰ ῥύμμα τυγχάνεις ἔχων, λουτρὸν ἐγὼ παρέξω.
ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ.
εἰμὶ οὐ λουτρὸν, ὦ σαπρά;
ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
καὶ ταῦτα νυμφικόν γε.

[2] Eurip. *Phoen.* 347: ἀνυμέναια δ' Ισμηνὸς ἐκηδώθη λουτροφόρου κλιδᾶς- Schol. ἔθος ἦν τοῖς παλαιοῖς, ὅτι ἔγημέ τις, ἐπὶ τοῖς ἐγχωρίοις ποταμοῖς ἀπολούεσθαι. Schol. εἰώθασι γὰρ οἱ παλαιοὶ ἀπολούεσθαι ἐπὶ τοῖς ἐγχωρίοις ποταμοῖς καὶ περιῤῥαίνεσθαι λαμβάνοντες ὕδωρ τῶν ποταμῶν καί τηγῶν συμβολικῶς παιδοπιΐαν εὐχόμενοι, ἐπεὶ Ζωοποιὸν τὸ ὕδωρ καὶ γόνιμον.

Eustath. *ad Iliad.* XXIII. 141, p. 1273: καὶ τοῖς πρὸ γάμου τελευτῶσιν ἡ λουτροφόρος, φασίν, ἐπετίθετο κάλπις εἰς ἔνδειξιν τοῦ ὅτι ἄλουτος τὰ νυμφικὰ καὶ ἄγονος ἄπεισι, v. Hesych. s. λιβύας e λουτροφόρα.

E nel Lessico di Arpocrazione v. Λουτροφόρος: ἔθος ἦν τοῖς γαμοῦσι λουτρὰ μεταπέμπεσθαι κατὰ τὴν τοῦ γάμου ἡμέραν, ἔπεμπον δ' ἐπὶ ταῦτα τὸν ἐγγυτάτω γένους παῖδα ἄῤῥενα καὶ οὗτοι ἐλουτροφόρουν.

[3] νενόμισται δὲ ἐν τῇ Τρωάδι γῇ, τὰς γαμουμένας παρθένους ἐπὶ τὸν Σκάμανδρον ἔρχεσθαι καὶ λουσαμένας ἀπ' αὐτοῦ τὸ ἔπος τοῦτο ὥσπερ ἱερόν τι ἐπιλέγειν· λάβε μου, Σκάμανδρε, τὴν παρθενίαν. v. in proposito W. A Becker, *Charikles,* II, 3 [illegible]. v. anche Petersen, der *Hausgottesdienst d. a. Griech.* 1851, S. 37.

Nè meno importante è ciò che scrive Polluce: Onomasticum III, 43: Aristophanes in Glauco, veste tectus lacera devirginavi. Dicuntur etiam quaedam faces nuptiales, corona, et stola. Et quaedam Mulier lavacra ferens, Aquigerula. Athenis quidem Callirrhoe fonte, postea ex eo quem Enneacrunon vocant. alibi vero undecumque libuerit. Vocantur autem haec, lavacra sponsalitia.

Ἀριστοφάνης Γλαύκῳ, Καλύψας καλύμματος τριβωνίῳ δειπαρθένευσα, καλοῦνται δὲ καὶ δᾷδες νυμφικαὶ, καὶ στέφανος, καὶ στολή· καὶ λουτρά τις κομίζουσα, λουτροφόρος. Ἀθήνησι μὲν, ἐκ τῆς Καλλιῤῥόης.

εἶτ' αὖθις, ἐκ τῆς Ἐννεακρούνου κληθείσης· ἀλλάχοθι δὲ, ὅθεν ἂν καὶ τύχοι. ἐκαλεῖτο δὲ ταῦτα, καὶ νυμφικὰ λουτρά.

adoperata per lavare i corpi di quelli che morivano celibi, sui monumenti dei quali era effigiato un fanciullo portante un'idria o aquario. Ciò vien provato dagli scritti di Demostene, di Polluce e dello stesso Arpocrazione [1], nonchè da alcune dipinture [2].

Dalle quali cose rimane chiaramente dimostrato che appresso i Greci questo sacro rito del bagno era in uso nelle cerimonie nuziali e simbolicamente era ricordato anche nei monumenti dei celibi: Τῶν δὶ ἀγάμων λουτροφόρος τῷ μνήματε εφίστατο κόρη, ἀγγεῖον ἔχουσα ὑδροφόρον, ἢ ὑδρίαν, ἢ κρωσσόν, ἢ κάλπιν; l'acqua veniva rappresentata nelle figure mediante il vase che la conteneva.

Questo costume divenne romano, come verrò dimostrando, ma conviene ora, per non allontanarmi dai greci, esaminare altre fonti, fornire cioè lo studio di alcuni vasi. Voglio parlare di alcuni di quelli descritti nel mentovato *Catalogo dei vasi antichi dipinti delle Collezioni Palagi e l Universitaria* descritti dal Dott. Giuseppe Pellegrini. Mi sembrano notevoli i seguenti:

414. Anfora. Coll. Universitaria.

A. Donzella, in chitone cinto, a s., una phiale rossa nella d. alzata, una situla pur rossa nella s. abbassata.

B. Efebo ammantato, a s., una cassettina nella d. alzata.

427. Cratere a campana. Coll. Palagi 725.

A. Sull' ἐσχάρα, di forma quadrata e munita di piccola base, siede la defunta eroicizzata Menade (chitone dorico con apoptygma cinto, hymation intorno alla parte inferiore della persona, orecchini, collana, braccialetti bianco-gialli), la d. appoggiata al tirso, la s. in cui tiene un tympanon, protesa verso un satiro nudo (amante elisiaco) che le sta di contro in piedi, in atto di

[1] Demostene in Leochar. § 8: ἠρρώστησεν ὁ Ἀρχιάδης καὶ τελευτᾷ τὸν βίον ἀπόντος τοῦ Μεδυλίδου ἄγαμος ὤν· τί τούτω σημεῖον; λουτροφόρος ἐφέστηκεν ἐπὶ τῷ τοῦ Ἀρχιάδου τάφῳ.

Pollucis, Onomasticon lib. VIII cap. VII § 6: Innuptorum porro monumento, Puella adstabat aquigera, vas habens aquarium, hydriam scilicet, gutturnium, urnam aut pelvim. Insistentem autem tumulo imaginem: sive aquigera esset, vel alia, quaepiam, statuam Isaeus vocavit τῶν δὲ ἀγάμων λουτροφόρος τῷ μνήματι ἐφίστατο κόρη, ἀγγεῖον ἔχουσα ὑδροφόρον, ἢ ὑδρίαν, ἢ πρόχουν, ἢ κρωσσόν, ἢ κάλπιν. τὴν δὲ ἐφισταμένην εἰκόνα, εἴτε λουτροφόρος εἴη, εἴτε ἄλλη τίς, ἐπίστημα Ἰσαῖος κέκληκεν.

Harpocrat. l. c.: ἔθος δὲ ἦν καὶ τοῖς ἀγάμοις ἀποθανοῦσι λουτροφορεῖν καὶ ἐπὶ (λουτροφόρον ἐπί?) τὸ μνῆμα ἐφίστασθαι· τοῦτο δὲ ἦν παῖς ὑδρίαν ἔχων. λέγει περὶ τούτων Δείναρχος ἔν τι τῷ κατὰ Θεοδότου καὶ ἐν τῇ κατὰ Καλλισθένους εἰσαγγελίᾳ.

[1] Brönsted, *Brief Description of thirty-two ancient greek vases* pl. 27.

porgerle con la d. un corno potorio e tenendo una situla nella s. abbassata. Dietro la donna, un efebo nudo, cinto il capo di tenia bianca, danza tenendo con ambo le mani il mantello ripiegato.

B. Due palestriti in corsa a s.; il primo ha la clamide ripiegata sul braccio s. e si volge verso il compagno che lo segue, impugnando nella destra uno strigile. Nel campo bastone curvo.

428. Cratere a campana. Coll. Palagi 835.

A. Un giovine (il morto eroicizzato = satiro) siede sul proprio hymation, appoggiandosi con la s. a un tirso e stendendo la d., in cui tiene una phiale, verso una donzella (amante elisiaca = Menade) che si avanza verso di lui, il tympanon nella s. protesa, una situla nella d. abbassata (chitone cinto, opisthosphendone radiata, orecchini, collana, braccialetti bianco gialli, scarpe).

446. Aryballos. Coll. Universitaria.

Una delle due donne ha il solo hymation avvolto intorno alla parte inferiore del corpo; l'altra, in chitone cinto, reca una phiale nella s. e una situla nella d. Nel campo, finestrino lumeggiato di rosso.

546. Pelike. Coll. Palagi 797.

A. Il giovine seduto (= satiro), si appoggia con la s. al tirso, e stende la phiale verso una giovine donna (= Menade) che gli sta di contro, tenendo una situla nella s. abbassata ed uno specchio nella d. alzata. Fra essi, in alto vola verso il giovine, Eros, uno specchio nella s., una tenia nella d.

La donna seduta (Menade), si appoggia con la s. al tirso ed alza la d. in cui tiene un cofanetto semiaperto, verso il giovine (satiro) che le sta dinanzi, un tympanon nella s. Nel campo, foglia di uva.

567. Anfora a volute. Coll. Palagi 911.

A. Sulle anse, maschera di Medusa con serpi fra i capelli e due piccole ali sulla fronte: bianca con particolari in nero e giallo.

Nello svolto del labbro, ovoli; al di sotto, meandro a onda, seguito da piccolissimo astragalo bianco-giallo. Sul collo, rosette e phialai alternate, dettagliate di bianco-giallo e accompagnate da fiorellini a tre petali: al di sotto, testa femminile in bianco, di tre quarti verso s. (Selene), col nimbo, fiorellini bianchi nei

capelli, orecchini a goccia e perle, collana di perle gialle, in mezzo ad un ricco intreccio di fiori e foglie. Sulle spalle, baccellatura ed ovoli neri. Sul corpo: scena del culto dei morti; tributo alla tomba di una donna. In mezzo, sopra una larga e bassa base decorata di meandro a onda, sorge l'heroon, ionico distylo, un frontone ed acroteri di volute; le parti anteriori dell'edificio son dipinte in bianco; le parti interne, viste di scorcio, sono lasciate nel color dell'argilla. Dentro l'heroon sta seduta, di tre quarti verso s., sulla sommità d'una colonna ionica alla quale si appoggia anche col braccio s., una giovine donna dipinta in bianco (la defunta eroicizzata), in chitone manicato a pieghe e contorni gialli, cuffia aperta ed hymation bianco-giallo con bordura in rosso-scuro, avvolto intorno alle gambe, orecchini, collana e braccialetti; ella tiene un cofanetto da toilette con fiori sopra ed una ghirlanda di mirto nella d. alzata.

In terra, addossato alla parete dell'heroon, è un grosso alabastron bianco; nel campo, una tenia appesa. Fuori dell'heroon, lateralmente ad esso, stanno in piedi due donne che recano doni, in chitone dorico cinto ed hymation, cuffia aperta radiata sul davanti, scarpe, orecchini, collana, braccialetti, uno specchio nell'una mano, protesa verso il sepolcro, una situla nell'altra, abbassata. Nel campo, tenie, specchio, fiorellino e due ciste sotto le figure laterali.

B. Dalle due parti della stele si avanzano correndo due donne recando doni; quella di d., un flabello nella d., un cestello con frutta ed una ghirlanda nella s.: quella di s., una cassetta da toilette sormontata d'un grappolo d'uva nella s., uno specchio nella d., una tenia gialla sul braccio d. Nel campo tenie, rosette e foglie di edera.

571. Kelebe. Coll. Palagi 938.

A. Personaggi elisiaci = Menadi e Satiri, in colloquio amoroso fra loro. Un giovine nudo (morto eroicizzato = satiro), con la d. appoggiata a un tirso, siede verso s. sull'hymation posato in terra, volgendo la testa verso una donzella (amante elisiaca = Menade) che sta ritta alla sua d., in atto con la d. di scostarsi leggermente il chitone dal seno e tenendo nella s. abbassata una situla. Ai piedi del giovine, cestello pieno di frutta. A d. di questo gruppo sta un Sileno, nudo, con tenia gialla sui

capelli, la d. appoggiata al tirso da cui pende svolazzando una tenia bianca, con la d. alzando all'altezza della persona un cratere a campana ad ornati neri.

Egli sta in colloquio con un' altra giovine donna (Menade) appoggiata col gomito s. ad una piccola stele sepolcrale, in forma di pilastrino, e intenta, come la prima, a scostarsi con la d. il chitone dal seno. In terra, cespugli e girali. Nel campo, in alto, ghirlanda di mirto e finestrino.

B. Due coppie di efebi ammantati.

572. Kelebe. Coll. Palagi.

A. Scena come sopra. Nel mezzo, un giovine nudo (morto eroicizzato = satiro), cinto i capelli di una specie di corona fatta d' ornamenti bianco-gialli a salsicciotto, siede verso s. sull' hymation collocato in terra, appoggiandovisi con la mano s. e tenendo nella d. un cestello con una focaccia dentro ad una tenia: appoggiato alla sua spalla d. è il tirso fiorito, ad uno dei cui rami è appeso un campanello. Dinanzi a lui sta in piedi, addossata ad una piccola stele sepolcrale metà bianca e metà gialla, una donzella (amante elisiaca = Menade) vestita nella solita foggia, il tirso nella d., un flabello nella s. stesa verso il giovine. Dalla parte opposta, pure addossato ad una stele come sopra, sta un secondo giovine (satiro), il tirso con lunga tenia nella s., una situla nella d. Nel campo rosetta, tenia, foglie di edera.

B. Tre efebi ammantati; quello di mezzo tiene nella d. una cista, quello di d. un bastone. Nel campo palla.

579. Kelebe. Coll. Palagi 947.

A. Eros nudo, una phiale nella s. protesa, una situla nella d., si avanza a gran passi verso una donna (Menade, ovvero sia morta eroicizzata), seduta verso s. sopra una roccia, una tenia nella d. alzata, un grappolo d'uva nella s.; appoggiato alla sua spalla s. è il tirso.

Nel campo, tenia, foglie e alberelli.

B. Due efebi ammantati, uno dei quali con bastone. Nel campo, palla.

582. Kelebe. Coll. Palagi 941.

A. La donna ha il tirso con tenia nella s., un cestello con focaccia ed un tympanon nella d.; il giovine, una situla nella s., il tirso con tenia nella d. Nel campo, rosette, fiori, foglie di edera.

B. Testa femminile, in cuffia chiusa radiata sul davanti, di profilo a s.

584. Kelebe. Coll. Palagi 940.

A. Menade danzante verso d. in chitone cinto, un tympanon nella s. alzata. La segue, pure danzando, un satiro giovinetto, una situla nella s., una face spenta nella d. Viene appresso un giovine, pure tutto nudo (Dionysos?), col mantello ripiegato sulle braccia, ritto in piedi, quasi di prospetto, la s. aperta stesa innanzi, la d. appoggiata al tirso. Nel campo, una phiale di scorcio.

B. Tre efebi ammantati, uno dei quali con bastone. Nel campo, diptychon e paio di halteres.

590. Cratere a campana. Coll. Palagi.

A. La Menade seduta tiene una ghirlanda nella d. protesa. Il satiro, in piedi dinanzi a lei, le porge una phiale nella s.; nella d. ha una situla. In mezzo, alberello di lauro. Nel campo, rosetta e due finestrini.

B. Due efebi ammantati, quello di d. appoggiato ad un bastone. Nel campo paio di halteres.

601. Cratere a campana. Coll. Palagi 184.

A. Una Menade, una cista rettangolare nella d., una situla nella s., corre a d., volgendo indietro la testa verso un satiro che l'insegue, il kantharos nella s., il tirso con lunga tenia nella d.

B. Due efebi ammantati, di fronte, la destra appoggiata ad un bastone. Nel campo ghirlanda.

602. Cratere a campana. Coll. Palagi 735.

A. La Menade tiene uno specchio nella d. una phiale con frutta nella s.; il satiro, una situla nella d., il tirso nella s. Nel campo, rosetta e tenia.

B. Due efebi ammantati, di fronte; in mezzo di essi, piccola stele sepolcrale in forma di pilastrino. Nel campo diptychon e rosetta.

604. Cratere a campana. Coll. Palagi 754.

A. Menade e satiri in danza; scene di significato analogo a quello dei nn. precedenti. Un satiro, col mantello bianco avvolto intorno alla persona, si avanza, in entusiastico movimento di danza, verso d. Lo segue una Menade, in chitone cinto con apoptygma, ghirlanda di edera fra i capelli, orecchini, collana,

braccialetti, scarpe, un tympanon nella s., un grosso grappolo di uva nella d. Chiude la rappresentazione un secondo satiro, parimente danzante, con tracolla di perline bianco-gialle, una situla nella d., una grossa anfora a fondo acuminato sulle spalle. Il terreno è indicato con file di punti. Nel campo, rosette, finestrino, foglie di edera.

B. Tre efebi; i due laterali ammantati, quello di mezzo, semiammantato, appoggiato con l'ascella d. ad un bastone bianco, con phiale nella d. In terra, ramoscello di edera. Nel campo, phialai e finestrino.

610. Oinochoe. Coll. Palagi 909.

Satiro con tenia e collana bianco-gialla, in danza a s., una phiale nella d., una situla nella s. Appoggiato alla sua spalla s. è il tirso. In terra, girali, alberelli di lauro, phiale con frutta. Nel campo rosetta.

633. Rhyton a testa di cinghiale. Coll. Palagi 849.

Lateralmente all'ansa palmetta inclusa in voluta; quindi, sul dinanzi, satiro nudo con scarpe e tenia bianco-gialle, in danza a s,, un kantharos nella d. alzata, una situla nella s. abbassata. Nel campo, rosette e foglioline di edera.

644. Skyphos. Coll. Palagi 747.

A. Satiro stante, il tirso nella d., una situla nella d., una situla nella s.

B. Donna in rapido movimento a d., uno specchio nella d., un cestello a palla nella s.

Ed ora occorre esaminare un'altra non meno importante serie di vasi tratta dallo stesso catalogo. In questi non si trova dall'egregio sig. Pellegrini menzionata la situla bensì l'hydria e la *phiale*.

364. Lekythos. Coll. Palagi 1166. Da Atene. Disegno assai bello. Epoca del primo sviluppo.

Scena sepolcrale. Sui gradini del tumulo di forma ovoide e riccamente ornato di tenie, ora quasi del tutto perdute, siede in atteggiamento mesto e pensoso una giovine donna (la defunta eroicizzata?). Ella appoggia il gomito s. sulla gamba e inclina leggermente il mento sulla mano s., in una posa piena di grazia e di raccoglimento: veste chitone dorico rimboccato, ed ha ac-

canto a sè, sui gradini del tumulo, un'hydria, sulla cui bocca è deposto il drappo involtato che serviva per portarla in capo. A s. sta in piedi, volta verso il tumulo, un'altra donna, di forme matronali, in chitone talare e sphendone; ella reca fra le mani un cestello dentro cui è una corona di ulivo o di mirto.

Dall'altra parte del tumulo sta ritto, quasi di prospetto, ma guardando a s. verso il sepolcro, un efebo nudo, con endromides, la clamide ripiegata sul braccio s, e ripresa con la mano d. di dietro la schiena, il petaso sulla spalla, la s. appoggiata a due lance.

452. Aryballos. Coll. Palagi 1298.

Una donzella (ovvero sia la defunta eroicizzata) sta seduta sulla parte superiore di una colonna ionica (monumento sepolcrale), tenendo una cassettina da toilette nella d., una corona nella s. Nel campo, phiale, tenia, rosetta.

484. Skyphos. Coll. Palagi 1354.

A. Satiro nudo, con scarpe, seduto su roccia verso d., un grappolo di uva nella d., una ghirlandina di mirto bianca nella s.

B. Donzella (Menade), in chitone e cuffia aperta, seduta nello stesso modo, un grappolo d'uva nella d., una phiale nella s.

494. Anfora. Coll. Palagi 1445. Sul collo ramo di lauro e baccellatura; sotto le figure, striscia a meandro.

A. Culto dei morti; omaggio di libazione al defunto. — Egli (il morto eroicizzato) appoggia la s. sul tumulo e stende con la d. la phiale verso una giovine donna, in chitone dorico, aperto sul fianco s., un apoptygma cinto, opisthosphendone, orecchini, collana, braccialetti gialli, la quale avanzandosi verso di lui con una grossa tenia nella s., gli versa da bere coll'oinochoe che tiene nella d.

499. Hydria. Coll. Palagi 904.

Eros, nudo, si avanza da s., una phiale colma di frutta bianche nella s., una corona nella d., verso una donna (la defunta eroicizzata) in chitone dorico e fascioni neri lungo l'apertura laterale, collana e braccialetti bianchi, la quale siede verso d. sopra una cassa a semplici ornati, tenendo nella d. uno specchio. Nel campo, finestrino e foglia di edera. Il fusto è indicato da grossi tocchi bianchi, imitanti sassi.

500. Kelebe. Coll. Palagi 1441. Sullo svolto del labbro, ramo di lauro.

A. Efebi e donzelle in colloquio amoroso: scene della vita elisiaca. A s. un giovine nudo, coll' hymation ripiegato sulle braccia, guaina al fianco s., corta lancia e scudo rotondo, originariamente dipinto giallo, nella s.; spada sguainata nella d. alzata, sta ritto, di tre quarti verso s., di contro ad una giovine donna, raffigurata come sposa, e messa in animato colloquio con lui; ella veste chitone manicato con apoptygma cinto, velo che le scende giù dal capo dietro la schiena, cuffia aperta, orecchini, collana, braccialetti gialli. Fra le due figure, in terra, piccolo cespuglio. A d., un giovine simile al primo, seduto sulla propria clamide posata in terra, il petaso bianco dietro le spalle, la s. appoggiata ad una lancia, stende la d. per ricevere l' omaggio della libazione da un' altra giovine donna, in chitone manicato con apoptygma cinto, sostenuto sotto le ascelle da nastro trapunto, orecchini, collana, braccialetti gialli, la quale gli porge con la s. una phiale dorata, tenendo nella d. abbassata l' oinochoe, pure in origine dorata. Nel campo, metà di uno scudo rotondo appeso.

B. Due coppie di efebi ammantati; uno di essi si appoggia con la d. a un bastone, un altro tiene nella d. uno strigile.

501. Kelebe. Coll. Palagi 952.

A. Scena come sopra. Nel mezzo sta seduto su sgabello plettile un giovine interamente nudo (il morto eroicizzato) eccetto uno stretto strophos, forse di pelle, intorno alla vita; egli si appoggia con la s. ad una lancia, porta in capo un alto elmo ricurvo in punta, a guanciere e folto cimiero equino, e stende la d., munita di phiale, verso una giovine donna (l' amante elisiaca), che si avanza alla sua volta per porgergli la libazione, in chitone manicato cinto ed orlato in basso di meandro, cuffia aperta, un' anfora lucana (nestoris) nella s. abbassata, un cestello nella s. alzata. Dalla parte opposta, sta in piedi, di tre quarti verso il centro, un altro giovine, in corto giubbino a strie longitudinali, frangiato all' estremità, cinto alla vita, la lancia appoggiata alla spalla s., lo scudo alla gamba d., intento a collocarsi in capo con le due mani l' alto pilos di pelle, che completa il costume italico di cui è vestito.

B. Tre efebi ammantati, il primo con bastone, il secondo con strigile nella d.

514. Anfora. Coll. Palagi 812.

A. Culto dei morti; tributo ad una tomba. Nel mezzo, heroon sepolcrale in antis, con acroteri di palmette, sopra largo basamento decorato di fascioni con meandro a onda ed arabeschi: le parti anteriori in bianco, le parti interne, vedute di scorcio, nel color dell' argilla. Dentro l' heroon è un grosso sboccio di foglie con un fior di papavero in cima. A d. un giovine nudo, con i capelli cinti di tenia gialla, endromides, la clamide al braccio s., il piede s. sopra una piccola cassetta, il d. sopra un rialzo del terreno indicato da punti, stende inclinando la persona, uno specchio verso il sepolcro. Dalla parte opposta, una donzella stante in chitone cinto, hymation sulle braccia, cuffia aperta, orecchini, collana, offre nella s. uno specchio, tenendo un ramo di lauro con tenia nella d. Nel campo, finestrino e due phialai.

B. Due efebi ammantati, uno dei quali appoggiato ad un bastone, l' altro in atto di collocare un piccolo frutto bianco sopra una bassa stele sepolcrale, che si trova in mezzo ad essi.

Nel campo ghirlanda appesa.

515. Anfora. Coll. Palagi 3261.

A. Scena come sopra. In mezzo, le stele sepolcrale, con frontone desinente in acroteri di palmette, decorato di due larghe tenie, una bianca, l' altra nera. A d. un giovine nudo, coronato di ulivo, l' hymation al braccio s., si accosta alla stele, tenendo nella d. una tenia, nella s. una cassetta. Dalla parte opposta, una donna, nell' ordinario costume apulo, si approssima parimente alla stele recando una cassettina nella d., una ghirlanda con tenie nella s.

B. Due efebi ammantati di fronte, uno con bastone, l' altro con phiale.

525. Anfora. Coll. Palagi. Ramo di lauro nella porzione superiore del collo; meandro a croci sotto le figure.

A. In mezzo, sopra larga base quadrata, la stele sepolcrale, con frontone sormontato di acroteri di palmette, decorato di due tenie, una bianca e l'altra nera. A d. un giovine nudo, l'hymation al braccio s., offre una phiale nella d., tenendo un ramo di lauro nella s. Dalla parte opposta, una donzella vestita nella solita

foggia, stende verso la stele la s. con un cestello a palla, che ella tiene per l'ansa; nella d. ha un ramo di lauro. Nel campo, rosette.

B. Due efebi ammantati di fronte.

527. Anfora. Coll. Palagi 814.

A. Scena analoga ai nn. precedenti; il giovine sta a s. ed offre nella d. una ghirlanda; la donna, a d., fa omaggio di una phiale e di una tenia.

B. Due efebi ammantati.

528. Anfora. Coll. Palagi 844.

A. Scena analoga ai nn. precedenti. In mezzo, il sepolcro, indicato da una bianca colonna ionica con base a capitello. A s. siede su roccia (tumulo sepolcrale) una donzella (la defunta eroicizzata), con una phiale nella d. alzata ed un ramo di lauro nella s. A d. sta in piedi un giovine, offerendole un grappolo d'uva nella s., e tenendo nella d. appoggiato alla persona un ramo d'albero fiorito. Nel campo, rosetta e tenia.

B. Due efebi ammantati, di fronte.

529. Anfora. Coll. Palagi 845.

A. Donzella ed efebo in colloquio amoroso; scena della vita elisiaca. Una donzella, con cestello a palla nella s., stende con la d. la phiale con ramoscello dentro, verso un giovine, che le sta di contro, appoggiato ad un bastone, porgendole con la d. un ricco nastro. Nel campo, rosetta, tenia, ghirlanda.

B. Due efebi ammantati di fronte.

530. Anfora. Coll. Palagi 868.

A. Scena analoga, ma inversa, a quella del n. precedente. Seduto in terra sul proprio hymation sta il defunto (il giovine), un ramo d'albero bianco in una mano e con la phiale nell'altra, protesa verso la donna (amante elisiaca), che ritta di fronte a lui reca nella d. abbassata un ramo d'albero, nella s. una cassetina rettangolare.

B. Due efebi ammantati, di fronte: in mezzo ad essi, piccola stele sepolcrale. Nel campo, diptychon.

534. Pelike. Coll. Palagi. Sul collo, ramo di lauro; sotto le anse, grande palmetta aperta col vertice in alto, fiancheggiata da girali fogliati; sotto le figure tutt'intorno al corpo del vaso, meandro interrotto da riquadri spartiti, con punti.

A. Donzella ed efebo in colloquio amoroso; scena della vita elisiaca. Una giovine donna in chitone cinto, cuffia aperta, collare e braccialetti bianchi, siede sul suolo, indicato da puntini bianchi, appoggiandovisi con la mano d. ed alzando la s., in cui tiene una phiale, verso un giovine nudo, che sta ritto di fronte a lei, con l' hymation ripiegato sul braccio s. e tenia bianca nei capelli, porgendole nella d. uno specchio. In mezzo alberello fiorito.

535. Pelike. Coll. Palagi 826.

A. Un giovine nudo (il defunto eroicizzato), con tenia nei capelli, siede verso s. sull' hymation posato in terra, appoggiandovisi con la màno s. e stendendo la d., in cui tiene una phiale, verso una donna (amante elisiaca = Menade), in cuffia aperta radiata, chitone cinto, braccialetti gialli, la quale sta ritta dinanzi a lui, offerendogli colla s. un tympanon e tenendo nella s. abbassata un grappolo di uva.

538. Pelike. Coll. Palagi 827.

A. Il giovane seduto si appoggia con la s. ad un bastone e tiene nella d. protesa una lunga tenia. La donna, in piedi di fronte a lui, una cista o cofano semiaperto nella s., uno specchio nella d. Nel campo rosetta.

B. Due efebi ammantati, di fronte.

539. Pelike. Coll. Palagi 860.

A. Di fronte alla donna, seduta su roccia uno specchio nella s., sta in piedi Eros, nudo, con sandali, collana, periskelides e braccialetti bianchi, porgendole con la s. la phiale, e tenendo nella d. un ramoscello di lauro. Nel campo, rosetta e tenia bianca.

B. Due efebi ammantati con bastone nella d. Nel campo paio di halteres.

540. Pelike. Coll. Palagi 800.

A. La donna, seduta su roccia, stende verso il giovine la mano d. aperta por ricevere la phiale, che egli le offre con la s., tenendo una ghirlanda di mirto nella d. Nel campo finestrino e rosette.

B. Due efebi ammantati, di fronte.

541. Pelike. Coll. Palagi 830.

A. Eros siede a s. su roccia, tenendo nella d. un cofanetto rettangolare ed una filza di rosette. Nel campo phiale.

B. Testa femminile, in cuffia, aperta di profilo a s. Nel campo, rosetta e foglia di edera.

544. Pelike. Coll. Palagi 858.

A. Donna, vestita nella solita foggia, la mano d. posata sulla roccia su cui siede, e retrospiciente, leva in alto con la s. un cofanetto rettangolare ornato di lunga tenia bianca. Finestrino, phiale, fiorellini nel campo.

B. Testa femminile a s. in cuffia aperta radiata.

548. Hydria. Coll. Universitaria. Allo svolto del labbro, ovoli; sul collo, due rami di lauro fioriti e foglie sottili, con rosetta in mezzo. Bell'esemplare. Culto dei morti; tributo alla tomba d'una donna.

Dentro l'heroon sta in piedi una donna (la defunta, rappresentata quale signora della casa), tutta bianca dettagliata di giallo, in cuffia aperta radiata, chitone ed hymation, intenta a sollevare con la d. il coperchio di un cofanetto da toilette che reca nella s. stesa versa di lei un'ancella, pure tutta bianca, in chitone dorico e cuffia chiusa, l'hymation ripiegato sul braccio s., un cestello a palla nella s. abbassata. Nel campo, tenia appesa a mo' di festone. Ai lati dell'heroon, su due piani, stanno quattro donne che fanno le onoranze e recano doni tutte vestite nella solita foggia. Quella di s., in alto, siede sopra una cista e tiene una ghirlanda nella s., una phiale con ramoscelli di mirto nella d. La seconda donna, di contro a lei, a d. in alto, sta pure seduta, ma sul suolo indicato da puntini bianchi, ed ha una phiale con ramoscello di mirto nella d., un ramo di lauro nella s. La terza donna, a s. in basso, sta in piedi e reca uno specchio nella s., un ramo di palma con tenia nella d. Finalmente l'ultima donna, a d. in basso, si avanza a gran passi verso la tomba, portando un oggetto in forma di scaletta (così detto « sistro apulo ») nella d., un cestello con dentro una focaccia nella s.; dinanzi a lei appoggiato all'heroon, è un grosso alabastron bianco.

549. Hydria. Coll. Universitaria.

Dentro l'heroon siede sopra un ricco sedile, originariamente dipinto in giallo, appoggiandovisi con la mano s. e tenendo i piedi sopra uno sgabello, una donna (la defunta eroicizzata) tutta bianca dettagliata di giallo, in lungo chitone cinto, cuffia aperta, collana ed orecchini.

Ell'è raffigurata in atto di scostarsi leggermente con la d. il chitone dalle spalle, mirandosi in uno specchio che le porge un'ancella ritta di fronte a lei, con le parti nude dipinte in bianco, i capelli in giallo e il chitone nel color dell'argilla con dettagli in nero. Intorno all'heroon, come nel n. precedente, stanno quattro donne che prestano le onoranze e recano doni; la prima, a s. in alto, seduta in terra, tiene nella s., una phiale con dentro un frutto bianco (pomo) e nella d. uno specchio; la seconda, di contro a lei a d., pure seduta in terra, posa la mano d. sul ginocchio e tiene nella s. una ghirlanda; la terza, sotto la prima donna a s. seduta come la seconda, ma volgendo la testa verso il sepolcro, reca nella s. un flabello; la quarta, sotto la seconda figura a d., chinandosi con la persona verso l'heroon, offre una ghirlanda di mirto nella s. una phiale con frutta (pomo bianco) nella s. Nel campo, palla.

551. Hydria. Coll. Palagi 930. Sul collo, ramo di lauro; sotto le figure, meandro.

Nel mezzo, su alta e larga base, sorge la stele sepolcrale, di forma rettangolare, ornata di due grosse tenie, una bianca l'altra nera. A s. sta seduto sul proprio hymation un giovine nudo (il morto eroicizzato), una phiale nella d. protesa, un ramo di palma nella s. Dalla parte opposta si approssima alla tomba una donna, nel solito costume, una tenia nella d., un flabello nella s. Nel campo, tenia e phiale.

574. Kelebe. Coll. Palagi 950.

A. Sul proprio mantello posato in terra siede verso d. il defunto eroicizzato: corto giubbino cinto alla vita, ed altissimo berretto di pelle di fiera. Egli sta appoggiato con la d. a due lance e stende con la s. una phiale verso una giovine donna (amante elisiaca) che si trova in piedi dinanzi a lui, nel solito costume pugliese, una ghirlanda nella d. protesa, una cista nella s. In mezzo, un gran fiore sorgente dal terreno.

B. Due efebi ammantati, con bastone nella d. Nel campo paio di halteres.

577. Kelebe. Coll. Palagi 956.

A. Donzella ed Eros. La donna seduta su roccia tiene un grappolo d'uva nella d. protesa ed uno specchio nella sinistra, Dinanzi a lei, chinato alquanto della persona e posando il piede d.

sull'orlo di una phiale, sta, in luogo dell'amante elisiaca, lo stesso Eros, in atto di offrirle una phiale con la s. ed una ghirlanda con la d. Nel campo, tenie e bucranio.

B. Due efebi ammantati con bastone. Nel campo diptychon.

578. Kelebe. Coll. Palagi 954.

A. Eros seduto verso d. sopra una roccia, stende le braccia, tenendo nella d. un ramo di lauro e nella sinistra una phiale, verso una giovine donna (Menade, ovvero sia morta eroicizzata), che sta ritta dinanzi a lui, una ghirlanda con tenia nella d. protesa, il tirso nella s. Nel campo, bucranio.

B. Due efebi ammantati con bastoni. Nel campo, diptychon, palla e foglia di edera.

592. Cratere a campana. Coll. Universitaria.

A. Donzella ed Efebo = Menade e Satiro, che si rincorrono; scena della vita elisiaca. La Menade, in chitone cinto, opisthosphendone radiata ecc. corre a d., il tirso nella d., una ghirlanda nel s., volgendo indietro la testa verso il Satiro, che la segue, tenendo una face accesa nella d., il tirso (a metà svanito) nella s.

In terra, alberelli di lauro. Nel campo tenia.

B. Due efebi ammantati; in mezzo, piccola stele sepolcrale in forma di pilastrino. Nel campo phiale.

593. Cratere a campana. Coll. Palagi 783.

A. Eros, una ghirlanda nella d., una tenia nella s., si avanza a gran passi a s. Dinanzi a lui, viticcio.

B. Donzella seduta su roccia a s., un ramo di lauro con tenia nella s., la phiale nella d. Dinanzi a lei viticcio. Nel campo tenia.

631. Situla. Coll. Palagi 708.

A. Efebo e donzella in colloquio amoroso; scena della vita elisiaca. Un giovine nudo (= Satiro), siede verso s. sul proprio hymation, tenendo nella s. il tirso, e nella d. protesa una phiale con un grappolo di uva. Dinanzi a lui sta in piedi una donna (= Menade) vestita nel solito costume, con cestello pieno di offerte nella s., una ghirlanda con tenia nella d. In mezzo, un cratere a calice. Nel campo rosetta, tenia, bucranio.

645. Skyphos. Coll. Palagi 717.

A. Donzella ed Efebo in colloquio amoroso: scena della vita elisiaca. La donna in chitone dorico cinto, cuffia aperta perlata,

scarpe, orecchini, doppia collana di perle, braccialetti, sta seduta verso s. sopra una roccia, sulla quale appoggia la mano s., tenendo nella d. alzata una phiale con ramoscello di mirto dentro. Dinanzi a lei sta in piedi il giovine nudo appoggiato con l'ascella d. ad un bastone, la s. stesa verso la donna. Fra le due figure, in alto, vola verso d. un uccello (una ἴυγξ, torcicollo?), recando fra le zampe una corona. Nel campo rosetta.

A. Eros, in rapido movimento a s., una larga tenia in ciascuna mano. Nel campo rosetta.

646. Skyphos. Coll. Palagi 714.

A. Eros seduto verso s. sopra una roccia, una phiale con tenia nella d.

B. Donna seduta verso s. sopra una roccia, un cofanetto nella d., uno specchio nella s.

Altre fonti non meno importanti credo utile ricordare.

E fra le altre, ne ricavo alcune dall'opera del Wieseler [1], I, B. n. 213: « *Vasengemälde aus Unteritalien*, in der Sammlung von Mr. Hope zu London (jetzt vesteigert? Und in wessen Besitz gekommen?) Persephone, von Pluton auf seinem Viergespanne hinweggeführt; nimmt von ihrer Mutter Demeter (welcher der Maler die brennende kienfackel, deren oberer Theil hinter dem Rücken der Figur sichtbar ist, in den rechten Arm geben wolte) freundlichen Abschied. Hecate geleitet mit Fackeln den Zug, der sich bei Nacht begiebt, wie auch die am Himmel sichtbaren Sterne anzeigen. Die Taube der Aphrodite und Eros (mit Schale, Myrtenkranz und Binde, bekannten Liebessymbolen) fliegen über dem bräutlichen Paare; Hermes (in der Chlamis und mit dem auf dem Rücken liegenden, undeutlich dargestellten Petasos, sonst ohne Attribute) sicht ihm entgegen, um es in die Unterwelt hinabzugeleiten. Nach Millingen *Uned. monum.* Ser. 1, pl. 16 ».

L. c., n. 287. « Aphrodite von zwei Eroten getragen. Vasengemälde. Millingen, *Ancient. uned. monuments* l. I, p. 13. Aphrodite auf einem Hippokampen. Th. II, taf. VI, n. 68 ». Nella destra tiene uno specchio, nella sinistra il situlus.

[1] *Denkmäler der alten Kunst nach der auswahl und anordnung* von *C. O. Müller, zweite bearbeitung* durch Friederich Wieseler, Göttingen 1854.

L. c., n. 668. « Eros und Psyche..... und ein anderer, grösserer Eros, mit Fackel und Schale oder wohl eher Kranz, wohl Hymenäos, welche ebenfalls auf sitzende Frau zueilen, ihr Gesicht nach der entgegengesetzten Seite hin zu den gequälten Schmetterlingen zückkehren ».

Dal Lenormant [1] (pl. 110) ricavo la seguente notizia di un altro monumento.

« Les deux dernières planches de ce volume représentent des bas-reliefs en marbre. Sur l'une, Hercule au repos tend sa coupe à une femme voilée qui apporte un petit vase et dans laquelle certains archéologues ont cru reconnaître Hébé (v. Finati, Mus. Borb. XIII, 51) ».

Così pure nel Baumeister [2], s. v. *Horen*, si legge:

« So auf einem Relief in Villa Albani, wo die Horen nach der fürheren Deutung zur Hochzeit des Peleus und der Thetis ihre Gaben darbringen (Abb. 759, nach Zoega, *Bassiril*, l. 52), welches jedoch jetzt wohl allgemein höchstens mit entfernter Anspielung auf diese mythologische Scene (s. unter « Thetis ») erklärt wird zu dem rechter Hand sitzenden Brautpaare der Jüngling ist heroisch nackt, nur die Clamys deckt seinem Unterleib, die Braut vollständig auf römische Weise verhülltreten Hephaistos und Athena oder, um romisch zu reden, Vulcan und Minerva heran und bringen dem Bräutigam kriegswaffen zum Geschenk. Dahinter folgen die Horen, voran die des Winters, einen Hasen und eine Ente an der Stange tragend und einen Eiber (das echt italische Tier, vgl. Hor. sat. II, 2, 89), hinter sich schleppend ; dann die des Frühlings mit einem Blumenkorbe und einem Ziegenböcklein ; darauf der Sommer mit Blumengewinde ; endlich der Herbst mit Trauben und Früchten im Gewandbausche. Sie bringen den Eheleuten also den materiellen Jahressegen. Der dahinter schreitende Knabe, welcher sich eben unwendet, um seine Fackel zu putzen, damit sie heller auf lodern, wird für Hesperos oder Hymenaios gehalten, der Jungling hinter ihm für Komos, den Vertreter der Festlust mit

[1] *Chefs-d'œuvre de l'art antique*, deuxième série, texte par. M. F. Lenormant sous-Bibliothécaire de l'Institut, Paris 1867.

[2] A. Baumeister, *Denkmäler der klassischen Altertums*, München und Leipzig, druck und verlag von R. Oldenbourg 1884.

Fackel und Weinkanne, oder auch für einen Wasserträger (mit Bezug auf das Brautbad). Die grösste Schwierigkeit aber macht die letze rückwärts gewendete weibliche Figur, welche ein geflügelter Eros fortzudrängen scheint ».

E nell'opera pregevole dei sigg. Daremberg e Saglio (*Dict.* v. Hymenaeus) il ch. sig. J. A. Hild scrive:

« Le sarcophage de la ville Albani qui représente ou les noces de Pélée ou celles de Cadmos et d'Harmonia [1], nous montre, derrière les Horae apportant aux mariés leurs dons, Hymenaeus couronné de fleurs, portant une longue torche sur l'épaule gauche et dans la main droite une hydrie qui rappelle l'eau pure avec laquelle il était d'usage de faire des lustrations sur les jeunes mariés [2] ».

Ed anche una pittura murale di Pompei: l'arrivo d'Io a Canopo, descritta dal Quaranta [3] merita d'essere ricordata. « Dietro alla cennata donna star ne veggiamo in piedi altre due: la prima è coronata di fronde tuttochè una calantica le ricopra i capelli, l'altra gli ha inghirlandati ma sciolti in vago errore. Quella tiene un sistro nella dritta mano, ed un caduceo nella manca, ed oltre a ciò un secchietto pel cui manico passò un braccio; questa nella destra mano tiene pure un sistro, ed una lancia nella sinistra. Amendue queste figure par che festeggino l'arrivo d'Io ecc. »

E qui torna opportuno ricordare i versi di Ovidio [4]:

... O virgo Iove digna, tuoque beatum
Nescio quem factura toro, pete, dixerat umbras
Altorum nemorum, et nemorum monstraverat umbras
Dum calet, et medio sol est altissimus orbe.

La situla apparisce anche in altre dipinture di Pompei.

« Ces tableaux, scrive il Winkelmann [5], qui offrent des petites figures d'un très-beau fini, semblaient encore faire désirer

[1] Muller-Wieseler, *Denkmäler* II, tab. 75, n. 961 et souvent ailleurs; cf. *Archaeol. Zeit.* 1866. p. 262.

[2] Cf. Poll. III, 43; Hesych. λουτροφόρος et λιβύας; Eustath. *Il.* XXIII, 14'; Schol. Eurip. *Phoen.* 347. Pour les représentations, collect. Sabouroff, tab. 58 et 59.

[3] V. *Museo Borbonico* vol. X, tav. II, p. 1 bis e segg.

[4] *Metam.* Lib. 1 v. 589 segg.

[5] *Histoire de l'art chez les anciens,* t. II § 25 p. 135.

des morceaux d'une touche plus libre et d'une manière plus hardie. Ce désir a aussi été rempli par deux tableaux qu'on a découverts à Pompeia dans une grande chambre derrière le temple d'Isis, et qu'on a exposés dans le cabinet d'Herculanum. Les figures en sont moitié grandes comme nature, et représentent l'histoire d'Isis ou Io. Dans l'un, Io, caractérisée par deux cornes sur la tête, est représentée nue, avec sa draperie rabattue jusqu'aux cuisses. Elle est assise sur l'épaule gauche d'un Triton ou de Prothée, qui la soutient de la main gauche. Io se soutient aussi de la main gauche, pendant qu'elle présente la droite à une belle figure de femme entièrement drapée, qui la lui serre, et qui de l'autre tient un serpent court dont le cou est enflé. Cette figure, assise sur une base, a derrière elle un enfant qui joue avec un vase, nommé *situla*. On voit encore derrière la même figure un jeune homme debout, l'épaule gauche découverte, et qui représente probablement Mercure ; car il tient de la main droite élevée un sistre et de la gauche un caducée, avec un très-petit vase, ou *situla*, suspendu au poignet de la même main. Une quatrième figure, debout comme Mercure, et drapée de blanc comme les autres figures, à l'exception du Triton, tient pareillement un sistre de la main droite et une petite baquette de la gauche. Le Triton, ou le dieu Prothée, sort de la mer, ou du Nil derrière des écueils qui sont comme blanchis par l'écume des flots. A gauche on voit un crocodile de couleur d'acier, et à droit un Sphinx sur une espèce de piédestal ».

Ricordo anche le seguenti pitture che si ammirano nel Museo Nazionale di Napoli.

N. 9319, LVI. Genio alato con coppa e fiaccola.

N. 9325, LVI. Genio alato: nella s. fiaccola, nella d. la situla.

N. 9342, LVII. Genio alato con piatto con doni nella s. e nella destra bicchiere.

N. 9922, LXXXIV. Genio alato con manto rosso con poculo nella destra e fiaccola nella sinistra.

N. 9232, XLVII. Genio alato col ritone e la situla.

Qui trovano pure luogo alcune pitture murali che ricavo dall'opera del Prof. Sogliano: *Le pitture murali campane scoverte negli anni* 1867–79.

I DIPINTI SACRI ROMANO-CAMPANI.

I Lari.

12. Reg. VII. Is. 15ª, n. 12; cucina. A. 1.60. L. 1.14. Nel mezzo sta l'altare di fabbrica, sporgente dal muro in forma semirotonda e imbandito delle solite frutta non più riconoscibili. Intorno all'altare si avvince un gran serpente giallo a rilievo che con la metà del suo corpo sovrasta ad esso. Al di sopra vi sono i due Lari col *rhyton* e con la *situla*..... p. 91.— Bull. Inst. 1873 p. 236. Fiorelli *Descr. Pomp.* p. 313.

13. Reg. VII. Is. 15ª, n. 7; cucina. A. 0.85. I due Lari coronati e vestiti di tunica e pallio, col *rhyton* e la patera; di essi quello a dr. è in gran parte distrutto: in mezzo un' ara ardente, ai cui lati stanno due figure, l'una a dr. virile, l'altra a sin. muliebre, con lunghe chiome, che stendono entrambe una mano sull'ara, e delle quali la virile tiene nella sin. un'*acerra*. Al di sotto al serpente che si avvicina all'altare.— Fiorelli, *Scav. di Pomp.* p. 105, n. 19; *Descr. Pomp.* p. 311.

14. Reg. IV. Is. 13ª, n. 2; angolo nord-est del peristilio. Edicola fatta a guisa di tempietto che mostra sulle pareti i Lari (n. 0.48), i quali dal *rhyton* fanno zampillare il vino nella *situla*.— *Gior. scav. Pomp.* n. 3.111, p. 50. Fiorelli, *Descr. Pomp.* pag. 423.

15. Reg. 1, Is. 3ª, n. 30; viridario. Abbastanza danneggiato.

Genio familiare e Lari.

16. Reg. IX, Is. 3ª, n. 13; bottega. A. 0.80. L. 1, 20.

17. Reg. VII, Is. 3ª, n. 13; cucina. A. 0.59. L. 2.07.

19. Reg. I, Is. 1ª, n. 2; bottega.

20. Reg. V, Is. 2ª, n. 13; bottega. Molto distrutto.

21. Reg. IX, Is. 6ª, n. 4; cucina. A. 0.55 (*rhyton* e *patera*).

22. Reg. IX, Is. 2ª, n. 16; cella penaria (?) A. 1.30. L. 1.34; (*rhyton* e *situla*).

23. Reg. IX, Is. 2ª, n. 17; cucina. Svanito del tutto.

24. Reg. VIII, Is. 8ª, n. 10; cucina. Mal conservato.

25. Reg. IX, Is. 6ª, n. 3.; cucina. L. 1.32. Danneggiato superiormente.

26. Reg. IX, Is. 9ª, n. 20; *pistrinum*. A. 1.20. L. 1.57.

27. Reg. I, Is. 1ª. n. 8 : *hospitium*. Distrutto.

28. Reg. VI, Is. 14ª, n. 39; cucina sotterranea. A. 1.30. L. 1.87.

29. Reg. I, Is. 3ª, n. 24; peristilio. Svanito quasi completamente.

30. Reg. VII, Is. 3ª, n. 11, 12; cucina. L. 2.31. Danneggiato superiormente.

Lari e Penati.

32. Reg. IX, Is. ad oriente dell' Is. 5ª, n. 1... si vedono i Lari, ciascuno fra due alberetti, nel solito atteggiamento di far zampillare dal *rhyton* il vino nella *situla*.

33. Reg. IX, Is. 7ª, lato ovest; dirimpetto ai n. 17, 18 dell' Is 2ª. A. 2.15. L. 3.50.

Fra i due Lari, che dal rhyton fanno zampillare il vino nella *situla,* vedesi il Genio con patera e cornucopia innanzi ad un' ara ardente, dietro a cui è in proporzioni minori un tibicine, che suona la doppia tibia. In alto sono sospesi due festoni di frondi, su i quali appariscono a sin. il busto della Luna con nimbo, luna falcata sulla fronte e flagello, e a dr. quello del sole, che ha pure nimbo radiato intorno al capo e flagello. Al di sotto è un altare ornato nel mezzo di tre teste di Medusa, al quale si avvicinano dai lati opposti due serpenti. *Bull. Inst.* 1871 p. 199. Fiorelli. *Scav. di Pomp.* p. 104. n. 3.

35. Reg. IX, Is. 5ª, n. 2; nella breve fauce che mena al *porticum* n. 22. A. 1.58. 1.06. 356. Reg. VII, Is. 7ª, n. 5.

Amore cavalcando una pantera, e portando il ritone nella sin. — Fiorelli, *Scav. di Pomp.* p. 124 n. 200.

303. Reg. VII, Is. 15ª, n. 3; *oecus* a sin. dell' androne.

(Eros) veduto di spalle, con patera nella dr. — *Bull. Inst.* 1872, p. 197. Fiorelli *Scav. di Pomp.* p. 123 n. 189 : *Descr. Pomp.* p. 309.

304. Reg. VII. Is. n. 29 : exedra.

Due Eroti con patera. — *Bull. Inst.* 1868 p. 43. Fiorelli, *Scav. di Pomp.* p. 123 n. 181 : *Descr. Pomp.* p. 207.

305. Reg. I, Is. 3ª n. 29 : tablino.

Con la patera e le infule. — *Bull. Inst.* 1873 p. 238. Fiorelli, *Scav. di Pomp.* p. 122 n. 174.

306. Reg. IX, Is. 2ª, n. 27: triclinio.

(Eros) con patera nella sin. ed urceo nella dr. — *Giorn. Scav. Pomp.* n. l. II, p. 11. Fiorelli *Scav. d. Pomp.* p. 124, n. 198. *Descr. Pomp.* p. 390.

321. Reg. VII, Is. 7ª, n. 10; primo cubicolo sul lato ovest dell'atrio. (Eros) con calathus e fiaccola. — Fiorelli, *Scav. di Pomp.* p. 123, n. 284.

401. Reg. VII, Is. 7ª, n. 6; primo *oecus* sul lato est del peristilio. A. 0. 2S. L. 0. 76. Quasi distrutto.

Due coppie, composte ciascuna di un Erote e di una Psiche, stanno d'incontro. Per la grande corrosione dell'intonaco non si distinguono le loro movenze; sembra però che gli Eroti ricevano qualche cosa dalle Psichi. Alla estremità sin. evvi una tavola (?), innanzi alla quale si piega un Erote con coppa nella d., forse per raccogliervi qualche liquido, che stilla dalla tavola. — *Bull. Inst.* 1871 p. 234 e 1872 p. 130 e *Gior. Scav. Pomp.* n. s. 11, p. 371. *Arch. Zeit.* 1873, taf. 3. Fiorelli, *Scav. di Pomp.* p. 126, n. 223; *Descr. Pomp.* p. 244.

Del pari ricordo le seguenti che rinvengo nella Relazione del Fiorelli [1].

17. Lare vestito di tunica e pallio, ed avente tra mani il ritone e la secchia, che sta in piedi sulle spire di un serpente, con l'altro Lare svanito (R. VII, 1, XII, tv. VII, n. 28 f.) HLB. 38.

20. I due Lari col ritone e la situla, ai lati una nicchia ornata di fiori; sotto è un serpente accosto all'ara (R. I, I, III, tv. XII, n. 30 c).

Genio familiare e Lari.

29. Genio familiare col cornucopia e la patera, presso di un'ara, che a sin. ha il tibicine in atto di suonare, ed un camillo con l'urceo e la patera: ai lati stanno i Lari col ritone

[1] *Gli scavi di Pompei dal 1861 al 1872. Relazione al Ministero della P. I.* di Giuseppe Fiorelli, Napoli 1879.

e la situla, e sotto un serpente che si avvicina all'altare (R. IX, I, III, tv. XI, num. 9-10 a) *Giorn. Pomp.* II, 134. *Bull. Inst.* 1871, p. 207).

31. Genio familiare con cornucopia e patera, libando su di un' ara cui è involto un serpe; avanti è un camillo, che porta il disco ed un volatile simile a gallo, ed incontro il tibicine quasi poggiato all'altare. Stanno ai fianchi i Lari, uno dei quali a metà svanito, col ritone e la secchia; e sotto i due serpenti, che si avvicinano ad uno sporto di fabbrica su cui è il frutto del pino, e di mezzo ad essi un uomo con anfora sulle spalle, che si curva a vuotarla in un grande dolio: sopra questa figura leggesi HERMES (R. 1, I, n. 8).

Lari e Penati.

34. I due Lari col ritone e la situla, stanno aggruppati presso di un altare, avendo ai lati, da un lato Giove poggiato allo scettro e con l'aquila in mano, dall'altro Minerva con galea, scudo e lancia, l'egida sul petto, e la civetta ai piedi. Sotto è un serpe presso l'ara (R. VII, I, II, tv. IX, II, 14, I). *Bull. Inst.* 1868, p. 16, HLB. 60 [h].

35. I due Lari col ritone e la situla ai lati di Vesta, che velata e sedente, poggia i piedi ad un suppedaneo, e tiene il cornucopia in una mano, nell'altra la patera, libando su di un'ara; dietro al suo trono è la parte anteriore dell'asino, e sotto l'altare co' serpenti (R. VII, I, XII, tv. VII, n. 11. d). HLB. 61.

E così pure nel Bullettino dell' Instituto trovo altre dipinture, e fra queste:

» 17, muro di fondo a d: Amore verso sin. con veste come 16 e anelli ai piedi, non alle mani. Rivolge indietro (a d.) la testa coronata di foglie e porta nella d. alzata un piatto o basso canestro con fronde e fiori, nella sin. abbassata una secchia (Scavi: Reg. V, isola 2ª. Mau, *Bull. dell' Inst. di Corr. Arch.* 1885 p. 167).

19. 20, nel muro di fondo; 19 a sin. Amore che nella sin. porta un piatto, nella d. stesa indietro la situla.

21. 22. nel muro d.; 21 a sin. Baccante, che nella sin. porta la situla, nella d. protesa una ghirlanda che s' inarca so-

pra la testa ». (Mau, *Scavi di Pompei, Bull. dell' Inst. di Corr. Arch.* 1884 p. 107).

Importantissima è poi quest'altra pittura descritta da Ennio Quirino Visconti [1].

« Me trouvant à Naples en 1776, et parçourant avec des regards avides les peintures antiques sorties des fouilles d'Herculanum et de Pompeïa, je m'arrêtois plus particulièrement sur celles qu'on n'avoit pas encore publiées. Je fus frappé à la vue du fragment d'un ancien tableau exécuté sur l'endroit d'un mur, soit à la simple fresque, soit par le procédé réuni à celui de la peinture encaustique [2]. Parmi les figures que ce tableau représente, et qui sont à peu près d'une proportion de demi nature, la première qui attira mon attention fut celle que l'on voit debout sur la gauche du spectateur, en habit militaire, et dont la physionomie ressemble à celle de Scipion l'Africain l'ancien. Le sujet du tableau me parut être un festin nuptial. La couleur presque noire de quelques figures et le contraste bien marqué de la carnation extrémement brune de l'homme et du teint de la femme, placés l'un près de l'autre sur un de ces lits dont les anciens se servoient pour prendre leurs repas, me parurent indiquer que la scène se passoit en Afrique, et que le principal personnage étoit un Africain. Je n'ésitai pas alors à reconnaître dans cette peinture le festin nuptial de Massinissa et de Sophonisbe, célébré à Cirta dans le palais de Syphax.

« Ayant fait prendre un dessin exact du tableau, un examen plus attentif et plus détaillé n'a fait que confirmer mon premier jugement : ainsi j'ais fait graver cette intéressante peinture comme le seul monument authentique par le quel on puisse reconnaître les portraits de Massinissa et de Sophonisbe.

« Le lieu de la scene est une salle au rez-de-chaussée donnant sur un jardin, et dont le plafond est soutenu par des colonnes. On peut la regarder comme un *triclinium*, ou salle de festin.

« La porte qu'on voit à travers une fenêtre est ornée de festons formés de branches de laurier ou de quelque autre arbre

[1] *Iconographie Grecque* par Ennius Quirinus Visconti, Milan 1826.

[2] M. Fea, dans ses notes à l'*Histoire de l'art* par Winckelmann (liv. XI, c. 1, § 2, de l'édition de Rome) a fait mention de cette peinture inédite d'après les renseignements que je lui en avois donnés.

de bon augure, ainsi qu'il étoit d'usage dans les fêtes nuptiales des Grecs [1], dont les rites s'étoient solemnisées par des banquets somptueux même chez les Carthaginois [2], qui avoient emprunté des nations asiatiques l'usage de ce coucher sur des lits pour se mettre à table. La salle est ornée de statues placées dans les entre-colonnements; la statue d'Apollon est représentée comme étant de bronze doré; l'autre statue, qu'on suppose de la même matière, est d'une teinte verdâtre. Les nouveaux mariés sont à demi-couchés sur le même lit: l'homme, dont le teint est très brun, a la tête ceinte du diadême royal: ce diadême est blanc, tel que le portoient, à l'exemple des rois grecs successeurs d'Alexandre, les rois qui régnoient dans ces contrées au temps des guerres puniques, et tel que Syphax le portoit lui-même.

« La reine, dont la beauté frappe les yeux par l'éclat de son teint, par la régularité de ses formes, par la grace de sa pose, a un bandeau pareil autour de la tête; elle tient dans sa main droite une coupe d'argent, et paroit attendre qu'on la remplisse; un brasselet d'or entoure son poignet, et une bague orne le doigt anulaire de la main gauche. Le roi d'une taille fort avantageuse, a l'air troublé, de sa main droite il serre son épouse contre son sein; le geste qu'il fait de sa main gauche est celui d'un homme qui s'excuse: ses yeux sont fixés sur le Romain qui s'approche d'un air imposant et sévère. Deux jeunes femmes, dont l'une semble être une négresse, sont après de la reine; un esclave presque nu et d'un teint très brun est dérrière le Romain, dans l'action d'apporter des fruits sur un plateau rectangulaire. Des tapisseries, *auloca*, sont tendues autour du lit suivant l'usage » (Visconti l. c. tom. III, p. 411 e seg.).

Fin qui la descrizione dell' illustre archeologo. Io però credo farla seguire da un passo di Livio ben importante: « . . . . . et mixtum in poculo ferre ad Sophonisbam iubet, ac simul nuntiare Massinissam libenter primam ei fidem praestaturum fuisse, quam vir uxori debuerit. Quoniam arbitrium eius qui possint, adimant, secundum fidem praestare, ne viva in po-

[1] Catulle, *Argonaut.* V, 294; Juvenal, Sat. VI, v. 79.
[2] Justin, liv. XXI, c. 4.

testatem Romanorum veniat. Memor patris imperatoris patriaeque et duorum regum, quibus nupta fuisset, sibi ipsa consuleret. Hunc nuntium ac simul venenum ferens minister quum ad Sophonisbam venisset, « Accipio, inquit, nuptiale munus, neque « ingratum, si nihil maius vir uxori praestare potuit. Hoc ta- « men nuntia, melius me morituram fuisse, si non in funere « meo nupsissem ». Non loquuta est ferocius, quam acceptum poculum, nullo trepidationis signo dato, impavide hausit [1] ».

Credo utile infine ricordare una fonte tratta dalla numismatica.

Anche nelle monete della famiglia Cassia descritte dal Morelli è raffigurata la situla.

Tab. 1, I. VESTa Quintus CASSIVS. caput deae Vestae velatum.

Templum Vestae rotundum, cum statua deae eiusdem in summo fastigio, in medio templi sella curulis est; a lateribus hinc est inde urna, et tabella inscripta A. C.

.....Urna longior, in summo amplior, et circa orificia ansulas habens, plane ita in denariis cernitur, ut a Morellio depicta est; quod non monerem nisi hac quoque in parte, quod et saepius per negligentiam fit, aliorum delineationes a vero aberrare cernerem. Fuit illa urna recipiendis suffragiorum tabellis, quam sitellam nuncupat Cicero in Orat. pro Cornelio p. 1292 ad Gron. *Dum tabellae diribentur, dum sitella defertur: dum aequantur sortes: dum sortitio fit.* Ab altera templi parte tabella ponitur inscripta *A. C.* id est *Absolvo. Condemno* [2].

Ma altre fonti credo indispensabile esaminare.

Appresso i Romani è anche attribuita all'acqua la virtù di purificare. Essa ha quindi importanza nelle cerimonie sacre. E per non fare dell'inutile erudizione riporto ciò che scrisse il Jordan:

« Der tägliche Gebrauch von Wasser für die Säuberung des

[1] T. Livii lib. XXX, cap. XV.

[2] *Thesaurus Morellianus sive Familiarum romanarum numismata omnia diligentissime undique conquisita* a celeberrimo antiquario Andrea Morellio, Amstelaedami 1734 pag. 76 e seg. Richiamò la mia attenzione su questa moneta l'insigne archeologo Dottore Carmelo Mancini.

Tempels versteht sich von selbst: zum Überfluss sagt Plutarch (Numa 13) καθ' ἡμέραν. Die bekannte Vorschrift *aquam iugem vel quamlibet praeterquam quae per fistulas venit* bei den heiligen Handlungen zu gebrauchen hat Festus 161[a], bewahrt und demgemäss reinigen die Vestalinnen die Brandruine des Kapitols *aqua e fontibus amnibusque hausta:* Tacitus *hist.* 4, 53.

« Bedeutungsvoll'ist das Wasser die Vestalinnen grade so, wie für alle, die mit dum Kult zu thun haben, der Aufhag Numa's an die Vestalinnen ' fur Feuer und Wasser zu sorgen ', ist ein klägliche Erfindung. Doch man wird die Zeichen deudenter nicht bekehren [1] ».

Ed ecco i citati luoghi di Plutarco e di Tacito;

ἔτε δὲ χρῆναι Μούσαις καθιερῶσαι τὸ χωρίον ἐκεῖτο καὶ τοὺς περὶ αὐτὸ λειμῶνας, ὅπου τὰ πολλὰ φοιτῶσαι συνδιατρίβουσιν αὐτῷ τήν δὲ πηγὴγ, ἣ κατάρδει τὸ χωρίον, ὕδωρ ἱερὸν ἀποδεῖξαι ταῖς Ἑστιάσι παρθένοις, ὅπως· λαμβάνουσαι καθ' ἡμέραν αγνίζωσι καὶ ῥαίνωσι τὸ ἀνάκτορον. — Praeterea locum istum et prata, ubi secum Musae frequenter convenirent atque communicarent, deabus istis, et fontem quo locus is rigatur, Vestalibus conservandum, ut quotidie inde haurientes, aspergerent ea purgarentque fanum (Plutarco, *Numa* XIII).

Ed ora il bellissimo brano di Tacito: « Curam restituendi Capitolii in L. Vestinum confert, equestris ordinis virum, sed auctoritate famaque inter proceres. Ab eo contracti haruspices monuere « ut reliquiae prioris delubri in paludes aveherentur; templum iisdem vestigiis sisteretur: nolle deos mutare veterem formam ». Undecimo kal. Iulias, serena luce spatium omne, quod templo dicabatur, evinctum vittis coronisque ingressi milites, quis fausta nomina, felicibus ramis: dein virgines Vestales, cum pueris puellisque patrimis matrimisque, aqua e fontibus amnibusque hausta perluere. Tum Helvidius Priscus, praetor, praeeunte Plautio Aeliano pontifice, lustrata suovetaurilibus area, et super caespitem redditis extis « Iovem, Iunonem, Minervam, praesidesque imperii deos » precatus, « uti coepta prosperarent, sedesque suas, pietate hominum inchoatas, divina ope adtollerent »,

[1] *Der Tempel der Vesta und das Haus der Vestalinnen* von H. Iordan, Berlin 1886 p. 63, nota 1. *Der Dienst im Hause.*

vittas, quis ligatus lapis, innexique funes erant, contigit » (C. Cornelii Taciti, *Historiarum* lib. IV, 53).

Nè debbono dimenticarsi due altre fonti; una tratta dallo stesso Plutarco, l'altra da Ovidio. « Perchè si comanda alla novella sposa che tocchi il fuoco e l'acqua? Forse perchè in questi, come elementi e principî, si riconosce il maschio e la femmina, e l'uno d'essi dona i principî al moto, e l'altra ha proprietà di suggetto e materia? Ovvero perchè il fuoco purga, e l'acqua lava, e conviene alla sposa si mantenga sempre sincera e casta? O perchè siccome il fuoco senza l'umore risecca e non nutrisce, e l'acqua senza il calore è sterile e oziosa, così il maschio e la femmina scompagnati riescono vani e non operanti, ma la congiunzione del maritaggio dona perfezione al commercio della vita? O perchè non si deono i maritati giammai abbandonare, anzi accomunar tutte le fortune, ancorchè non fussero per aver comune altro bene che il fuoco e l'acqua? » [1].

Ed ecco il luogo di Ovidio:

An, quia cunctarum contraria semina rerum
Sunt duo discordes, ignis et unda, Dii,
Iunxerunt elementa patres; aptumque putarunt
Ignibus et sparsa tangere corpus aqua?
An, quod in his vitae causa est; haec perdidit exsul;
His nova fit coniux: haec duo magna putant? [2]

Ma si sono rinvenuti dei vasi nei quali si può riconoscere il *situlus argenteus?* Ho creduto utile esaminare sul proposito, fra le moltissime, l'opera di H. Thédenat et A. Héron de Villefosse: *Les trésors de vaisselle d'argent trouvés en Gaule,* pubblicata nella *Gazette archéologique fondée par Fr. Lenormant et J. de Witte,* année 1887. Vi si parla di secchietti d'argento.

« Dans ces trois pièces les ornements abondent; mais ils sont incontestablement marqués de la tare qui déprécie les œuvres des basses époques de l'art antique. Ce déchet semble se faire moins sentir dans le petit seau d'argent que dans les deux autres pièces; et pourtant tous les trois ne laissent aucun doute,

[1] *Opuscoli di Plutarco* volgarizzati da Marcello Adriani, XX *Cagioni d'usanze e costumi romani* I.

[2] P. Ovidii Nasonis, *Fastorum* lib. IV vers. 787 e seg.

ni par l'origine gréco-romaine, ni sur la période de décadence à laquelle on doit les attribuer.

« Tout porte à croire qu'il faut les ranger parmi les produits de cet art exubérant, mais non point encore difforme, qui, vers les derniers temps du paganisme, cherchait parfois à se rattacher aux traditions classiques de la Grèce. En voulant alors trop bien faire, on laissait voir de toutes parts les subtilités prétentieuses de la corruption et les faiblesses d'une exécution molle et relâchée.

« ...Sur la *situla* on voit trois scènes de mythologie érotique, à savoir : Hylas ravi par les nymphes du fleuve Ascanios, Daphné surprise dans son bain par Apollon accompagné de Cupidon armé d'une torche enflammée, et enfin Léda embrassée par le cygne de Jupiter, que l'amour soutient sur son dos [1] ».

E in altro luogo: « Nous avons mentionné plus haut un seau en argent trouvé a Herculanum ; Winckelmann le decrit ainsi : – Je me rappelle un vase en ovale et formé comme un petit seau ; il est d'argent et muni d'une anse ; sur ce vase, si je ne me trompe, était représenté en rélief Hylas enlevé par les Nymphes quand Hercule l'envoya puiser de l'eau [2] ».

Nella detta opera sono indicati anche i luoghi in cui si sono rinvenuti simili vasi di argento. Essi sono :

« Pompéi — En mars ou avril 1835 trouvaille, dans une maison, de quatorze vases en argent [3] ; plusieurs sont décorés de bas-reliefs avec sujets figurés... A cette trouvaille appartiennent les deux belles coupes, en forme de canthare, publiées dans le *Museo Borbonico* [4] et représentant des Centaures et des Centauresses sur lesquels sont montés de petits Amours.....

Vase en forme de canthare ; de chaque côté un Amour monté,

[1] Ce seau a été dessiné et expliqué par Raoul Rochette, *Choix de peintures de Pompéi*, p. 199 ; par Koehne, dans les *Mémoires de la Société archéologique de Saint Pétersbourg*, L. 1 p. I, 1, et enfin dans les *Antiquités du Bosphore cimmérien conservées au Musée de l'Ermitage impérial*, 854, I, 1, p. 1, XXXIX.

[2] *Lettres sur les decouvertes d'Herculanum* p. 9. 60.

[3] *Bull. dell'Instit. di Corrisp. archeol.* t. VII (1835) p. 38 ; Annali, t. X (1838) p. 177, 17 . Bernardo Quaranta, *Di quattordici vasi d'argento dissotterrati in Pompei* nel 1835, Napoli 183 . in-4°.

[4] Tom. XIII, pl. 49. *Due vasi d'argento dissotterrati in Pompei.*

l'un sur un lion, l'autre sur un taureau; dans le champ, masques, vases, thyrses, etc [1].

« Moldavie. — Coupe de l'époque de Septime Sevère, trouvée en 1837; on y voit figurés les amours de Jupiter et de Leda, d'Apollon et de Daphné, et l'enlèvement d'Hylas par les Nymphes » [2].

Merita qui esser ricordata anche una tazza d'argento descritta dal Reinach (pl. XXXVIII):

1. Tasse à deux anses, avec ornements gravés et dorés. Le motif de la guirlande se retrouve pl. IX.

1. Découverte avec le n. 5 de la pl. XXXVII et les nn. 3, 4, 5 de cette planche dans le tombeau à dalles renfermant un squelette de femme dont la tête était ornée d'une couronne de laurier en or (*Introd.* pl. LXIII). L'Ermitage possède plusieurs tasses de forme pareille. (Annali dell' Instit. 1840, tav. d'agg. B, 16: v. Reinach, *Antiquitées du Bosphore Cimmérien,* Paris Firmin Didot 1892).

Ed ora non sarà inutile tener discorso su gli arredi di argento di un'antica toeletta, scoverti sull' Esquilino nell'estate del 1793, che vennero illustrati da Ennio Quirino Visconti [3].

« Il ricco ritrovamento, egli scrive, di antichi argenti da scavo accidentale presso il monistero delle Religiose Minime sull' Esquilino venuti a luce, e per forma e per vista non m'era ignoto.... È in primo luogo da considerarsi che l'intrinseco valore di questo tesoro ascende al peso d'oncie 1029 d'argento purissimo in buona parte dorato, nel che supera di gran lunga qualunque trovato d'antichi argenti non monetati di che la storia antiquaria faccia rammemoranza. I pezzi d'argento di vetusto lavoro, e degni per la lor mole di qualche considerazione sono stati ordinariamente pezzi soli e scompagnati..... La presente argenteria all' incontro consiste non in pochi utensili, ma in un vasellamento assai numeroso, i cui pezzi, fra'quali alcuni di grandezza

[1] Museo Borbonico, t. XV. pl. XXXV.

[2] Arneth, *Die antiken Gold und Silber - Monuments des k. k. Munz - und Antiken Cabinettes* in *Wien.* p. 17.

[3] V. *Opere italiane e francesi* di Ennio Quirino Visconti raccolte e pubblicate per cura del Dott. Giovanni Labus, Milano 1817 p. 210: Lettera su di una antica argenteria nuovamente scoperta in Roma, a sua Eccellenza Reverendissima, Monsignor della Somaglia; dalla biblioteca Chigi li 18 ottobre 1793.

e d' integrità ragguardevole, han per la maggior parte connessione tra loro, e furono ab antico artefatti per esser tutti uniti a comporre una sola suppellettile, che acquista perciò il pregio di curiosità unica e singolare, da tenersi assai in maggior conto di qualsivoglia altro di monumenti argentei sinora indicati.

« I pezzi più considerabili mi sembrano a prima vista destinati al *mondo muliebre* d'una qualche illustre Romana del quarto o quinto secolo dell' era nostra, talchè potesser comodamente e convenientemente chiamarsi gli arredi d' un' antica *toeletta*.

« Il più vistoso per artifizio e per mole è fra questi utensili una cassetta d' argento (n. 1).....

« I bassirilievi che si spiccano attorno attorno da tutto l' esterno della cassetta non lascian dubbio l' uso al quale fu primieramente ordinata. Son tutti allusivi allo studio d' ornarsi, e ad una giovine sposa. Il ritratto di lei è unito a quello del marito, ambedue in mezze figure, appunto appunto così disposte come nelle immagini scolpite sovente ne' sarcofagi o dipinte nei vetri cemeteriali. Anzi, come in questi vetri medesimi, la sposa è collocata a man destra, e tien nelle mani un volume contenente, giusta la congettura del Bonarroti, i patti delle nozze o la scritta matrimoniale....

« I quattro *trapezi* che formano il pendio del coperchio rappresentan ne' bassirilievi Venere Marina colle Nereidi: un Tritone le regge innanzi lo specchio, siccome in un bel cammeo Farnesiano.... Queste immagini, che, al pari di quelle del piano, negli abiti e nei fregi son messe a oro, occupano tre lati: il posteriore (n. 4), ch' è senza dorature, offre un più curioso argomento, la *deduzione* cioè della sposa al palagio del novello marito, cospicuo per molti *toli* o cupolette, come altre fabbriche espresse in qualche medaglia *contorniata*, e sostenuto da colonne spiralmente baccellate: il qual sostegno, avendo sin da' buoni tempi dell' architettura incominciato a ricevere questo forse lezioso abbellimento, di rado nella decadenza del buono stile ne rimase privo....

« Un quarto monumento è uscito l'ultimo dallo stesso ascoso tesoro, che pel suo peso di oncie 62 d' argento non è de' men ragguardevoli: sua figura non ordinaria lo rende raro ed osservabile, nulla meno che i suoi fregi di bassorilievo (n. 22, 23,

21). È una specie di grande scodella con un manico piatto e rettangolare che si attiene ad essa in quella guisa che i manubri delle antiche patere di bronzo, o que' de' nostri tegami. Nella cavità della scodella è condotta di getto una gran conchiglia che tutta la comprende, e dentro alla quale comparisce Venere ignuda in atto di acconciarsi la chioma, assistita da due Cupidini, come quella che « geminorum mater Amorum » fu detta dall' antichità; un de' quali le presenta lo specchio orbiculare, suo non insolito attributo; l' altro il fiore o giglio, suo distintivo più erudito e più raro. Tutto l' orlo della scodella è fregiato d' un giro di piccole conchiglie: nella superficie poi superiore del manico si offre un altro bassorilievo rappresentante un giovine succinto con asta nelle mani e cane ai piedi, che non tanto dal suo carattere di cacciatore, quanto dall' esser così vicino a Venere, si dee ravvisar sicuramente pel suo diletto Adone. Intanto non vo' tralasciare che vasi di questa figura mi sembran fatti per l' uso de' bagni, e particolarmente per quella maniera di bagnarsi che gli antichi stimarono sì deliziosa, che i Greci dicevano αἰόνησιν, i Latini *perfusionem:* quando la persona non discendeva nella vasca o *labro,* ma si facea versar l' acqua tepida giù per le membra incominciando dalla cervice: metodo di bagnarsi ancora al dì d' oggi comunemente in costume per tutto il levante » [1].

Posteriormente questa argenteria fu descritta dal D'Agincourt (op. cit. vol. III, p. 135, 136):

« Le diverse parti, egli scrive, furono trovate quasi tutte in mia presenza, nell' estate del 1793, al piede di una collina vicino alla *Suburra* presso il monte Esquilino in una possessione delle religiose minime... Il pezzo principale, n. 1, è uno scrigno di argento, che sembra essere stato destinato a rinchiudere i

[1] A me però sembrerebbe che detta patera potette anche essere adoperata per l'*ablutio capitis* che nelle cerimonie nuziali si mantenne anche nei tempi di mezzo. Alla patera quì descritta è simile per la forma la trulla o mestola di bronzo che fu trovata in Roma nella vigna ove sono le due rovine di sacri edifizî dedicati ai martiri sepolti nel cimitero di Pretestato e che al p. Marchi parve battesimale e l' acquistò come un tesoro pel Kircheriano (v. De Rossi *Bull. Crist.* 1867, p. 88). Opinione divisa dal Garrucci che ritiene la mestola dovesse servire ad infondere l'acqua sul capo del battezzando (*Storia dell'Arte Cristiana* vol. VI, tav. 461, fig. 1, 2, 3). Sul proposito v. pure Garrucci, l. c. tav. 462.

gioielli, e i diversi ornamenti o mobili della toeletta di una giovine sposa.

« I bassirilievi, che si vedono sul davanti nella parte inferiore, come pure quelli del coperchio fanno allusione ad un simile uso. L'uno n. 1 offre il trionfo di Venere Marina; l'altro, n. 5, quello delle Nereidi; un terzo n. 4, nuovo nella sua composizione, mostra la sposa, che va al palazzo del suo marito solennemente accompagnata » [1].

Questo tesoro d'argenti venne anche descritto dal Böttiger, ma assai meno del Visconti egli disse [2]. Di questa collezione d'argenti fanno un semplice cenno i sigg. H. Thédenat et A. Héron de Villefosse nell'opera sopra ricordata, v. *Gazette Archéologique*, 1884 p. 231.

Riproduco qui appresso alcune delle figure dei bassirilievi dello scrigno, e propriamente quelle di che ai numeri 1 e 7, (fig. 1 e 2), nonchè quelle della patera, di che ai numeri 22, 23, 24 (fig. 3).

Credo però importante far notare i particolari della scena di che nel mentovato n. 4, la dedizione della sposa a casa dello sposo [3], scena che, a quanto mi consta, non è stata fino ad ora studiata nè descritta nei dettagli da nessun archeologo.

n. 4

Fig. 1.

Or bene nel lato sinistro n. 4 (fig. 1) essa presenta la sposa che procede fra due ancelle: quella alla sua diritta porta lo specchio.

Il gruppo a diritta è di tre persone: quella di mezzo porta lo scrigno delle gioie ed ha, alla sua destra, un fanciullo o fanciulla, ed

[1] *Storia dell'Arte dimostrata coi monumenti dalla sua decadenza nel IV secolo fino al suo risorgimento* nel XVI di G. B. L. G. Seroux D'Agincourt, Prato 1826-1829.

[2] *Sabina oder Morgenszenen im putzzimmer einer reichen römerin* von *C. A.* Böttiger Leipzig 1806. I pezzi sono così descritti: Toilettenkästchen, Salbenbehältnisse und Putzgeräthe der Römerin Asteria, aus dem vierten Iahrhunderte, im Iahre 1794 gefunden.

[3] Questo monumento che, per la prima volta, viene da me descritto, conferma l'importanza della *ductio in domum* e conforta l'assunto dell'egregio Prof. Salvioli relativamente alla stessa di che nello scritto: *La benedizione nuziale fino al concilio di Trento specialmente in riguardo alla pratica e alla dottrina italiana del secolo XIII al XVI. Arch. Giur.* LIII, p. 173 e seg.

alla sinistra altra ancella che nella destra tiene un'anfora e nella sinistra una patera. A terra, nell'angolo inferiore a destra della figura, vi è il situlo.

Nel n.7 (fig.2) è la persona che porta la face.

Nel n. 22 è la patera, che nei dettagli del centro e del manico trova luogo nei numeri 23 e 24 (fig. 3).

n. 7

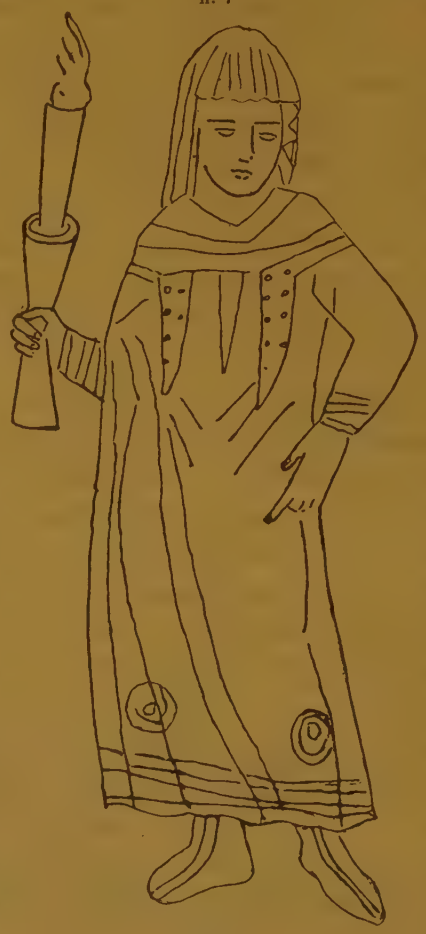

Fig. 2.

Situlus, situla, in tempi ancora più prossimi, denota il vase dell'acqua benedetta.

Così leggo nel Glossarium del Ducange: *Situlus, situla, vas aquae benedictae.* Inventar. ann. 1419 ex Tabul. Eccl. Noviom.: *Item unus Situlus cum aspergerio argentei pro aqua benedicta. Item quidam Situlus parvus mestelli ad faciendam aquam benedictam* [1].

E nel *Thesaurus* di Enrico Stephano: « Eucholog. p. 833: Σίτλαν ἤ ἐπιχύτην, χαλκὰ εἴτε κεράμεα. Ibid.: Βάλλεταε χλιαρόν ὕδωρ εἰς σίτλαν ἤ επιχύτην. 844: Φέρεται σίτλα τοῦ ἁγίου βαπτίσματος πεπληρωμένη ὕδατος χλιαροῦ.

Vita S. Theodori Syceotae Ms.: Ἀπὸ σίτλας τινὸς ἑταιρίδος υ. [2]

Ed ora altri due documenti, pria di accingermi alla critica delle fonti.

[1] *Glossarium mediae et infimae latinitatis* conditum a Carolo Du Fresne Domino Du Cange Niort, 1886 v. situla.

[2] I recipienti di acqua detti *fontes* e *canthari* dai latini e κρήναι, λουτρά, λουτῆρες, φιάλαι dai greci, solevano porsi, scrive il Garrucci, davanti alle Basiliche, perchè servissero di lavamano pei fedeli che entravano in chiesa ad orare e a comunicare ricevendo in mano il pane consacrato. Se ne ha memoria fin dai tempi di Costantino Magno, che ne pose uno nell'atrio della sontuosa basilica da esso fabbricata in Tiro (Euseb. *H. Eccl.* 1,

Il primo è la Rubrica LXX dello *Statuto politico di Chioggia* [1]. Rubrica LXX. — « Prohibemus ut nullus sponsus audeat nisi se quarto ad sponse domum accedere causa visitationis nec etiam ire vel aliquem mittere illo precedente die, *quo consuevit sibi abluere caput*, ante quam ad domum ipsius conducatur neque portare aut mittere aliqua dona ulli de domo sponse nisi tantummodo sponse, cui si voluerit mittere, mandet: neque sponsa mittere audeat aliquod munusculum nisi sponso. Si quis vel si qua contra fecerit soldos centum comuni emendat de quibus accusator habeat soldos viginti ».

Fig. 3.

Le disposizioni di che nella cennata Rubrica sarebbero state dettate nel 1272 o giù di lì [2].

L'altro documento è riferito dal prof. Salvioli [3]. « L'*ars notaria* di Raineri da Perugia, egli scrive, contiene una formola: « Qualiter mundualdus copulet mulierem viro ». Il mundualdo di Lucia « apprehendens ipsam per manum dedit et tradidit eam in coniugem Alberto.... [4]. La quale formola risponde perfettamente ai riferiti documenti e ad altri già noti pel Friuli [5] e pel Vene-

X. cap. 4), e sappiamo che simile vaso detto φιάλη da Paolo Silenziario (Cinnam. *De reb. Constant.*) fu fatto porre da Giustiniano davanti alla basilica di Santa Sofia: era di diaspro, e si vedevano d'intorno in giro dodici bocche di leone che versavano l'acqua. (V. R. Garrucci, *Storia dell'arte cristiana nei primi otto secoli della Chiesa* Prato 1880, vol. VI, tav. 427: fontes di acqua lustrale delle chiese di Africa, di Roma, di Costantinopoli, base per uno di tali vasi scoperto in Apt, p. 32-33).

[1] V. *Statuto politico di Chioggia* pubblicato dal sig. Enrico Besta nella monografia. *Gli antichi usi nuziali del Veneto e gli Statuti di Chioggia* nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche* diretta da F. Schupfer e G. Fusinato, Torino 1899 dispense 77-78 p. 205 e seg.

[2] Besta l. c.

[3] Salvioli G. *La benedizione nuziale, Arch. giur.* LIII, 173 e seg.

[4] N. 97 (*Scripta anecd. antiqu. gloss.* ecc.) II, p. 29.

[5] Prampero e altri citati nella mia storia. Anche Zdekauer, *Riv. it. delle scienze giur.* pubblicò una formola toscana.

to [1] e alla seguente formola lombarda del secolo XV: « L'una e l'altra parte ha invitado i so parenti e amisi e uno notaio o altro domanda: Madona K. te piase de tor N. qui presente per tuo legitimo sposo e marito? et dicat ter. E a ti N. te piase de tor M. per tua legittima sposa e mogera? In segno de zo voy P. la benediciti sborzandoghe una coppa ovvero zayna de vino e luy la sposerà de uno anello d'oro o d'argento secondo la legge lombarda comanda ».

Tutti questi documenti e fonti da me raccolti rappresentano tante pietruzze d'un mosaico che dev'esser composto dalla critica storica per chiarire il significato del *situlus argenteus*.

Come notai, l'interpretazione data dall'Huschke non è esatta. Ma, pria di lui, niun altro che pur ebbe agio di esaminare monumenti in cui appariva la *situla* o il *situlus* seppe attribuire a questo il vero significato.

Le numerose rappresentazioni degli antichi monumenti fermarono l'attenzione degli eruditi, ma questi non vi ravvisarono che scene nelle quali appariva il costume greco di dar vasellami tanto allo sposo che alla sposa.

Reputo opportuno ricordare in proposito ciò che scrisse il Gerhard [2]: « Ho determinato, come appartenente a *nuziali doni* una terza classe principale di queste antiche dipinture, che facilmente si riconoscono dai soggetti rappresentati relativi ad entrambi i sessi, e son degni pel loro non tenue numero che se ne faccia particolare discorso.

« Alla vista di quelle copiose stoviglie nuziali, che molte sono tra' vasellami volcenti, attici e nolani, ed anche più tra gli apuli e lucani, bisogna convenire che que' regali fossero solenni e frequenti. Ed infatti è indubitato che presso tutti i popoli di greca costumanza si dessero in dono vasellami tanto allo sposo, o per mano della sposa stessa o per mano de' di lei parenti, a guisa di gambrion [3], quanto talvolta alla donna dall'uomo, confor-

[1] An. 1344, Gloria, Mon. II, 2, 24.

[2] Odoardo Gerhard, *Rapporto intorno i vasi volcenti*, v. *Annali dell' Istituto di corrispondenza Archeologica* 1831, 1° fasc. p. 93.

[3] *Gambrion* ossia regalo fatto allo sposo da' parenti della sposa: Pind. *Ol.* VII init. Φιάλαν ὡς εἴ τις δωρήσιται νεανίᾳ γαμβρῷ προπίνων. Phot. Lex. v. κέραμον. Hesych. v. λεκανίδες ε γάμβριον.

me all' antica usanza già praticata anche da Giove verso Alcmena [1].

« Rispetto al *modo pittoresco* dei regali in discorso, è dominante il leggiadro a figure rosse, ma non ne fu escluso nemmeno l' arcaico ove la qualità del soggetto lo richiedeva, siccome nelle pompe nuziali rappresentate a somiglianza della reddita di Proserpina (215) e nelle frequenti idrie sulle quali le processioni di donne idrofore sono composte co'soggetti atletici (206). Nelle quali rappresentazioni, sempre dipinte a figure nere, d' argomento ed aspetto solenne, solea essere prescritta la forma dell' idria corintia e dell' anfora tirrena; mentre altre forme, più o meno usuali nelle rappresentazioni nuziali, in tal caso s' incontrano sempre a figure rosse, siccome la kalpis, lo stamnos, l' anfora nolana, la olpe e la lekythos.

« Accennando queste *forme,* come quelle alle quali si dee assegnare l' uso di nuziali doni, conviene osservare particolarmente il perchè alcune delle medesime più all' uomo, altre più alla donna dovessero riferirsi. L' idria corintia che solamente di gran mole s' incontra, secondo le sue più comuni rappresentazioni, dee considerarsi per modo di regola come un vaso atletico (861); ma l' uso dello stesso vaso pei servigi dell' acqua lustrale (uso manifesto per le dipinture delle idrofore) lo determina ancora un vaso muliebre, e lo rendeva adattato d' assai a ricevere quella destinazione comune ad entrambi i sessi, che si osserva in molti di siffatti vasi per l' unione d' atletici e nuziali soggetti. La kalpis, vaso acquario anch'esso, ma non mai di sì rilevante grandezza, per questa ragione si fa più speciale all'uso muliebre, e perciò nell'elegante maniera a figure rosse, comprendeva o soggetti donneschi o rappresentazioni di costumi giovanili meno solenni ».

I miei studî e le fonti da me raccolte mi mettono in grado non di comporre un rozzo mosaico, ma di presentare un disegno completo, anzi, oserei dire, la viva rappresentazione della realtà.

Dalle fonti del mondo greco e romano la *situla* o *situlus* si

[1] Vasi regalati alla donna dall'uomo, siccome da Giove ad Alcmena: favola più volte menzionata dagli antichi e già confrontata da Panofka (Kunstblatt 1825, pag. 292) sotto l'aspetto delle forme, poichè lo stesso vaso viene accennato come una kylix da Pausania e come patera da Plauto, mentre Ateneo lo chiama karchesion e un vaso dipinto lo mostra nella forma della kalpis.

presenta adoperata nelle sacre funzioni. Di vero, quant'è alla Grecia ricordo il mentovato luogo di Tucidide: πρό τί γαμικῶν καὶ ἐς ἄλλα τῶν ἱερῶν νομίζεται τῷ ὕδατι κρῆσθαι (l. c.). E l'acqua lustrale, come si rileva dal citato passo di Polluce, appare nei monumenti funebri, dalla *situla* oppure da altro vaso ch'è destinato a contenerla: ἢ ὑδρίαν, ἢ πρόχουν, ἢ κρωσσόν, ἢ κάλπιν » (v. l. c.); o nei monumenti nuziali (vasi e bassirilievi) che presentano l'idria adoperata ad attinger l'acqua alla sacra fonte Callirroe (v. l. c.), e ciò apparisce anche dalla funzione dell'acqua lustrale nelle cerimonie nuziali.

Sul proposito ricorderò ciò che scrisse il Böttiger: « Aber bei gewissen Veranlassung, als wenn z. B. eine Braut badete, war die Sache feierlicher und mit einem gewissen Gepränge verbunden, das sich selbst bei unsern deuteschen Vorfahren als, nach den Kreuzzügen des Baden Religionssache geworden war, in allerlei steifen Ceremonien zeigte, z. B. in den Badehemden, die Braut gab und empfing. So muss man denn auch auf unserer vase das Fussbad erklären, wozu ein geflügelter Knabe der schönen Braut den Fuss über einer zierlichen Bade-urne hält » [1].

E ciò che scrive il Becker [2]: « Der Begleiter des Erzählenden, welcher, die Einfalt eines der Mädchen benutzend, die Rolle des Skamander [3] so natürlich spielte, dass, als vier Tage darauf bei dem Fest aufzuge zum Tempel der Aphrodite die nunmehr Vermählte ihn unter den Zuschauern erblickte, sie, zur Amme sich wendend, ausrief: ὁρᾷς, τίτθη, τὸν Σκάμανδρον, ᾧ τὴν παρθενίαν ἔδωκα; führte zu seiner Entschuldigung an, dass in Magnesia ein junger Mann auf dieselbe Weise den Mäander vorgestellt habe: also herrschte auch dort derselbe Gebrauch ».

Appresso i Romani anche sacra è l'idria o situlo che dir si voglia. Credo opportuno ravvicinare qui le figure trovate a Pompei tra le quali quelle del Tempio d'Iside da me ricordate (v. l. c.) con le figure di due pietre incise che ricavo da un utile libro del Reinach [4].

[1] C. A. Böttiger, *Griechische Vasengemälde* I vol. p. 142.
[2] L. c. II, 367.
[3] V. l. c. del presente lavoro.
[4] S. Reinach, *Bibliothèque des monuments figurés grecs et romains. Pierres gravées des collections Marlborough et d'Orleans des recueils d'Eckhel, Gori, Levesque de Gravelle, Mariette, Millin, Stosch.* Paris, F. Didot 1895.

« Pl. 1, 9-16×12. Jaspe. *Isis* (Chabouillet, n. 2028; Respe, n. 315). Au revers, on lit: ΙΑΩ CΟΛΟΜΟΝ CΑ. ΒΑΩ (inscription gnostique) ». Ora in questa figura Iside ha nella mano destra il sistro, nella sinistra l'idria.

« Pl. 82, 1, 10-13×10. Cornaline. *Isis et Anubis* (Lafage, *Divinitées d'Alexandrie*, n. 167) ». Iside ha nella mano destra la situla, nella sinistra il sistro.

E nell'importante *Catalogue général et raisonné des camées et figures gravées* par M. Chabouillet:

2604: Bague d'or massif. Une PRASE gravée en creux, forme le chaton; sujet Isis debout, tenant d'une main le sistre, et de l'autre le *seau Isiaque*. A ses pieds, deux palmes et deux couronnes.

Quanto all'uso sacro della situla presso gli Egiziani rimando il lettore all'opera di Frider. Kopp, *Palaeographia critica* p. IV, lib. III cap. 1 *Inscriptiones Aegyptiacae* § 607. E solo mi limiterò a ricordare ciò che scrive l'Helbig: « Nel museo egizio-etrusco ho veduto per la prima volta la secchia d'argento dorato pubblicata presso Dempster *de Etruria regali* 1 tav. LXXVII, 1, LXXVIII e presso Inghirami *Mon. etruschi* III tav. XI, XX (incompletamente anche nei Denkm. d. a. K. I tav. LX n. 302) il quale monumento finora mi era sfuggito, perchè esposto in stanza riservata.... A prima vista ho riconosciuto, che le scene grafiche sopra la secchia, cioè pompe di guerrieri e di uomini e donne che portano oggetti da sacrifizio, tanto riguardo il soggetto, quanto riguardo lo stile, si raffrontano alle ben conosciute tazze d'argento trovate nelle tombe ceretane dette di Regulini e Galassi [1], ad un analogo cratere proveniente da un sepolcro prenestino [2] (W. Helbig, *Scavi e Viaggi, Viaggi in Etruria, Bull. dell'Inst. di Corr. Arch.* n. XI novembre 1879 p. 251.

È a presumere pertanto che l'uso del situlus fosse stato importato dall'Egitto in Grecia ed in Roma, poichè appunto l'Egitto, come dottamente dimostrò l'insigne Prof. Pepere, rappresenta il momento di transizione della civiltà dall'Oriente nell'Occidente [3].

[1] Ann. dell'Inst. 1876 p. 20, 202.
[2] *Mon. dell'Inst.* Vol. X, tav. XXXIII, anno 1876 p. 252, 253.
[3] *Storia del diritto, Primo periodo; Diritto dell'Oriente* p. 290.

Il ritrovarsi la situla nelle tombe [1] e nei monumenti di Pompei sopra ricordati, i citati luoghi di Plutarco e Tacito, le scene dipinte sulle situle ed anche ciò che scrisse l'Oberziner dimostrano chiaramente l'uso sacro del situlo. E tale uso trovasi conservato nei tempi posteriori.

La situla, sostituita talora dalla phiale, figura nelle dipinture dei vasi da me ricordate. Or bene non tutte quelle figure rappresentano scene nuziali, ma sempre in esse rinvengo la libazione [2], come la ritrovo nei citati monumenti pompeiani. Per me è sufficiente ch'essa si trovi nelle scene nuziali di che sopra, scene riconoscibili sotto tanti aspetti. L'abito della sposa che s'incontra nel n. 500: chitone manicato con apoptygma cinto; velo che le scende giù dal corpo dietro la schiena; cuffia aperta, orecchini, collana e braccialetti, abito ed ornamenti che si trovano in altre innumerevoli scene da me accennate; i cofanetti da *toilette*, gli specchi, le ghirlande di mirto e di lauro [3], la face [4], i rami di lauro, le decorazioni stesse dei vasi nelle quali abbonda nei fregi il lauro, ricordano pure i versi di Giovenale [5], e lo stesso Eros che prende il posto dello sposo non lasciano alcun dubbio.

[1] Sul proposito giova far parola di due frammenti d'una secchia trovata a Miannay, distretto di Abbeville, in un sepolcro dell'epoca merovingia, descritti dal Le Blant (*Mém. de la soc. des. ant. de Fr.* 1874, pag. 111) e da A. Van Robais (*Bull. de la soc. des antiquaires de Picardie*, 1875, n. 3). Tra le figure, evvi quella così descritta dal Garrucci « vi si vede Cristo stante in piedi che schiaccia il serpente, e alla sua sinistra i due progenitori, e in mezzo d'essi l'albero col serpe avviticchiato rivolto ad Eva. Sicchè il serpente che fece prevaricare l'uomo e la donna è poi schiacciato da Cristo » (loc. cit. tav. 461, n. 4).

[2] Nel *Journal of hellenic studies*, vol. 1, p. 202, trovo questo studio di Cecil Smith: *An archaic vase with representation of a marriage procession.* Ne trascrivo un brano:

.... between these two figures walks an *auletes* playing upon the double flutes: then follow four figures, one carrying an oinochoe, probably containing wine for the sacrifice, two with torches, the δᾷδες νυμφικαί (*Ar. Pan.* 1318), and two with chaplets. ecc.

E qui noto che nel periodo etrusco della Certosa di Bologna nelle singole tombe si trovò *ordinariamente* una situla insieme ad un'oinochoe (l. c.).

[3] Le corone di mirto e di lauro trovansi adoperate nelle feste nuziali. In un dipinto pompeiano figura il mirto sacro ad Afrodite v. E. Guhl e W. Koner l. c. *I. Greci* p. 6; v. n. 2, p. 71 del presente lavoro; v. anche Bötticher *Baumcultus der Hellenen*, Berlin 1857 v. pure Dr. O. Comes, *Illustrazioni delle piante rappresentate nei dipinti pompeiani*, il quale riferisce i seguenti luoghi: Virg. *Georg.* V, v, 124; Ovid. *Fast.* IV, v. 141; Virg. *Buc.* VII, v. 61, 62.

[4] V. l. c. nel presente lavoro.

[5] Ornentur postes et grandi ianua lauro (Sat. VI, vers. 80).

Or bene se si tien conto della libazione nelle rappresentazioni matrimoniali, sembra a me aver trovata la spiegazione delle parole di Paolo di che nel citato frammento.

La *situla* o il *situlus* che, per le cose dette, è reputato sacro, ed è il simbolo della virginità, vedesi adoperato appunto nelle scene di libazione, come si ha nelle dipinture pompeiane ed in quelle nuziali dei vasi da me riportati ai numeri 414, 427, 428, 546, 571, 577, 579, 599.

Nè si obbietti che alle donne era interdetto l'uso del vino [1]; imperocchè, come nota il Marquardt: « Lorsqu'on faisait des libations avec du vin, les femmes en buvaient et cependant cela leur était défendu, en général, à Rome. Serv. *ad Aen.* I, 737 » [2].

Questa consecrazione è giustificata. L'illustre Prof. Schupfer, con quella sintesi che gli è propria, così avverte [3]:

« Il matrimonio abbisognava veramente di una consecrazione religiosa, almeno secondo la coscienza del popolo, se non anche secondo la legge; e guai alle nozze che erano state contratte senza l'intervento degli Dei! Erano nozze maledette. Quando Teseo re, della Tracia, sposò Procne, figliuola del re d'Atene, nessun Dio vi avea preso parte:

. . . . Non pronuba Iuno,
Nec Hymenaeus adest [4],

e non poterono sortire un buon effetto ».

Questa consacrazione pertanto, che nei tempi più antichi potette esser una delle forme solenni e necessarie delle nozze ed

[1] A questo proposito il Vinnio scrive: Legem hanc primum a Romulo scriptam fuisse Dionysius testatur (l. 2): ubi illum ait existimasse, e vinolentia plerumque nasci stuprum, e stupro vero insolentiam.

Exactis autem regibus, legem hanc eandem per multas aetates Romae viguisse etiam Gellius demonstraret (lib. 10 cap. 23): ex quo intelligi debet, eam in XII Tabulas relatam fuisse.

Fabius pictor in Annalibus scripsit, Matronam, quod loculo, in quibus erant claves vinariae cellae, resignavisset, a sua inedia mori coactam. Cato, ideo propinquos foeminis osculum dare, ut scirent, an temetum olerent. Hoc tum nomen vino erat: unde et Temulentia appellata. Hoc igitur legis antiquae ius fuit. (v. D. Iustiniani *Institutionum* ecc. cura et studio Arnoldii Vinnii, Venetiis 1778).

[2] Marquardt, *Le Culte chez les Romains* tom. I, p. 204, n. 2, trad. par M. Brissaud, Paris 1889.

[3] Schupfer: *La famiglia secondo il diritto romano,* 1876.

[4] Ovid. *Metam.* VI, 428 e seg.

appartenere ad una di quelle forme di cui parla Servio [1], col decorso del tempo, venne rappresentata dal semplice situlus che n'era il simbolo, che, per le ragioni da me addotte, potea esser riguardato come sacro ed anche come simbolo della verginità.

La dipintura di Ercolano mirabilmente descritta da Ennio Quirino Visconti è un esempio delle nozze in cui si trova il situlus [2].

E questo, rimasto a denotare un simbolo, trovasi nei doni riferiti dal Gerhard [3] ed anche in quelli di tempi posteriori, come ricaviamo dal Cecchetti [4]:

« Fra i doni nuziali, nei quali si abbondava anche verso altri principi, v' erano forse quelle vaghe coppe che per la bellezza e per la fragilità, che superò le ingiurie di quattro e cinque secoli, sono ora in pregio grandissimo, anzi esagerato » [5].

Nè la libazione in occasione di sponsali può dirsi subito scomparsa. Le fonti da me citate lo dimostrano e la consuetudine che appare confermata nelle fonti è proprio dei Longobardi: « Conchiusi gli sponsali, era uso che gli sposi bevessero dal medesimo nappo, quasi ad esprimere la futura comunanza della vita, dopo la quale non conoscevano più ritegno, per il che la chiesa ebbe soventi volte ad opporvisi nei concili » (Schupfer, *La famiglia presso i Longobardi* p. 122 *Arch. giur.* I, 1868). E lo Schupfer riferisce il seguente brano di P. Diacono:

« . . . Illa (Theudelinda) vero consilium cum prudentibus habens, Agilulfum ducem Taurinatium, et sibi virum, et Langobardorum genti regem elegit. Erat enim isdem vir strenuus, et bellicosus, et tam forma, quam animo ad regni gubernacula coaptatus. Quam statim regina ad se venire mandavit, ipsaque ei obviam ad Laumellum oppidum properavit. Qui cum ad eam

[1] Serv. *ad Georg.* I, 31; Serv. *ad Aen.* IV, 374; IV, 214. È noto l'uso dei pagani di scolpire un gotto e una patera sui lati del piedistallo od ara, dentro alla quale, e talvolta di sotto, ponevano le ceneri del defunto: con tali strumenti di sacrifizio dichiarando consacrato quel luogo, e quel sepolcro inviolabile per religione (v. Garrucci l. c. 1 vol. p. 222, il vaso simbolico ecc.).

[2] L. c. del presente lavoro.

[3] L. c. del presente lavoro.

[4] La donna nel medio evo a Venezia note di Bartolomeo Cecchetti, p. 44 e 45.

[5] Il Lazari nella « Notizia delle opere d'arte e d'antichità della Raccolta Correr » Venezia, tip. del commercio, 1859, p. 96) descrive, come nuziale la famosa coppa muranese, del 1440, che reca la effigie di due (sposi) ed una cavalcata di donne.

venisset, ipsa sibi post aliquot verba vinum propinari fecit. Quae cum prior bibisset, residuum Agilulfo ad bibendum tribuit. Is cum reginae accepto poculo manum honorabiliter osculatus esset, regina cum rubore subridens, non debere sibi manum osculari ait, quem osculum sibi ad os iungere oporteret. Moxque eum ad suum basium erigens, ei de suis nuptiis, deque regni dignitate aperuit »[1].

Non si creda però che il *situlus* stesse a rappresentare l'acqua che la donna ricevea entrando in casa dello sposo, poichè questa non solo coll'acqua ma anche col fuoco la ricevea, epperò tale cerimonia avea luogo quando già il matrimonio era stato celebrato ed avvenuta la deductio in domum[2]: il frammento invece contempla la donazione anteriore alla celebrazione.

È pure escluso che il *situlus* stesse a rappresentare l'urna da trarre le sorti o l'auspicio che solea aver luogo nelle cerimonie nuziali; giacchè da niuna fonte risulta adoperata la *situla* o il *situlus* nell'aruspicio in occasione di nozze.

Bisogna dunque rinvenire altra spiegazione. Or bene a me sembra interpretare rettamente il frammento rimontando alla etimologia delle parole *spondeum, spondeo, sponsa, sponsus, sponsalia.*

Stando all'etimologia, Σπονδή, ἡ significa libazione, come appare dai lessici. Così nello Stefano leggiamo: « Σπονδή, ἡ, Libatio, [Delibatus, Latex, add. gl. et Σπονδαί, Liba. Pind. Istm. 5, 35]: Νεκταρέας σπονδαῖσιν ἄρξαι. Theognis 762: Ἡμεῖς δὶ σπονδὰς θεσῖσιν ἀρεσσάμενοι πίνωμεν. Aesch. Suppl. 982: Θύειν τε λείβειν θ', ὡς θεοῖς Ὀλυμπίοις σπονδᾶς. Et alibi saepius eodem numero. Soph. fr. Naupl. op. schol. Pind. Isthm. 5, 10: Διὸς σωτηρίου σπονδὴ τρίτου κρατῆρος ».

E Σπονδίον è il poculum adoperato nelle libazioni. « Σπονδίον, τό, dicitur ᾧ τὸν οἶνον ἐπισπενδουσι. Polluce [10, 65] teste, Vas (s. Crater, aut Patera), quo vinum libant in sacrificiis, aut conviviis ».

E *spondeo,* che vale in latino promettere, fidanzare, deriva proprio da Σπονδή.

[1] Pauli Diaconi l. c. cap. XXXIV. De morte Anthari regis, et de regno Agilulfi.
[2] Festus p. 87, v. facem in nuptiis; Varro ap. Servium, ad Aen. IV, 167.

Di vero il Forcellini [1] scrive : « Spondeo, spondes, spopondi, sponsum, spondere. Verbum transitiv., quod *Varr.* 6, LL. 7, a med. et *Verrius* apud *Fest.* p. 329 Müll. *a sponte* dictum putant, quod *spondere* dicatur, qui sponte, id est voluntate, promittit. Alii a σπονδή, libamen, item foedus, quod a σπένδω, libo: quod in foederibus et pactionibus libamina Diis offerebant. Hanc notationem agnoscit idem *Verrius ibid.* et magis probandam puto cum recentioribus, qui eam conferunt cum radice Sanscrita *spand* et Germanico *spenden* eiusdem significationis ».

Anche *spondere* sta per fidanzare, impalmare, promettere in isposa : *spondere puellam suam alicui,* Cic.: promettere sua figliuola ad alcuno.

Spondeum, i, n. Vox graeca, σπονδεῖον, qua significatur poculum libatorium in sacrificiis adhibitum, a σπονδή, libatio. *Apul. 11. Met.* De penetrali fonte petitum (liquorem) spondeo libat. – Recensetur inter donaria in *Inscr. in Bullett. dell' Instit. Archeol.* a. 1871, p. 56: Spondeum I argenteum et patera.

Spondeo. § 2, Praecipue in sponsalibus ; nam *spondere* dicitur pater, qui filiam alteri in matrimonium promittit (unde *sponsus* et *sponsa*) ; *promettere in isposa. Plaut. Trin.* 5. 2. 33. Sponden' ergo tuam gnatam uxorem mihi ? *Charm.* Spondeo, et mille auri Philippum dotis. Et 2. 4. 170. Nunc tuam sororem filio posco meo. *Le.* Quando ita vis, Dii bene vertant ; spondeo. Adde *Aul.* 2. 2. 78, et *Curc.* 5. 2. 74, et *alibi.*

Sponsa, ae, f. Est mulier alicui promissa in matrimonium, pacta, sperata, et nondum uxor ; *sposa, novizia,* v. spondeo § 2. *Ter. Andr.* 2. 1. 24: sponsam hic tuam amat. *Horat. 1. Ep.* 19. 21. Flebili sponsae iuvenemve raptum plorat. —

Sponsus, i, m. Est is, qui desponsus est, nondum maritus; *sposo. Cic. 2. Invent. 26. a med.* Sponsi nomen appellans identidem. *Horat. 3. Od. 2. 10.* Sponsus regius.

Sponsalia, ium et iorum, n. 2). Sunt stipulatio, seu promissio futurarum nuptiarum ; *sponsali, sposalizio. Ulp. Dig.* 23. 1. 2. Sponsalia dicta sunt a spondendo. Nam moris fuit ve-

[1] Forcellini, *Lexic. tot. Latinit.* s. v.

teribus stipulari et spondere sibi uxores futuras. *Iuvenal.* 6. 25. Conventum tamen et pactum et sponsalia nostra Tempestate paras. — 3) *Sponsalia* apud Latinos per stipulationem contrahebantur; idest per interrogationem et promissionem factas inter eum, qui daturus erat aliquam mulierem in uxorem, et inter eum, qui accepturus. *Gell.* 4. 4: Sponsalia in ea parte Italiae, quae Latium appellatur, hoc more atque iure solita fieri scripsit Serv. Sulpicius in libro, quem scripsit de dotibus. Qui uxorem, inquit, ducturus erat, ab eo, unde ducenda erat, stipulabatur, eam in matrimonium ductum iri: qui daturus erat, itidem spondebat. Is contractus stipulationum sponsionumque dicebatur sponsalia. Tunc quae promissa erat, sponsa appellabatur; qui sponderat ducturum, sponsus. Sed si post eas stipulationes uxor non dabatur, aut non ducebatur, qui stipulabatur, ex sponsu agebat. Iudices cognoscebant. Et *mox:* Hoc ius sponsaliorum observatum dicit Servius ad id tempus, quo civitas universo Latio lege Iulia data est. *Plin.* 9. 58. 1. Mediocrium sponsalium coena. *Senec.* 1. *Benef.* 9. *a med.* Decentissimum sponsaliorum genus. *Liv.* 38. 57. Sponsalibus rite factis. *Ovid.* 19. *Heroid.* 29. Dictatis ab eo feci sponsalia verbis. *Svet. Aug.* 53. Dies sponsaliorum. — 4) *Sponsalia* interdum sumuntur pro convivio sponso praeberi solito. *Cic.* 2. *Q. fr.* 6: A. d. VIII Id. Apr. sponsalia Crassipedi praebui. Huic convivio Quintus tuus defuit. *Id. ibid.* 5 scripserat, Tulliam suam Crassipedi prid. Non. Apr. esse desponsatam. Adde *Plin.* 1. ep. 9. V. loc. in *Nuptiae* § 1. ad fin. — 5) Item pro arrhis et muneribus sponsorum. *Imp. Alex. Sev. Cod.* 5. 3. 3. Pollicitatione a fratre quondam tuo sponsalium gratia facta, etc. Adde *Impp. Dioclet.* et *Maxim. ibid.* 71. 1.

Qui è opportuno ricordare ciò che scrive il Pacchioni: « La parola *sponsio,* egli dice, ci si presenta collegata con un cerimoniale proprio di tutti gli antichi popoli ariani, nel compiere qualche atto, d' importanza, il bere [1]. Questo cerimoniale è dei

[1] L. Meyer, Gr. II, *Beistimmend Schveizen.* Z. XIV, 147. Rod. Sanscr. *Skad.* - *Skand* sich gefallig machen, befriedigen. Jemand etwas anbieten *Spond* - *spondere* feierlich geloben versprechen (spend-to), *sponsus, sponsa* der die Verlobte; *sponsum* Vertrag, Verlobniss; *sponsus, sponsio, sponsor* Bürge, *sponsalis, sponsalicius* (spond tare) sponsare; correspondere, consponsos (*antiqui decebant fide mutua* colligatos). Vgl. σπενδιν = spenden, Darbringen den Göttern, σπονδή = spende Traukopfen, *libatio.* Pl. σπονδαί Bündniss.

più solenni, ma non si rannoda a formalismo religioso o ai riti sacrali, ma bensì alla coscienza di chi lo pone in essere [1]. L'etimologia della parola esclude quindi ogni stretta relazione fra gli atti propriamente detti e la sponsio [2]. Essa ci conduce invece alla constatazione di una comunanza di radici alla quale doveva corrispondere in un senso ampio una comunanza di istituti. L'etimologia di Verrio va classificata fra le molte ad orecchio degli antichi grammatici, mentre la vera etimologia attesta dell'esistenza di sponsio più nelle origini del popolo Romano. Allora non riescirà strana l'ipotesi che i Sabini e i Latini agricoltori scendendo nei giorni di mercato dalle proprie casupole nel Forum a porre in essere quel piccolo commercio che la costituzione della loro società permetteva, solessero santificare con un uso che esiste tuttora, bevendo, i contratti minori, mentre la forma solenne e pubblica della *mancipatio* offriva loro il modo di compiere sotto la tutela dello stato i più importanti ». (G. Pacchioni: *Actio ex sponsu,* in Arch. giur. 1887, p. 397 seg. V. pure Ciccaglione, *Sponsali* nella *Enciclopedia giuridica italiana*).

[1] L'epoca cui risale la radice *skand* e il cerimoniale che essa indica è di molto anteriore a quella in cui può parlarsi di riti sacrali applicati ai rapporti del viver sociale. Nella religione come in tutte le istituzioni umane un periodo di empirismo precede il periodo della sistemazione. Il formalismo religioso sorge assai di buon ora, ma è preceduto da un periodo in cui le forme sono inconscie e non prescritte; quando esse diventano tali cessano in gran parte di essere considerate religiose e passano nel campo degli usi e delle consuetudini. Se la libazione divenne in certi casi formalità sacrale, rimase certamente nel maggior numero di casi pura consuetudine, obbligante solo per forza di tradizione.

[2] Il Ballhorn Rosen, *Zur Vorgeschichte des Röm. Rechts* p. 58 collega la *sponsio* al culto di Semone Sanco, e suppone che in essa intervenisse una libazione. Diese (sponsio), dice egli, bestand in einem unter Verrichtung einer Weinlibation, mithin heiligen Versprachen, das auf eine vorgangige, der Inhalt den elben ausdrückende Frage mithin auch sonst in Form eines Eides erfolgte. Anche il Cogliolo sembra inclinato ad accettare questa teoria che unisce in un solo istituto la consuetudine della libazione solenne, e la formalità del giuramento. Egli accetta la teoria del Leist in ciò che riguarda la *sponsio* nella sua applicazione al diritto internazionale (Padellotti-Cogliolo, o. c. 78 [o]) ma nei rapporti di diritto privato crede che le più antiche convenzioni si facessero innanzi l'*Ara Maxima* di Ercole (o. c. p. 16 [u]). Pur tuttavia sembra a me che non si possa attribuire un'indole diversa alla *sponsio* a seconda della natura dei rapporti che metteva in essere. Mentre ci sembra che il Leist abbia avvantaggiato la critica ponendo in rilievo la natura originaria dell'istituto, ci sembra non si possa da essa fare astrazione venendolo a considerare nel campo del diritto privato. Quanto alla libazione cui allude il Ballhorn Rosen non ne troviamo traccia alcuna [Danz o. c. p. 1 6-108] nei testi, sicchè siamo indotti a ripudiare la sua teoria come quella che unisce un illegittimo connubio di concetti diversi.

Dagli studi da me forniti e dalle fonti citate sembrerebbe doversi piuttosto accettare l'opinione del Leist *Graeco-Italische Rechtsgeschichte,* Iena 1884 [§ 60], e cioè « che la sponsio non sarebbe che la σπονδή greca, la quale passata da prima in Sicilia, divulgatasi poi nell' Italia meridionale, sarebbe giunta nel Lazio, e dal Lazio sarebbe finalmente passata a Roma. Tale ipotesi è accettata dal Muirhed (*An introduction to the shedy of the Corpus Iuris,* Edinburgh 1886 p. 227) che la conforta con la etimologia che di *spondere* dà Verrio collegandolo collo σπένδειν greco e sull'autorità di Gaio (III, 93) che pure accenna alla derivazione greca della parola sponsio (v. Pacchioni l. c. p. 396 e seg.).

E sul proposito mi piace riportare ciò che scriveva l' Henzen nell'occuparsi dell' inventario di oggetti preziosi dati a due fani *(res traditae fanis utrisque)* nel Bullettino dell' Istituto di Corrispondenza archeologica: « A tempi più recenti, non posteriori però del primo secolo, spetta altra lapide a forma di stela (alta m. 0,95, lunga 0,52, spessezza 0,35, su base di m. 0,26), contenente l' inventario di oggetti preziosi dati a due fani *(res traditae utrisque fanis).* Non è la prima volta che simili documenti sono venuti alla luce (cf. Or. 2510; Or. Henzen 6139, 6140, 6141); ma l' inventario nemorense è di particolare importanza, facendoci conoscere più d'un oggetto nuovo, alcuni eziandio di spiegazione difficile e dubbiosa ».

L' iscrizione, riprodotta nel vol. XIV del *Corpus inscr. Latin.* n. 2215, è concepita in questo modo:

RES · TRADITAE · FANIS · VTRISQVE
SIGNA · N · XVII · CAPVT · SOLIS · I · IMAGINES
ARGENTEAS · IIII · CLVPEVM · I · ARAS · AENEAS
DVAS · DELPHICAM · AENEAM · SPONDEVM · I ·
5 ARGENTEVM · ET · PATERA · BASILEVM · ORNATVM
EX · GEMMIS · N · I · SISTRVM · ARGENTEVM · INAVRATVM
SPONDEVM · INAVRATVM · PATERA · CVM · FRVGIBVS
COLLAREM · EX · GEMMIS · BERYLLIS · SPATALIA · CVM
GEMMIS · II · COLLAREM · ALTERVM · CVM · GEMMIS
10 N · VII · INAVRES · EX · GEMMIS · N · X · NAVPLIA · II ·
PVRA · CORONA · ANALEMPSIACA · I · CVM GEMMIS
TOPAZOS · N · XXI · ET · CARBVNCVLOS · N · LXXXIIII · CANCELLI

AENEI · CVM · HERMVLIS · N · VIII · INTRO · ET · FORAS
VESTEM · LINIAM · TVNICAM · I · PALLIVM · I · ZONA · I ·
15 CVM · SEGMENTIS · ARGENTEIS · STOLA · I · VESTEM · ALTERA
LINTEA · PVRA · TVNICAM · PALLIVM · STOLA · ZONA
BVBASTO · VESTEM · SIRICAM · PVRPVREAM · ET
CALLAINAM · LABELLVM · MARMOREVM · CVM
COLVMELLA · HYDRIA · HYPSIANA · ET · LENTEA
20 PVRPVREA · CVM · CLAVIS · AVREIS · ET · ZONA
AVREA · TVNICAS · II · PRAECINCTA · ET · DISCINCTA
ET · PALLIOLVM · VESTEM · ALTERA · ALBA · TVNICA
STOLA · ZONA · ET · PALLIVM

E relativamente alle parole *spondeum I argenteum* l'Henzen nota: « Spondeum, gr. σπονδεῖον, è un vaso per le libazioni; cfr. Apuleio *Met.* II. 20. *de penetrali fontem petitum spondeo libat* » e quanto al sistro: « *sistrum argenteum inauratum*, notissimo istrumento del culto isiaco ».

E più innanzi, dichiarando la prima parte dell'inventario, che termina col v. 16:

« La disposizione dei versi nella nostra iscrizione sembra significare che qui ne finisca una prima parte; giacchè esce dalla riga la parola BVBASTO che dà principio a quel che segue. Ora, se consideriamo gli oggetti fin qui annoverati, parecchi di essi pare riferiscansi al culto egiziano della dea Iside. Ciò è innegabile riguardo al *sistrum* (v. 6): ma anche il *basileum* (5) abbiamo già detto ritrovarsi altrove attribuito ad Iside, e ad Iside Bubastide ha rapporto la corona analempsiaca nell'iscrizione summentovata d'Ostia. Sappiamo inoltre che i sacerdoti d'Iside e tutti gli addetti al culto di lei vestivano abiti di tela (cf. Apul. *Metam.* 11. 10), di modo che egregiamente possono ascriversi ad Iside anche le vesti mentovate nelle ultime linee, sia che abbiano servito a vestir l'immagine della stessa dea, sia che i sacerdoti ne abbiano fatto uso.

« Venendo alla seconda parte dell'inventario, il nome di *Bubasto* (v. 17) reca qualche difficoltà, essendo nome d'una città d'Egitto, celebre pel culto della dea da lei denominata Bubastis che unita ad Iside abbiamo veduta in iscrizione ostiense. Parimente congiunte trovansi Iside Augusta e Bubastide in una la-

pide di Oedenburg (C. I. L. III 4234), e bene adunque starebbe se ad un inventario d'oggetti sacri ad Iside qui facesse seguito un altro che ha rapporto a Bubastide. I due fani per conseguenza mentovati nel v. 1 avrebbero da riferirsi a quelle due divinità » (v. G. Henzen, Bull. dell'Inst. di Corr. Arch. 1871, p. 56 e seg.

Ma le forme religiose che accompagnar doveano gli sponsali scomparvero: ed allora rimase un ricordo dello *spondeum:* il *situlus argenteus*. Situlus, per le cose dette, rivestiva un carattere sacro o almeno ne rievocava il ricordo. Epperò, nel citato frammento di Paolo compare il *situlus argenteus:* or come spiegare la importanza di questo?

Io ritengo che il *situlus argenteus* rimase a rappresentare nè più, nè meno che l'*arrha sponsalitia*.

Ed a proposito dell'*arrha* [1] mi piace ricordare quanto scrive l'egregio Prof. F. Brandileone [2] in una dotta monografia.

« La dazione dell'*arrha* servì molto probabilmente in un primo periodo, anche in Roma come in Grecia, a rendere perfetto ed obbligatorio l'accordo [3]; nel periodo successivo però, e quando sia la vendita comune, sia gli sponsali si perfezionarono col semplice consenso, l'*arrha* fu giuridicamente riguardata soltanto come argomento dell'obbligo contratto, affinchè potesse con facilità essere provato in caso di contestazione [4]. Come *arrha*, e nella compra-vendita e negli sponsali, il compratore e rispettivamente lo sposo erano soliti di dare al venditore, e rispettivamente al padre della fanciulla, o a chi ne teneva le veci, o

[1] *Arrhae sponsaliorum nomine datae.* Cod. Iustin. V, I, 3.

[2] *Contributo alla storia della subarratio.*

[3] Cfr. i luoghi di Plauto raccolti dal Costa, *il dir. priv. rom. nelle comedie di Plauto* (Torino, 1890), p. 261 sg. e ibid. p. 365 sgg., e quelli di Terenzio indicati dallo stesso Costa, *il dir. priv. nelle comedie di Terenzio* (Bologna, 1893), p. 69. Per il diritto greco, vedi Meyer v. Schömann, *Att. Process.* (ed. Lipsius), 2, 712 sgg., Hoffmann, Beiträge zur Geschichte des griechischen u. röm. Rechts (Wien, 1870) p. 88 sgg., e Tamassia, il *Launegildo in Grecia, nell' Arch. giur.* 44, p. 365 sgg.; e pel diritto romano, v. Pernice, *Labeo I*, p. 466. Ferrini, *Sull' origine del contratto di vendita in Roma* (Modena, 1893), nelle *Memorie dell' Accad. di Modena*, vol. IX, ser. II, p. 179 sgg.

[4] Dig. XVIII, I, 35: Gaio III, 139. *Inst. Iust.* III, 23 pr.

del danaro, o anche, e molto spesso, un anello, o altro oggetto di ornamento muliebre [1].

« Nella conclusione del matrimonio però ben presto s'introdusse l'uso che l'arra data negli sponsali, invece di essere restituita allo sposo, venisse lasciata in dono alla sposa. Quest'uso anzi sembra abbia fatto sì, che come arra sponsalizia venissero a preferenza dati degli oggetti destinati a servire di ornamento muliebre. Fra questi oggetti non tardò poi molto ad essere generalmente prescelto l'anello [2], nella linea del quale, come quella che non subisce interruzione, gli antichi vedevano simboleggiata la fede costante ed inviolata [3]. E se per questo non fu raro l'uso dell'anello come arra nelle contrattazioni comuni, esso finì o insieme ad altri oggetti o anche da solo ad esser sempre dato come arra sponsalizia alla sposa, che in segno di fede se ne adornava quel dito della mano sinistra, dal quale si credeva partisse un nervo o una vena in diretta comunicazione col cuore [4].

« Adunque l'anello sponsalizio romano, che, da un lato, avea il valore giuridico dell'arra usata nella compra-vendita, valore rimastogli da quando il matrimonio non era stato altro che un caso specifico di tale contratto, possedeva, d'altro lato, anche il significato simbolico-morale di rappresentare la fede nell'osservanza dell'accordo concluso » [5].

Rimane dunque, anche per le considerazioni dell'*arrha sponsalitia* in genere, fermata la nostra interpretazione del situlus.

Ma v'ha dippiù. Nella collezione degli oggetti preziosi del Museo Nazionale di Napoli mi fu dato esaminare e studiare, mercè la gentile permissione accordatami dall'egregio Prof. Sogliano,

[1] Oltre le fonti già ricordate dall'Hoffmann, über den Verlobungsring, l. c. §§ 5 e 6, cf. Bruns-Sachau, *Syrisch-römisches Rechtsbuch,* L. 91 (pag. 25), Syr. P. 45 e 46 (p. 60 sg.), Ar. 55 e 56 (pag. 96), Arm. 57 e 58 (pag. 130 sg.).

[2] Giovenale VI, 27; Tertulliano, *Apolog.* c. 6; Isidoro, *Orig.* XIX. 32, 4, 5; Dig. XXIV, 1, 36, 1.

[3] Cfr. W. A. Lauterbachii *Tractatio iuridica de arrha,* § 61; Hoffmann, *Verlobungsring,* l. c. § 7; E. Kronecker, *quaestiones quaedam de natura arrhae in iure romano,* (Dissert. inaug. Berolini. 1874) p. 45 sg.

[4] Cfr. Macrob. *Saturn.* VII, 13; A. Gellio, *Noct. Att.* X, 10; Plinio *Hist. nat.* XXIII, 1, 4; Isidoro, *Orig.* XIX, 32, 3. Cfr. Marquardt, *Privatleben d. Römer* (1886), I, 41 sg.

[5] Sul concetto di *fides* nei rapporti contrattuali romani cfr. Douz, *Der sacrale Schutz in röm. Rechtsverkehr,* p. 127 sgg. e Pernice *Labeo,* I, 408 sgg.

un anello d'oro che già fu descritto dal Mommsen nel *Corpus Inscr. Lat.* vol. X n. 8072, 1, anello che viene a confortare sempre più la mia opinione.

Ne riproduco qui accanto la figura ingrandita (fig. 4). In questo anello dunque, che è segnato col n. 25078 negli oggetti preziosi del Museo Nazionale di Napoli, ed in cui quel *vas* viene a rappresentare il situlus, riconosco evidentemente l'*arrha sponsalitia*, e per il disegno e per le parole, viene a provare matematicamente la certezza delle mie affermazioni.

Fig. 4.

Resta dunque dimostrata esatta la interpretazione da me data del frammento che finora rimaneva oscuro, e spiegato, per la prima volta, un altro uso della situla o del situlus in una delle cerimonie più importanti del diritto privato sociale.

Avv. Alberto de Gasparis.

LE IMPOSTE INDIRETTE DI ROMA ANTICA

(Continuaz. e fine: v. fasc. precedente)

Cap. IV.

La *Vicesima hereditatium*.

Colpiva questa le eredità, in ragione essa pure, come dice il nome, del cinque per cento; e quindi chi era chiamato a succedere ad alcuno nel possesso di beni dovea per tale tassa pagare allo Stato la ventesima parte del valore d'essi [1].

Fu istituita, come tante altre, da Augusto con una delle sue leggi Giulie; e, precisamente, nell'anno 759 quando egli fondò la cassa di sovvenzione per i soldati che terminavano la carriera, cassa che fu detta *erario militare* ed alla quale appunto assegnò i proventi della nuova contribuzione [2]. Per verità, già Cesare avea pensato [3] a una tassa di questo genere, e l'avrebbe probabilmente anche stabilita, se il ferro dei congiurati non avesse troncato ogni cosa.

Comunque, Augusto ne riprende il progetto, e, prevedendo le difficoltà che l'esecuzione sua avrebbe incontrato [4] (tantopiù ch'egli intendeva secondo il consiglio di Mecenate, allargarlo, cioè stabilire una vera e regolare imposta: un *vectigal*, non un tributo), dà grande importanza appunto al fatto che già Cesare vo-

[1] Anche qui la definizione va presa nella sostanza, non alla lettera, chè allora avrebbe subito bisogno di schiarimenti e restrizioni parecchie, che verremo invece notando nel corso dello studio.

[2] Il Bouchaud (De l'impôt du vingtième, pag. 18) dice che ciò che principalmente determinò Augusto a mettere tale imposta sulle successioni fu il pensiero che non sarebbe stata di troppo grave carico al popolo, giacchè colui che tutto a un tratto raccoglie una grossa eredità, non si duole molto se deve pagare una modica somma. — Non pare che l'autore scambi qui il vero scopo della tassa con una semplice circostanza che d'un fiore ne attenuava il peso?

[3] E sembra che, almeno in parte, l'abbia anche riscossa, poichè nell'anno 711, sotto il consolato di Irzio e Pansa, il Senato approvò il progetto di Cicerone d'un tributo che Cesare medesimo, dopo il suo ingresso in Roma, avea appunto riscosso e impiegato nel ricompensare i veterani. Nè, certo, a ragione si potrebbe supporre che tale denaro abbia potuto essere l'*aurum coronarium*.

[4] Già un tentativo in proposito fatto con Antonio era abortito.

leva istituire una simile imposta, e anzi dichiara apertamente d'aver trovate tra le carte del suo padre adottivo uno scritto che ne trattava.

Assai viva fu, ciò nondimeno, l'opposizione; e siccome da senatoria, qual'era in principio, dilagò presto a minaccioso malcontento generale, Augusto, per superarla, dovette fingere d'avere smesso il pensiero di *tale* gabella, ma nello stesso tempo accennare che, in cambio, per provvedere alle risorse dell'erario, avrebbe stabilita l'imposta fondiaria, cioè l'antico tributo [1] – d'essere esenti dal quale popolo e senatori erano ben contenti –, di cui per il momento lasciava in nube il tasso, come anche il

[1] Il *tributum ex censu* si pagava in proporzione delle sostanze – di solito il due per mille, conforme alla necessità, onde talvolta fu soltanto dell'uno, tal'altra in ragione del tre, e serviva per i bisogni della guerra, sopratutto per le paghe delle milizie. Se l'erario trovavasi sufficientemente provvisto di denaro, non si ordinava il *tributum,* per cui cessò del tutto dopo il grande bottino fatto nella guerra macedonica (146 av. Cr.); e se, verso la fine della repubblica, le contribuzioni dei provinciali, che propriamente si chiamavano *stipendium,* ricevettero il nome di *tributum,* fu appunto perchè l'imposta dei cittadini era stata abolita, o, per meglio dire, caduta in disuso, perchè Roma, come a tanta distanza di tempo ancora oggidì il parlamento inglese, mai non aboliva nessuna legge, ma la lasciava cadere in disuso, ossia, una volta che una legge non rispondeva allo scopo suo, non la cancellava, nè, tampoco, la modificava, sibbene o la lasciava semplicemente sussistere o ne faceva addirittura un'altra che aggiungeva al corpo delle già esistenti. Siccome poi quella di prima non veniva più applicata, così essa cadeva in desuetudine; non si aveva insomma l'abolizione ufficiale, ma la pratica. — Un esempio di leggi o disposizioni aggiunte ad altre a scopo di queste modificare, e praticamente abolirle, troveremo anche nell'iscrizione di Palmira, di cui s'avrà a discorrere in altro capitolo, la quale, poi che appartiene a un mondo piuttosto greco che romano, ancor meglio forse ne attesta l'influenza delle tradizioni e consuetudini di Roma. Da ciò in buona parte deriva che a noi moderni il sistema fiscale dei Romani, come già ebbe a notare il Clamageran (Histoire de l'impôt en France) ci paia un *chaos,* appunto perchè le costituzioni si succedono le une alle altre nei codici di Teodosio e di Giustiniano senza che si veda chiaro il legame che le unisce – anzi talora l'una contraddice a quella che la precede – e non si abbia mai un'esposizione generale e metodica. Questo disordine tuttavia – cui cospirano anche la natura stessa della lingua latina, che, sempre flessibile, abbondante ed energica, in materia giuridica sembra invece mancare di precisione; e la ricchezza dei particolari e la mancanza di sintesi degli scritti dei giureconsulti – è più apparente che reale; e là ove si crede di non trovare che l'arbitrio e il capriccio, per poco che si approfondisca lo studio, non si tarda a scoprirvi un corpo di idee tra loro unite da rapporti logici e insieme rigorosamente intrecciate, distinzioni bene spesso sottili e vere, classificazioni naturali derivate dall'intima essenza del soggetto stesso.

La riscossione del tributo, a differenza di quello dei *vectigalia,* non veniva affidata a pubblicani, del quale fatto, che non si sia seguito anche per esso il sistema dell'appalto ma vi attendessero i *tribuni aerarii,* assai probabilmente si dovrà vedere il motivo nella più stretta sua dipendenza dallo Stato per l'*imperium.* Tale, se bene io intendo, è l'avviso del Carlowa (op. cit.) che a questo proposito fa pur rilevare, non sappiamo però con quanta esattezza, che invece dei *vectigalia* disponeva come padrone il popolo.

modo d'esazione; e, perchè non si capisse che la sua era una manovra finta, che cioè non avrebbe fatto per davvero, inviò delle persone nei campi a fare l'estimo dei terreni. E allora i senatori, atterriti dalla minaccia che cominciava ad eseguirsi, chinarono il capo, e la *vicesima hereditatium* fu approvata.

Non possediamo il testo della legge che la regolava, quindi dobbiamo argomentarlo dai cenni fugaci e sparsi che se ne trovano negli autori; d'essi uno dei più istruttivi è forse quello di Dione (Storia di Roma, LV, 25) secondo il quale questa tassa colpiva tanto le eredità che le donazioni [1], eccetto quelle che venivano fatte a parenti strettissimi o a poveri. — Non si considerava il modo dell'eredità, cioè se essa veniva *ex testamento*, oppure *ab intestato*, ma sempre, ove eredità si desse [2], l'imposta colpiva, solo eccettuando degli eredi i *liberi*, i *legitimi heredes* e i *proximi cognati* [3]; e siccome nel computo dei beni non entravano i comestibili [4], si vigilava a che non venissero fatti passare come tali, generi che non lo fossero.

Cosa assai rimarchevole, e forse caratteristica di questa gabella [5], è che tale tassa la pagarono i cittadini romani, non i peregrini, nè i soci, nè i provinciali; il che del resto era però naturale, giacchè costoro anche non godevano i vantaggi nè gli onori del *civis romanus*, ed erano già sottoposti alle altre contribuzioni.

Senza dubbio ne andarono pure esenti i cittadini di Alessandria [6], sebbene i loro diritti fossero molto prossimi a quelli della cittadinanza romana; e così dicasi dei Latini, anche nel

[1] V'ha chi sostiene che tale imposta non spettasse i legati o lasciti ma solo le eredità; però l'argomento che si adduce per infirmare la dichiarazione tanto esplicita di Cassio Dione - che, si badi, è confermata anche da iscrizioni, - e cioè che tale tassa non si trova mai detta *vicesimo legatorum* o *vices. donationum*, non è, come si vede, di molto peso. Un'egregia trattazione dei diversi *genera legatorum* (*leg. per vindicationem, l. per damnationem, l. sinendi modo relictum, l. per praeceptionem*, etc.) vedasi nel Karlowa, op. cit., vol. 2°, pag. 915 e segg.

[2] Quindi nei bassi tempi anche le chiese erano sottoposte a questa contribuzione.

[3] Plinio li dice *domestici heredes*, e Dione πάνυ συγγενεῖς e anche πάνυ προσήκοντες.

[4] Non ci occorre alla mente la disposizione legale moderna che comanda si lascino al fallito, pur nell'asta di tutti i suoi beni, gli utensili di prima necessità?

[5] Se, cioè, la *vicesima libertatis* era pagata, oltrechè dai cittadini di diritto romano, anche da quelli di diritto latino.

[6] Onde i figli di Cleopatra non pagarono nessuna tassa ereditando da Antonio.

caso che ereditassero dai Romani; di quelli di Rimini, di Volterra e degli abitanti delle altre dieci colonie latine [1]. Per la qual cosa si può ben considerare che la *vicesima hereditatium* per i cittadini di Roma o, con espressione più precisa, per coloro che avevano la cittadinanza romana, abbia tenuto luogo del tributo.

Molto probabilmente dovette appartenere a un progetto di generale organizzazione delle finanze, non foss' altro che per il grande, effettivo bisogno che queste avevano di venir regolate. Cesare, infatti, avvezzo fino da giovane a dissipare, avea esaurito il tesoro; le provincie trovavansi oramai emunte dalle guerre, e perfino i ricchi tesori dei templi d'Italia essi pure erano saccheggiati. Quindi ora che la pace era ritornata e le cose pubbliche si riassestavano, prima cura del vincitore dovette essere quella di assicurare all'erario le entrate e la quiete ai paesi dell' impero. Ed ecco che i lavori del catasto, già da Cesare iniziati, sono da Augusto con tanta lena proseguiti che poco più di vent'anni appresso possono servire di norma alle imposizioni finanziarie delle provincie; e come in queste vengono tassati i fondi, i campi, etc., così in Roma si colpiscono le eredità.

Ma torniamo più da vicino all'argomento nostro.

Com' è naturale, per conoscere i beni e le disposizioni di chi moriva, bisognava aprirne il testamento; e ciò si faceva di solito non più tardi del quinto giorno dopo la morte del testatore. Nel caso però che gli eredi non fossero presenti, si aspettava tante giornate quante erano le ventine di miglia di strada che essi dovean fare per recarsi alla città del morto.

Era pure prescritto dalla legge Giulia che l'apertura avvenisse davanti a un magistrato; e siccome i Romani fino *ab antiquo* furono soliti affidare le carte contenenti le ultime loro volontà agli archivi dei templi, così da questi gli eredi venivano a ripeterle e, guardandosi bene dal romperne i sigilli, le portavano al pretore, perchè procedesse alla loro apertura. Questa, ordinariamente, come abbiamo detto, non si faceva subito,

[1] Tale immunità dei Latini ci spiegherà il procedere di Caracalla che nella concessione, o, meglio, estensione ai peregrini della cittadinanza romana, salterà a piè pari questo gradino intermedio della latinità.

e quindi il magistrato avea tempo intanto di accertarsi nella identificazione dell' erede [1].

Tale procedura subì in seguito qualche modificazione; e, ad esempio, il pretore non aperse il testamento se non avanti a dei testimoni alla cui presenza anche lo leggeva [2]; le parti interessate lo firmavano, indi, nuovamente sigillato, veniva riposto negli archivi del tribunale [3].

Ma la *vicesima hereditatium* non ebbe solo un intento fiscale, sibbene anche, per quanto meno evidente, lo scopo di rendere più numerosi i fecondi connubi [4]. E infatti i cittadini romani dovettero sentirsi ben stimolati e persuasi alle unioni matrimoniali, poi che, se non avevano parenti prossimi cui lasciare i loro beni, si vedeano questi *vicesimati* dallo Stato, vo' dire, a poco a poco alla volta se li vedeano ingoiare dal pubblico tesoro [5].

Questo intento di accrescere la popolazione libera dell' Italia, oltre quello d' impedire la formazione di troppo grandi ric-

[1] Veramente Augusto avrebbe desiderato che il testamento venisse aperto *statim post mortem testatoris* affinchè la riscossione dell' imposta potesse farsi il più presto possibile.

[2] La lettura si dovea fare di giorno, dalle due alle dieci ore.

[3] Regole tutte che curavano non già solo gli interessi del fisco, ma anche quelli degli eredi, poichè salvaguardavano i testamenti da falsificazioni. E quando la *vicesima hereditatium* fu imposta anche alle provincie, in esse pure queste medesime norme valsero e l'*insinuatio* del testamento si fece al tribunale.

[4] Che si abborrisse dal matrimonio lo dica Q. Metello Numidico che, nelle « Noctes Atticae », Gellio ci presenta censore che parla al popolo *quum eum ad uxores ducendas adhortaretur* (libro I, cap. VI): « *Si sine uxore possemus, Quirites, esse, omnes ea molestia careremus* » etc.; parole che Gellio così commenta riferendo il giudizio del retore Castricio: *Metellum, sanctum virum, illa gravitate et fide praeditum, cum tanta honorum atque vitae dignitate, apud populum loquentem nihil decuit aliud dicere, quam quod verum esse sibi atque omnibus videbatur.*

[5] Anche il Bachofen (che nell'opera - Ausgewählte Lehren d. röm. Staatsrechts - al capit. - Die Erbschaftssteuer - fa un' ampia trattazione dell' imposta che noi ora studiamo) rileva il carattere etico, per così dire, di tale tassa, giacchè la dice appartenere a que' possedimenti coi quali il sesto secolo si sentì spinto a ovviare alla decadenza dei costumi. (Dice *VI secolo* perchè egli crede che questa gabella risalga, in una coi provvedimenti della legge Voconia, appunto a tale tempo, opinione alla quale noi preferiamo, perchè più accreditata, quella che assegna la *vices. hereditatium* all'anno 6 dopo Cristo). A un minuto esame delle prescrizioni della legge Giulia procede questo autore sempre fondandosi più che altro sul Digesto; ad esempio: quanto ai legati non si ferma all'enunciazione della regola « al possesso dei legati assoluti si va non alla morte del testatore sibbene all' apertura del testamento », ma addirittura ne fa per così dire la genesi, e accuratamente ne persegue le questioni, studiando tutte le forme e modificazioni che la regola assunse per opera dei vari giuristi e imperatori.

chezze, l'ebbe pure un'altra legge, la famosa *lex Iulia et Papia Poppaea* sopra il celibato, stabilita definitivamente l'anno nove (dopo Cr.). Per essa infatti ogni erede celibe, salvo i parenti più prossimi (quelli, cioè, dei primi tre gradi), era spogliato dei suoi diritti, e quindi i beni che egli avrebbe dovuto ereditare, divenivano proprietà dello Stato. Anche riguardo i legati stabilì questa legge norme molto importanti, ma non è però a credere ch'essa sia stata l'ultima riforma introdotta nel giure sulle eredità, poichè tutto il diritto relativo a queste fu alla fine da Giustiniano riveduto, e in buona parte si rinnovarono le disposizioni anteriori alle Papie [1]. E a ogni modo possiamo ritenere che del diritto di successione, fino a che durò la tassa d'eredità, la *lex Iulia vicesima* fu sempre la base, ben poche essendo state le aggiunte e le modificazioni notevoli che le si fecero. Grande quindi fu l'importanza di tal legge, alla quale risale perfino, come ha dimostrato il Böck, l'origine del diritto di pegno.

Riforma di molto rilievo alla *vicesima hereditatium* l'apportò Traiano fissando la somma al disotto della quale le successioni non dovevano venir colpite dall'imposta; (sgraziatamente Plinio, che è l'autore che ci dà questa notizia, - Panegirico, XL - null'altro aggiunge e quindi non conosciamo tale somma) [2]. E per contrassegnare questa disposizione d'ancor maggiore liberalità, le diede anche valore retroattivo, e così furono a molti perfino condonate le somme che non avevano ancora sborsato.

Ma Traiano portò alla tassa in discorso anche qualche altra modificazione; ad esempio stabilì che dell'eredità si calcolasse

[1] Ad onta però di entrambe queste leggi, Giulia e Papia Poppea « nè si resero più frequenti i matrimoni nè si allevò maggior numero di figliuoli » (Tacito, Ann. III, 25).

Alle prescrizioni che riguardavano i celibi si derogò per Costantino e a quelle che concernevano i coniugi per Onorio e Teodosio II. Cfr. Garretti: Della storia e delle condizioni d'Italia sotto gli imperatori romani, (libro II).

[2] Un bassorilievo scoperto una trentina d'anni fa a Roma ci torna a tal proposito preziosissimo, rappresentando il foro, l'imperatore e un mucchio di tavolette, simbolo evidente delle prescrizioni che venivano da Nerva abrogate, cui un magistrato con un tizzone appicca il fuoco. — Vedasi il *Bullettino dell' istituto di corrispondenza archeologica* dell'a. 1872, nel quale fascicolo è appunto riportata la comunicazione che della scoperta in discorso diede l'Henzen, primo segretario dell'Istituto medesimo.

la *vicesima*, sottratte però le spese per i funerali del testatore [1]; per comprendere la discreta importanza della quale disposizione [2] occorre ricordarsi che i Romani amavano tanto sfoggiare nelle pompe funebri [3] da scialarvi non di rado tutta la sostanza del morto per poco che dessa non fosse pingue. Per la qual cosa si prescrisse pure, ma ciò da Adriano, che il loro importo totale doveva essere proporzionato agli averi e alla posizione sociale del trapassato, onde perfino le sue stesse disposizioni rimasero senza valore ogni qual volta importarono spese esorbitanti [4].

— L'estimo dei beni tornava pressochè sempre difficilismo e dava luogo a un'infinità di contese e litigi tanto da parte degli eredi, come di chi riscuoteva la tassa [5]; che se poi il testatore avea prescritto qualche legato in alimenti, ancor più irto presentavasi il computo, giacchè si dovea calcolare, va da sè, in approssimazione, quanto avrebbe vissuto quegli in favore del quale era il legato, e la spesa giornaliera della sua tavola [6].

[1] Secondo il Bachofen, ciò era già stato prescritto da Augusto; nel qual caso Traiano non avrebbe fatto che richiamare in vigore una prescrizione obliterata.

[2] Un'altra delle liberali disposizioni che alla *vicesima hereditatium* apportò Traiano fu che non solo il figlio succedendo al padre fosse esente dalla tassa, ma anche questi qualora dovesse succedere al figlio *nec eodem momento, quo pater esse desiisset, hoc quoque amitteret quod fuisset* (Plinio; panegirico); e così pure sottrasse al pagamento dell'imposta il secondo grado di parentela, onde perfino le successioni tra fratelli, e fra nònni e nipoti andarono esenti dalla vicesima.

Da questo panegirico di Traiano (cap. 40) si rileva pure che coloro però che tentassero di sottrarsi al pagamento dell'imposta venivano multati del doppio e talora anche del quadruplo di essa.

[3] Balsami, vesti, cerimonie, trasporto, epitaffio, etc. Se però gli eredi, per propria volontà o per disposizione testamentaria, erigevano al defunto un qualche ricordo monumentale, le spese per questo, come quelle che non erano ritenute necessarie, secondo le disposizioni augustee non andavano esenti dalla tassa, e quindi non si sottraevano nell'estimo dei beni (Dig. XI, 7, 4 § 6). Ora invece, per le innovazioni di Traiano, l'erede poteva impiegare nelle spese funerarie anche tutta l'eredità.

[4] Benchè non del tutto qui a proposito, crediamo opportuno ricordare che se i doni tra vivi non furono per lungo tempo sottoposti a nessuna restrizione, però nel VI secolo di Roma, per l'avarizia di certi padroni che, nell'occasione dei Saturnali, se ne facevano fare dai propri clienti di vistosissimi, la legge intervenne, dapprima colla disposizione Publicia, che proibì di regalare i ricchi se non con candele; poi con quelle di Cincio Alimento, fra le quali importantissima questa che nessuno, pochi eccettuati, potesse ricevere doni, oltre un valore stabilito (*modus legitimus;* quale?). Cfr. E. Cuq: Les institutions iuridiques des Romains.

[5] Il numero 449 del volume IX del C. I. L. ci offre l'esempio di un testatore che sembra voglia che le sue disposizioni - tali bisogna supporre, che non venivano esentate dalla tassa - si eseguiscano prescindendo dalla *deductio vicesimae.*

[6] Per una felice combinazione ci è giunta la tabella di Macro in base alla quale si calcolava appunto la probabile durata dell'età, per massimo della quale si ritenne la

Ma, come già si è detto, due erano i casi di esenzione stabiliti da Augusto in riguardo a questa *vicesima*. Il primo era quello degli stretti parenti; il secondo quello che considerava le piccole eredità de' poveri.

Di entrambe tali clausole è certo perfettamente inutile rilevare la grande giustezza; però, affine di meglio comprenderle, è indispensabile di chiarire, come s' è fatto per l' espressione « stretti parenti », il significato di « piccola eredità » (che Plinio appella *parvam et exilem),* e vedere se per avventura tale prescrizione Augustea non sia stata per qualche periodo di tempo posta in non cale, violata, e alla fine richiamata in vigore.

Alla prima di queste domande risponde il disposto della legge Voconia [1], che dice piccole eredità quelle [2] non oltrepassanti l' importo di cento mila sesterzi, somma che la Papia prende come limite della ricchezza d'un liberto [3].

Si potrebbe supporre che nessuno mai abbia osato trasgredire una simile prescrizione, come quella che era stata posta già dal divo Augusto e il cui principio informatore era sicuramente di molto saggia economia. Eppure non fu così. Successori d'Augusto fecero riscuotere, o, per lo meno, lasciarono si riscuotesse la *vicesima* anche su eredità inferiori ai cento mila sesterzi, e così pur questa seconda provvida eccezione sollevata e sancita dalla legge Giulia andò frustrata.

Però Traiano come ristabilì, se non creò, la disposizione sulle spese funerarie, così si fece obbligo di richiamare in vigore eziandio quest' altra antica regola, ed è pur certo che, quasi per compensare gli abusi del tempo trascorso, largheggiò,

sessantina. Non crediamo prezzo dell'opera trascriverla dal momento che la si può vedere nel Digesto (XXXV, 2, 68), e commentata da Bachofen. Così pure, occorrerà forse notare che anche da essa si rileva che il conto veniva sempre fatto molto vantaggioso per l'erario?

[1] La legge Voconia fu fatta votare dal tribuno della plebe Quinto Voconio Saxa l'anno 169 av. Cristo (585 di Roma), ma si vuole che il vero ispiratore di essa sia stato M. Porcio Catone.

[2] Il Burmann aveva pensato ai cento aurei di cui parla Giustiniano, ma egli stesso, atteso che l'editto justinianeo è, naturalmente, di tanto posteriore alla legge Giulia, dubitò molto della propria ipotesi.

[3] Non è però a credere che anche nelle eredità superiori a tale somma i primi 100,000 sesterzi non fossero tassati, chè ciò non sarebbe punto vero. Del resto pur questa stessa ipotesi dei 100,000 sesterzi non è molto sicura, poi che Plinio, come già si è riferito, narra avere anche Traiano fissato la somma, al disotto della quale la *vicesima* non si dovea riscuotere.

come già Nerva [1], nelle concessioni a nuove famiglie di cittadini del diritto di cognazione per il quale vennero sottratte al pagamento dell'imposta [2].

A quanto ne dice Zonara, la *vicesima hereditatium* sarebbe stata completamente abolita da Antonino Pio; ma la notizia non è attendibile [3]: piuttosto potrà essere logico pensare che questo buon imperatore abbia estese le esenzioni e tolti tutti gli abusi che soleano affliggere i contribuenti, cioè proibite le indebite riscossioni: ma non più là, chè la vera abolizione dell' imposta sarebbe stata misura troppo grave. Così pure è molto probabile che anche i susseguenti imperatori l'abbiano mantenuta, essendoci noti quasi tutti per avidi di denaro. Notizie però a riguardo di tale tassa, possiamo dire, manchino per i tempi di M. Aurelio, Commodo, Pertinace e Settimio Severo; solo con Caracalla esse tornano e abbondanti, la qual cosa si deve senza dubbio al fatto che, mentre gli imperatori succitati nulla di rilievo modificarono della *vicesima* in discorso, Caracalla invece e sulle finanze romane in genere e sull'imposta d'eredità in particolare esercitò colle misure e innovazioni sue un' azione assai grande.

Tornerà quindi necessario che noi pure ci fermiamo a dir qualcosa dell'operato di questo principe.

— Egli, indulgendo al pazzo suo genio di tutto sacrificare agli interessi del fisco, anche i più evidenti principî di giustizia, come quasi tutte le altre imposte, raddoppiò anche questa [4], e ne tolse ogni esenzione. Ma non basta. La brama sua dell'argento non era ancora soddisfatta; ed egli macchinò ed eseguì

[1] Questi veramente fu il primo che apportò alla *vicesima* una modificazione, poichè stabilì che nelle successioni tra madre e figlio e tra figlio e madre neppure occorresse lo *ius cognationis*, ma sempre esse andassero esenti dall'imposta.

[2] Quando si trattava della successione d'una persona ch'era da *peregrino* divenuta *cittadino romano*, siccome secondo la legge il *novus civis* non avea più parenti (chè egli per il fatto stesso che era divenuto cittadino avea rotto ogni legame di parentela), i prossimi suoi eredi non potevano godere del favore accordato dalla legge Giulia a meno che l' imperatore loro concedesse lo *ius cognationis* o la *patria potestas*. (Cfr. Mispoulet: op, cit., vol. II, § 118).

[3] E perchè strana, e perchè da nessun altro autore confermata, ma anzi contraddetta, come, ad esempio, da Capitolino che di Marco Aurelio scrive « *addidisse* leges de vicesima ».

[4] Ne elevò cioè il canone, come già s' è detto che fece per la *vicesima libertatis* o *manumissionum*, alla decima parte della sostanza.

un atto che, sotto la parvenza di clemente patriottismo - falso, ad ogni modo, pur esso -, non era da altro indettato che da bieca avidità, e che di gravissime conseguenze fu a Roma fecondo: intendiamo parlare del dono ch' ei fece a tutti i sudditi dell' impero della cittadinanza romana [1]. Cosa infatti volle essa dire se non sottomissione anche dei provinciali alle imposte dapprima pagate solo dai cittadini di Roma? Buon per lui che il

[1] Questo atto di Caracalla dell' estensione della cittadinanza romana fu variamente giudicato. La maggior parte però degli storici è d'accordo nel considerarlo come un atto d'avidità fiscale: e, crediamo, a ragione, tanto più che riesce troppo sintomatico l' avere Caracalla saltato nella concessione il grado intermedio di cittadinanza, quello della latinità. Gli è infatti che, accordando questo, non sarebbe al fisco venuto nessun guadagno, poichè i Latini erano pur sempre considerati esenti dall'imposta: bisognava dunque concedere proprio la cittadinanza di Roma, e ciò egli fece. Ulpiano (Dig. I, 5, 17) e Dione (LXXVII, 9): οὖν ἕνεκα καὶ Ῥωμαίους πάντας τοὺς ἐν τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ, λόγῳ μὲν τιμῶν, ἔργῳ δὲ ὅπος πλείω αὐτῷ καὶ ἐκ τοῦ τοιούτου προσῇ, διὰ τὸ τοὺς ξένους τὰ πολλὰ αὐτῶν μὴ συνετελεῖν, απέδειξεν), ci attestano quanto siamo venuti dicendo di tale imperatore e vedono essi pure in questo suo atto nient' altro che spirito fiscale; s. Agostino invece (*De civitate Dei,* libro V, cap. 17) ne giudica in modo assai diverso; lo dice « gratissime atque humanissime factum », giudizio che per la legge degli estremi richiama tosto tra i moderni quello del Gibbon (*Hist. de la décadence et de la chute de l'empire romain:* cap. VI e seg.): « questo favore straordinario non derivava da generosi sentimenti, ma fu dettato da una sordida avarizia..... Caracalla non ebbe sentimento alcuno d' umanità ». Mentre però il Santo nel suo apprezzamento ottimista rimane solo, allo storico inglese invece fanno eco quasi tutti gli altri moderni. Il Bachofen infatti, che già più volte nel corso di questo capitolo ebbi occasione di mentovare, dice chiaramente (l. c.), che quanto ai privilegi di cognazione Caracalla ristabilì le norme vigenti prima di Nerva e *fece regalo* ai peregrini del diritto di cittadinanza romana *al fine di averli soggetti, come i* **veteres cives**, alla tassa di cui discorriamo.

Così pure l'Hirschfeld nelle sue *Untersuchungen* etc. (tom. I p. 295) non ripetendo dalla sola avidità l' atto di Caracalla, eziandio questa necessariamente ammette: « die Verleihung des Bürgerrechtes an alle Provinzen durch Caracalla *war* sicher nicht blos *ein Act der Habsucht,* sondern die letzte Consequenz des Regierungsprincips seines Vaters, gleiches Recht für alle Unterthanen zu schaffen, Regierung und Verwaltung im ganzen Reiche zu uniformiren ». E il Garzetti nell'opera *Della storia e della condizione d' Italia sotto il governo degli imperatori romani* (cap. III) così si esprime: « Il furore e la rapacità di Caracalla non si restrinsero, come in tanti altri imperatori cattivi alla sola Roma..... Egli crebbe tutte le imposte....., ed *estese la cittadinanza romana a tutto l'impero al solo oggetto di poterne ritrar più danaro* ». Insomma dei moderni forse il solo Madwig pare non si associ all'opinione generale, poichè nello studio suo - Die Verfassung und Verwaltung des Römischen Staates -, dopo aver osservato che le conseguenze che il decreto di Caracalla dovea avere per l' Italia non si fecero immediatamente sentire, s' affretta a notare che « malgrado l' avidità che Dione Cassio rimprovera a tale imperatore, e malgrado la successione al trono di uomini poco devoti all' Italia, l' immunità della penisola seguitò per cinquant'anni ». Ma ancora una volta valenti storici che ebbero dopo di lui a occuparsi dello stesso argomento, come il Baudrillart nella uscente enciclopedia Larousse, e un po' prima il Desjardins (op. cit.), ascrivono l' estensione del diritto di cittadinanza da Caracalla compiuta a mero spirito fiscale e la credono importante causa della molta popolarità di questo principe nell'esercito.

popolo romano non conservava omai più energia per opporglisi, ed egli così potè impunemente concepire e stendere i suoi esosi decreti. E invero la costituzione di Caracalla non migliorò in alcun modo, ma anzi peggiorò la condizione de' provinciali, perchè, senza sollevarli dalle imposte che in addietro pagavano, loro accrebbe quelle che prima erano a carico de' soli Romani, e perchè li assoggettò alla milizia senza accordare loro per questi nuovi aggravi altro compenso che di potersi dir cittadini, imparentarsi co' Romani, cedere i beni ai creditori e andare esenti da certi gastighi.

Con questo profondere la cittadinanza, come ben osserva uno storico, non v'ebbe in certo modo più cittadini: perchè, non ritraendo i provinciali alcun effettivo vantaggio dal venir dichiarati Romani, poco loro importava di esserlo. I veri e antichi cittadini vedendosi abbassati alla condizione di chi già ad essi era suddito, tutto perdettero il lor nobile orgoglio [1]; lo Stato concentrossi nel principe e la forza sua si ripose ne' soldati e nell'oro.

Quanto poi all'Italia, essa, da questo momento che Caracalla estese la cittadinanza, cessò dall'essere [2] il paese del mondo romano nel quale poteano abitare soltanto cittadini. Roma restò, è vero, la capitale dello Stato, la sede, il centro del governo, ma l'Italia non fu più la patria nè la dimora dei padroni dell'impero, poichè non vi s'ebbero più se non dei sudditi; e si può dire invece che, siccome mantenne l'ineguaglianza dei carichi [3], sotto il regno di Caracalla essa abbia visto finire la propria libertà, cominciare i privilegi [4].

[1] Anche i greci facevano gran conto del diritto di cittadinanza che spettava solo ai figli nati da genitori che fossero veri cittadini e non già forestieri accasati in città. Vedasi ad esempio l'embateria del marziale Tirteo:..... κοῦροι πατέρων πολιατᾶν...

[2] Già prima di Caracalla molte città dell'impero aveano ricevuto la cittadinanza romana. I paesi della penisola l'avevano conseguita, fino dal termine della guerra sociale colla legge Plauzia Papiria, tutti, tranne la Gallia transpadana cui la estese Cesare, ponendo in tal modo l'ultima condizione indispensabile a rendere uno e compatto il popolo italico. Vedasi in proposito Matscheg: Cesare e il suo tempo (cap. IX).

[3] Non fu sottomessa all'imposta fondiaria nè alla capitazione; di qui che l'immunità da questi due tributi, il prediale e il personale, fu da questo tempo considerata come prerogativa non più della cittadinanza romana, ma del diritto italico.

[4] Si è un tempo dubitato se proprio al figlio di Severo si dovesse far risalire tale estensione della cittadinanza romana. Il passo di Dione non sembrava decisivo, e per contrario quello del legislatore *(In orbe Romano qui sunt, ex constitutione Imperatoris*

Con Macrino però le cose tornano, per quanto era possibile, nello stato primiero, e anche la tassa di cui ora discorriamo viene ristabilita quale *vicesima*. Macrino cioè, molto più discreto di Caracalla, si fece un dovere di abrogare le esose misure introdotte dal suo predecessore, e quindi, come per l'imposta di manumissione, così per questa di eredità, rimise il canone del cinque per cento, ben mostrando per tal modo « boni pastoris esse tondere oves, non deglubere » [1].

È chiaro che per questa tassa, il cui reddito - vuoi annuale che triennale o quinquennale - dovea variare di molto, il procedimento dell'appalto non era senza difficoltà; e sarebbe quindi ragionevole supporre che qui debba essere stato abbandonato. Tuttavia nel primo secolo così non accadde. Come tutti gli altri vectigalia, anche la *vicesima hereditatium* venne riscossa da pubblicani costituiti in società, che come già quelli della *vicesima manumissionum*, eran detti *vicesimarii*.

In seguito però l'attendere a questa tassa passò quale ufficio, come a veri e propri magistrati, ad appositi procuratori, e in parte, sembra, anche ai prefetti dell'erario militare. Entrambe queste cariche erano assai ambite dai cavalieri, cui di solito spettava il coprirle, poichè orrevolissime e tenute in molto pregio [2]; tuttavia anche liberti poterono essere talora procura-

Antonini, cives Romani effecti sunt) pareva indicare quale autore di tanta disposizione Antonino Pio anzichè Caracalla. Ma il dubbio naturalmente svanì, tostochè fu dimostrato Ulpiano non parlare del Pio, ma proprio d'Antonino Caracalla. Infatti, siccome egli a indicare il successore d'Adriano o M. Aurelio sempre dice *divo Pio, divo Marco*, così, ogniqualvolta ei scrive Antonino, devesi intendere Caracalla. — Di questo Cesare si sa pure che introdusse o, per lo meno, richiamò in vigore un antico uso, secondo il quale l'Italia doveva approvvigionare l'imperatore e la sua corte, apprestare insomma quello che si disse nel medio evo il *phodrum*. Ma ecco che anche intorno questo nuovo carico il Madwig, che ben si potrà dire il paladino rivendicatore di Caracalla, sostiene nell'opera sua già citata, che non lo si deve chiamare una vera innovazione, poichè sempre, dice egli, gli abitanti delle regioni d'Italia dovettero far le spese per i viaggi dell'imperatore e rifornire di viveri le truppe.

[1] Svet. *Tiber.* c. 32: v. Dione Cassio: libro LXXVIII, cap. 12.

[2] E che il principe si compiacesse di affidare le procurature appunto quale alto onore più specialmente a persone benemerite e illustri lo fa credere il numero 4753 del vol. IX del *C. I. L.*, epigrafe posta da un figlio in memoria del padre ex-procuratore d'Augusto (Traiano).

tori [1], ad esempio sotto Claudio; e qualche volta perfino gente di bassissima estrazione [2].

Ma qui occorre subito un' avvertenza.

Si è detto che anche per la *vicesima hereditatium* si seguì da principio il sistema dell'appalto, e solo dopo il primo secolo essersi venuto introducendo, per opera specialmente di Adriano, quello della diretta riscossione; orbene: come va allora che già durante l' impero di Claudio si siano avuti dei procuratori *vicesimae hereditatium?* [3] — Una risposta decisiva e appieno soddisfacente noi non sapremmo dare; ci sembra tuttavia che occorra accettare una delle due supposizioni: o tali procuratori non sono già gli esattori imperiali della tassa, ma semplici ispettori degli appalti e degli uffizi dei pubblicani della *vicesima:* o veri o propri procuratori, cioè impiegati dell' imperatore incari-

[1] Ricordiamoci della frase dell' Hirschfeld, il quale, riferendosi appunto specialmente ai tempi di Claudio, quando spadroneggiavano Palla e Narciso, potè dire (op. cit.; p. 287): « In tutta l'amministrazione si vede l'orma della turba dei liberti imperiali: in quella degli acquedotti, in quella dell' annona, in quella dei giuochi, in quella della tassa d' eredità..... si trovano liberti Imperiali, parte come direttori indipendenti, parte come aiutanti ».

[2] Lampridio (XII) ci dice avere Elagabalo incaricato della *vicesima* un mulattiere. Non aggiunge però lo storico se della stazione di Roma o d'un'altra, nè dice se proprio l'abbia creato procuratore, ma semplicemente: « Ad vicesimam hereditatium mulionem curare iussit » (Anton. Heliogabalus), periodo cui il Casaubono e il Salmasio fanno seguire le note: « Hoc est, destinavit procuratorem ad vicesimam hereditatium », — « Procurator ad vicesimam, procurator a vicesima, et procurator vicesimae dicebatur; tot enim modis haec efferebant ».

[3] Non si confondano i *procuratores vicesimae hereditatium* con i *procuratores hereditatium*, (impiegati della famiglia imperiale, che a nome di essa e per essa andavano al possesso delle eredità che le venian lasciate) chè non hanno nulla a che fare tra loro. Ben a ragione e opportunamente l'Hirschfeld per il primo fece avvisati di questa facile confusione gli studiosi. Che il malvezzo di ostentare numerose e alte relazioni legando nel proprio testamento parecchie somme alla famiglia imperiale e ai vari conoscenti e amici fosse divenuto molto grave, si da impensierire il legislatore, lo dimostra certo eloquentemente la legge Falcidia - 40 av. Cr. - (Paul. XXXV, II, 1) che obbligò ogni testatore a lasciare ai veri naturali eredi almeno il quarto de' suoi beni. « Lex Falcidia lata est, quae primo capite liberam legandi facultatem dedit usque ad dodrantem (tre quarti dell'asse) his verbis: qui cives Romani sunt, qui eorum post hanc legem rogatam testamentum facere volet, ut eam pecuniam easque res quibusque dare legare volet, ius potestasque esto, ut hac lege sequenti licebit. Secundo capite modum legatorum constituit his verbis: « quicumque civis Romanus post hanc legem rogatam testamentum faciet, is quantam cuique civi Romano pecuniam iure publico dare legare volet, ius potestasque esto, dum ita detur legatum, ne minus quam partem quartam hereditatis eo testamento heredes capiant; eis quibus quid ita datum legatum erit, eam pecuniam sine fraude sua capere liceto isque heres, qui eam pecuniam dare iussus damnatus erit, eam pecuniam debeto dare, quam damnatus est ».

cati della riscossione dell' imposta; nel qual caso si dovrà ammettere che mentre in Italia, forse per una ragione d' opportunità, si usò appaltare anche questa tassa, nelle provincie invece, ove si istituirono - naturalmente in riguardo dei cittadini romani o di diritto romano residentivi - uffici della *vicesima,* si sia tosto adottato il sistema della diretta riscossione. (Anche il Bachofen ammette il sistema dell' appalto solo per l' Italia, e crede che nelle provincie tale tassa sia stata invece riscossa da impiegati imperiali. A riguardo però de' procuratori che a incominciare dal II° sec. furono anche in Italia e perfino in Roma, egli pensa che essi, anzichè costituire un ufficio centrale di diretta riscossione, come coll' Hirschfeld opineremo noi [1], abbiano sempre avuto il semplice incarico di vigilare gli appalti).

Comunque i procuratori di tale imposta, che talvolta sono detti *procuratores Augustorum* [2], ricorrono nelle iscrizioni così di frequente [3] come forse nessun' altra specie di impiegati imperiali delle finanze; e siccome in tali iscrizioni mancano invece sicure traccie di società di pubblicani, torna viemeglio persuasiva la congettura che verisimilmente sotto Adriano [4] si sia com-

[1] Infatti che i procuratori imperiali siano stati posti solo a controllo dei pubblicani non è ammissibile, non foss'altro che per il grande sviluppo di tale corpo d' impiegati; ed è poi anche contradetto in modo aperto dalle parole di Emilio Macro lib. I *ad legem vicesimam hereditatium* Dig. II, 15, 13): Nulli procuratorum principis inconsulto principe transigere licet.

[2] Al numero 7585 del volume X del *Corpus* s' incontra, è vero, l'appellativo *procurator Augustorum,* ma poichè non vi ricorre l'espressione *procurator vicesimae hereditatium* ma la semplice *procurator hereditatium* si può dubitare non si tratti qui d'uno di quei procuratori di cui s'è fatto ora cenno alla nota n. 42.

Q . GABINIO . BARBARO
V . E . A COMMEN . PRAEFEC
PRAET . PRAEF . VEHIC . PER .
FLAM . PROC . PROV . SICILIAE
PROC . HERED . PROC . AUGGG .
Ñ . Ñ . Ñ . PRAEF . PROV . SARD

— Un *procurator Augustorum stationis hereditatium* ci è attestato, ad es., dall' epigrafe n. 5898 del volume IX.

[3] Tanto per citare uno dei molti esempi, notiamo il n. 5357 vol. IX, il quale si riferisce a un *procurator Augusti vicesimae hereditatium* della *regio Italiae quinta Firmum Picenum.*

[4] Un'importantissima carica istituita da questo imperatore, e dalla quale il Baronio crede si abbia a datare il passaggio al fisco dei redditi della *vicesima hereditatium,* fu quella dell'*advocatus fisci.* In proposito ad essa così si esprime l' Herzog (Geschichte und

pita una riforma del sistema amministrativo, e all'appalto sia venuta sostituendosi la diretta riscossione.

Tali procuratori probabilmente dovettero appartenere quanto allo stipendio, alla classe dei *centenari* [1]; e diciamo solo probabilmente in vista di qualche epigrafe che ci presenta procuratori *ducenari* pur di questa stessa *vicesima*. Così la seguente (*C. I. L.* X, 4721).

L · VIBIO · FORTVNATO · L · *l.*
HARVSPICI · AVG · N · MAGISTR[*o*
A · STVDIIS · PROC · DVCENARIO
STATIONIS · HEREDITATIVM [2]

Numerosissimi dovettero essere gli uffici della *vicesima hereditatium*, poichè se ne incontrano e nelle provincie (cioè nelle Spagne, nelle Gallie, nella Pannonia, nell'Asia, nella provincia del Ponto, etc.), e in Italia (cioè nella Campania, nella Calabria, nella Tuscia, nel Piceno, etc.), e due nella stessa Roma [3].

System der Römischen Staatsverfassung): Eine wesentlicke Neuerung war es dass die rechtliche Vertretung des Fiskus, d. h. die Führung der Fiskalprocesse, überhaupt die erfolgung der Anspruche des Fiskus den Procuratoren und besonderen Advocaten übergehen wurde, wodurch..... der Fiskus eine bessere juristische Vertretung gewann.

[1] Hirschfeld: op. cit., p. 263.

[2] Lo Hirschfeld però la interpreta come riferentesi a un procuratore della *statio* di Roma, e sulla quale fonda la congettura che, al pari degli *idiologi* dell' Egitto e dei *procuratores summarum rationum*, anche i procuratori dell'ufficio centrale della *vicesima hereditatium* abbiano appartenuto alla categoria dei *ducenari*, e solo quelli - certo però infinitamente più numerosi - degli altri uffici della *vicesima* essere stati noverati tra i *centenari:* onde torna forse lecito supporre che, se lo stipendio fu di regola di cento mila sesterzi, pure abbia potuto variare a secondo dell'importanza delle circoscrizioni procuratorie. Ci sia per altro lecito d'osservare anzitutto che la lapide dell'iscrizione in discorso non fu trovata proprio a Roma e nemmeno nel Lazio, ma nella Campania; e in secondo luogo, che anche in altre epigrafi, che pure non si riferiscono a Roma, ricorre l'espressione *statio vicesimae haereditatium*, come, ad es., in quella del vol. IX, n. 5898 e in quella del XII, 1296, onde non è forse a supporre, come sembra fare lo Hirschfeld, che, ogni qualvolta si trova in una epigrafe la parola *statio*, si deva necessariamente pensare a quella di Roma. Certo della tassa d'eredità la *statio* per eccellenza era l'ufficio centrale di Roma; tuttavia ci sembra ammissibile che talora si abbia potuto, per quanto inesattamente, chiamare *statio* anche qualche ufficio di provincia, come, ad es., quello di Vienna (num. cit. del vol. XII).

[3] Uno sguardo alle iscrizioni mostra che le regioni italiche e, specialmente, le provinciali, erano combinate in distretti amministrativi secondo criterii geografici, cosicchè in un medesimo distretto si trovavano provincie senatorie e provincie imperiali. Questa indipendenza delle delimitazioni distrettuali finanziarie dalle politiche non è un fatto nè strano nè nuovo; già l'abbiamo incontrato studiando la tassa portorio; per le stesse ra-

Non tutti però furono di grado e importanza uguali, ma alcuni semplici ausiliari di quelli delle capitali, vale a dire di quelli che concentravano in sè tutta l'amministrazione del distretto. Solo a ognuno di questi ultimi stava a capo un procuratore, il quale poi, a dirigere gli altri uffici, delegava dei liberti quali *subprocuratori;* cosicchè, se anche parecchie provincie erano riunite in un solo distretto, a nessuna però mancava un apposito ufficio diretto da un capo.

Gli stessi impiegati che ebbero le società dei pubblicani si ritrovano appresso dei procuratori; ossia, anche quando la diretta riscossione prese il posto della indiretta, le medesime cariche che si avevano prima, mentre cioè era in vigore il sistema dell'appalto, non cessarono e i lor nomi pure hanno perdurato; e quindi nelle epigrafi continuamente ritornano i *magistri*, i *promagistri*, i *principes tabularii* [1], i *tabularii*, i *tabelliones*, gli *adiutores tabulariorum*, gli *exactores*, i *dispensatores*, gli *arkarii*, i *vilici*, [2] etc.

L'Italia per qualche tempo, benchè divisa, come s'è accennato in varie circoscrizioni, sembra avere costituito [3] un unico grande distretto amministrativo nel quale sia stata compresa

gioni si ripresenta qui, tanto più che a incominciare appunto dai tempi di Adriano, la distinzione tra le provincie dell'imperatore e quelle del Senato andò via via scomparendo, e i redditi della *vicesima hereditatium*, da qualunque provincia provenissero, rifluivano tutti in uno stesso tesoro.

[1] I *principes tabularii* erano liberti che tenevano i conti dell'amministrazione; avanzavano di grado passando, non già a cariche superiori, ma in uffici di circoscrizione più importante. I *dispensatores* e gli *arkarii* erano schiavi che facevano da cassieri, i primi a Roma, i secondi nelle provincie.

La ragione principale che dovette spingere tanto le città che gli imperatori e i privati a servirsi di preferenza di schiavi nell'amministrazione intera o parziale dei tesori, fu certo questa, che lo schiavo e ogni cosa sua era di assoluta proprietà del padrone e quindi potea venir torturato e perfino ucciso qualora si mostrasse infedele. Lo stesso schiavo, del resto, poi che sapeva di non poter giuridicamente possedere, si dovea sentire poco tentato ad appropriarsi la roba altrui, se non a patto di goderla di nascosto, onde la maggior probabilità che fosse fedele uno schiavo che non un libero. (Ma vedasi in proposito il recentissimo studio di Leon Halkin: Les esclaves publics chez les Romains).

[2] Di un *vilicus vicesimae hereditatium stationis Viennensis* troviamo ricordo, ad esempio, nell'epigrafe n. 1926 del vol. XII del C. I. L.

[3] Non si può precisare il quando, poichè dell'epigrafe n. 2980 del *Corpus Inscriptionum Graecarum* non si conosce la data.

anche Roma; ma poi questa pare abbia fatto a sè, e goduto di una posizione privilegiata [1].

In Roma, già s' è detto, erano due gli uffici della *vicesima:* uno, quello incaricato della riscossione dell' imposta nella città; un secondo, quello centrale dell' intera amministrazione della tassa per tutto l' impero. Al primo, come a ogni altro di rilevante importanza, stava a capo un procuratore; invece al secondo – a partire almeno dagli inizi del III° secolo – un *magister* e un *promagistro* [2]. Tali due uffici continuarono a sussistere separati fino ai tempi di Gordiano III° (a. 240; in seguito però sembra che quello che tutti gli altri sorvegliava rivedendone i conti, abbia assorbito, per così dire, in sè quello che riscuoteva in Roma la tassa, si siano insomma entrambo uniti e fusi in uno solo *(statio).*

Come in generale nelle contestazioni concernenti il fisco e l'erario militare, anche quelle che sorgevano a proposito della *vicesima hereditatium* le trattavano e decidevano i procuratori della tassa e i prefetti dell'erario; pur dal quale fatto si rende così manifesto che, siccome il Senato non aveva realmente più, anche in tale ramo dell'amministrazione, che un potere pressochè nominale [3], essi, i *procuratores XX hereditatium,* in una coi *magistri* dell' ufficio centrale di Roma, dovettero essere a ri-

[1] In quanto gli impiegati dell'amministrazione sua centrale occupavano un posto più alto di quello dei circondariali. Anche per questo particolare, come per altri di tal genere, cfr. lo Hirschfeld, op. cit.

[2] Entrambo erano sempre cavalieri; tuttavia il *promagistro,* benchè primo dipendente, era di grado inferiore ai procuratori. L'Hirschfeld calcola che il suo stipendio dovette essere di sessantamila sesterzi. — Parecchie sono le epigrafi che ci offrono esempi di tale impiegato (così i nn. 5835, 5836 vol. IX del C. I. L. X), e il n. 1620 del vol. VI; rarissime invece quelle di *magistri* (esempio: Wilmanns, 1293), onde si rende verosimile la supposizione che, almeno da quando i due uffici si unirono a costituirne un solo, la carica di *magister* sia stata compresa in quella di *procurator* di questo unico ufficio.

[3] Già s' è visto, parlando dell'erario di Saturno, come, incominciando da Nerone, i Cesari abbiano avuto pur su di esso un potere assoluto quasi alla pari di quello che aveano sul fisco. Però negli inizi del Cesarismo nelle questioni intorno le imposte il cui gettito toccava al fisco si giudicava secondo l'ordinaria procedura civile, cioè in Italia i processi si discutevano davanti ai pretori, nelle provincie davanti ai governatori. Ma tale sottomissione del fisco alla giurisdizione comune non durò a lungo, e, per non parlare del regno di Tiberio, durante il quale già incomincia a venir meno, sotto Claudio un senato-consulto dell' a. 53 affida ai procuratori imperiali la giurisdizione tra il fisco e i privati. (Mommsen: Röm. Staatsrecht trad. franc., tom. V p. 317).

guardo dell'imposta di successione, subito dopo il principe, l'autorità più alta.

Da quanto siamo venuti dicendo intorno a tale tassa noi crediamo si possa omai affermare che essa dovette avere un'importanza grandissima.

A che, infatti, i senatori dapprima, tutti i cittadini di poi, ne avrebbero tanto osteggiata l'imposizione se non avessero compreso che sarebbe riuscita un ben gravoso carico, una falce per le loro ricchezze? E, d'altra parte, perchè Augusto, a prezzo perfino dell'impopolarità e di passare per un tiranno, tanto insistè su di essa, da farla accettare per forza?

Già s'è notato nel corso di questo studio ch'egli, nell'istituire tale contribuzione, ebbe anzitutto di mira, quale scopo da raggiungere, il perenne rinsanguamento dell'erario militare [1]; orbene, noi dobbiamo riconoscere che il mezzo ch'ei scelse fu invero adeguato al grande fine.

Alcuno potrà dire enorme la quantità di denaro che questa tassa faceva ogni anno rifluire nel tesoro imperiale; a noi basti riferire in proposito, pur passandoci del calcolo del Gibbon, quello dato dal Pauly [2], che cioè, tenendo conto che la metà soltanto delle ricchezze dei cittadini romani fosser colpite dalla *vicesima,* questa potrebbe uguagliarsi ad una imposta fondiaria del canone del due e mezzo per cento.

Una lacuna assai dispettosa nella storia della *vicesima hereditatium,* lacuna che neanche gli accurati studi della scuola tedesca poteron colmare, è segnata dalla completa mancanza di sicure notizie intorno la fine di tale tassa.

[1] Lo scopo etico, per così dire, dell'imposta, scopo che abbiamo pure messo in rilievo, certo non dovette avere nella mente d'Augusto che un'importanza secondaria ed essere subordinato a quello finanziario. Unicamente per esso, è probabile, egli non si sarebbe tanto incocciato nel volere ad ogni costo la *vicesima*, non foss'altro perchè egli medesimo avrà dubitato della reale efficacia anche di tale disposizione sulla generale decadenza dei costumi. E, valga il vero, a che giovarono infatti per questo lato essa e la *sumptuaria*, e la *lex Iulia de adulteriis et pudicitia*, e quella *de maritandis ordinibus*, e perfino la famosa *Iulia et Papia Poppaea* (la quale però sostanzialmente altro non fu che una nuova redazione della precedente, *de marit. ordinibus*)? Vedasi Tacito: Ann. III, 25: *nec ideo coniugia et educationes liberorum frequentabantur, praevalida orbitate.*

[2] Opera citata.

L'ultima traccia che ci mostri questa contribuzione in vigore è del tempo di Gordiano III°, e consiste in una epigrafe che ci addita nel suocero dell' imperatore appunto un *procurator XX hereditatium;* ma da tale tempo in avanti [1] manca ogni esplicito ragguaglio intorno a questa imposta. Solo si incontra in proposito una costituzione di Giustiniano che dice *vicesima hereditatis ex nostra recessit republica* [2]. Senza dubbio tale notizia è di valore, poi che limita, per così dire, la storia dell' imposta, cioè ne assicura che la soppressione di questa si ha a ricercare innanzi a tale tempo (a. 531); ma è pur certo che neanche questo passo dell' imperatore giureconsulto getta una chiara luce sulla questione che ci occupa, e perchè non lascia capire se la vicesima *recessit* a' suoi tempi o già prima, e perchè sembra lasci quasi sospettare non tratti d' una vera abolizione generale dell' imposta, ma solo d' una locale soppressione di essa.

Lo studioso si trova quindi abbandonato a congetture più o meno verosimili, ad argomentazioni che, se ad alcuni soddisfano, altri non persuadono, appunto perchè semplici argomentazioni, non comprovate nè documentate. Vediamo ciò nondimeno se per avventura a qualche sodo risultato si possa arrivare pure per questa via.

È chiaro che la *vicesima hereditatium* era indirizzata a tenere luogo per i cittadini romani del tributo e agguagliare così i loro pesi a quelli dei provinciali. Questa ragione, per vero dire, già con Caracalla fu alquanto calpestata poi che a tutti gli abitanti dell' impero, pur lasciandosi le imposte di prima, s'era aggiunta anche questa sulle eredità; però l' Italia, s' è detto, continuò ad essere esente dalle altre contribuzioni, quindi, almeno in parte, il principio augusteo era rispettato.

Ma sulla fine del terzo secolo lo stato delle cose mutò quasi completamente. Quel gravissimo riordinatore che tanta orma lasciò di sè nella storia di Roma, vogliam dire Diocleziano, avendo introdotta anche in Italia l' imposta fondiaria, è chiaro, venne

[1] Se il Bachofen alla fine del suo pregevolissimo studio intorno a questa tassa dice « Noch unter Valens finden wir sie in Kraft », gli è perchè indotto in errore da una epigrafe che lo Hirschfeld chiarì poi falsa.

[2] Codice Iustinianeo; VI, 33, 3.

a togliere alla *vicesima* ogni ragion d'essere; e quindi riesce, quasi non diciamo necessariamente supponibile, che, se non egli stesso [1], qualche suo immediato successore deve averla abolita.

Ed ecco che uno studioso, il Poisnel, fermando la sua attenzione sul panegirico che il retore Nazario tessè in onore di Costantino, crede trovarvi in esso, più che l'indizio, la prova che a questo imperatore si deva la soppressione della *vicesima*.

Lo diciamo subito: lo studio del Poisnel non ci convince completamente, e, o noi c'inganniamo, anche altri lascerà pur sempre dubitosi; tuttavia, siccome è a ogni modo un notevole contributo alla storia dell'imposta di successione, e perchè forse altri potrà convincere, brevemente lo riferiamo.

Il panegirista termina il suo discorso laudatorio con un elogio delle diverse misure legislative prese da Costantino, e in ultimo così si esprime: « Securae facultates ambitione sui gaudent; nec aliquis habendi quam plurimum metus, sed in tanta bonorum affluentia magna verecundia non habendi ». Orbene, si domanda il Poisnel, qui si parla d'un'inquietudine che travagliava i ricchi appunto perchè ricchi, inquietudine che sarebbe stata tolta dalle misure di Costantino: cosa vuol dunque dire il panegirista, a che fatto può egli mai qui alludere se non all'abolizione dell'imposta che colpiva la ricchezza, cioè della *vicesima hereditatium?* Anche Plinio ebbe a parlare d'un *periculum legis vicesimae* che toglieva il desiderio d'arricchire; ma Costantino ha abolito la tassa – e di ciò può essere un indizio la nuova contribuzione *fellis* o *gleba* dell'ordine senatorio, introdotta dallo stesso imperatore – ed ecco sottentrare al *periculum* la sicurezza de' beni di fortuna e la voglia di sempre più possedere. –

Questo, molto in breve, il ragionamento del Poisnel che è adunque pienamente convinto essere stata l'imposta d'eredità abolita da Costantino.

Tale sua opinione, ognuno converrà, è tutt'altro che disprezzabile. Anche non avesse a proprio sostegno nessun docu-

[1] Ipotesi questa che crediamo poco ripugni ad accettare, poi che si sa avere Diocleziano dato un nuovo, generale assetto alle finanze dell'impero « ..... vielleicht schon vor der Diocletianischer Steuerreform die *vices. hered.* ..... aufgehoben sein dürfte » (Cfr. Hirschfeld, op. cit. p. 68).

mento sarebbe pur sempre verosimile, per la ragione suesposta che la *vicesima*, se non da Diocleziano, probabilmente da uno dei suoi prossimi successori, deva essere stata abolita. Ma il nostro autore conforta la propria teoria anche colla citazione di un testo, e viemeglio essa cresce di attendibilità. Sgraziatamente però questo non è un' opera storica, e quindi non ci dà ragguagli precisi ed espliciti, ma, come s'addice a un panegirico, (chè ad una solenne arringa apologetica disdirebbero tecniche espressioni e minuti particolari apprezzamenti generali e vaghi sull' operato di colui alla glorificazione del quale esso intende. – In ciò la forza, ma, nello stesso tempo, anche la debolezza dello studio del Poisnel.

È chiaro infatti che dal momento che non si può pretendere che Nazario abbia dovuto fare i nomi delle leggi da Costantino abolite e di quelle introdotte, per questo stesso motivo non si può infirmare il ragionamento di chi illustra le sue parole, presupponendo che Costantino abbia introdotte certe disposizioni, tanto più se queste tornano verosimili. Ma, nello stesso tempo, chi proprio ne assicura e convince che a queste e non ad altre, cui forse noi manco pensiamo, non abbiano potuto riferirsi le parole del retore? Vale a dire dove la necessità che del timore che vien meno e di cui Nazario discorre, la causa sia proprio da vedere nella *vicesima hereditatium* e sua abolizione? – Ecco le ragioni per le quali noi diciamo l'opinione del Poisnel probabile, molto probabile, ma non al tutto convincente.

Adunque, ripetiamo: non si conosce con certezza chi abbia soppresso la tassa di eredità, e nemmeno si esclude che su di lui, chiunque sia stato, abbia forse agito non tanto lo spirito d'alleviare i sudditi, come piuttosto il desiderio di semplificare la procedura finanziaria [1].

Difficilmente però alcuna cosa scompare del tutto, senza proprio lasciare nessuna traccia di sè. Così, alla *vicesima* che

[1] Così opina anche il Bachofen: « ..... sie nicht sowohl eine Erleichterung der Unterthanen, als vielmehr eine Vereinfachung der Steuerverfassung » (op. e cap. cit.). Questo autore inclinerebbe a credere che solo Giustiniano abbia abolita la *vicesima*, perchè, osserva, Giustino « schärft die alte Gränze der armen und reichen Erbschaften aufs neue ein »; ma, ricordiamoci, ch'egli fondandosi sulla falsa epigrafe del tempo di Valente, anche crede che la *vicesima* esistesse di certo sulla fine del secolo IV, e quindi è facilmente indotto a interpretare come riguardante la tassa ogni accenno a studi sulle eredità,

cessa, vedesi seguire, cioè quasi sottentrare in vece sua, la *lucrativa descriptio* [1], imposta che colpiva le eredità dei decurioni che passavano a eredi non decurioni. Apparentemente questa contribuzione tornava a favore dei singoli municipi locali, poi che ad essi la si pagava; ma, siccome lo Stato ne prendeva i due terzi dei redditi, così, in realtà, faceva capo al governo centrale.

A ogni modo in essa manca il carattere dell'imposta indiretta. La *lucrativa descriptio* del decurione, bene osserva il Poisnel, è, come la *gleba* del senatore, un *annesso* dell'imposta fondiaria. Il periodo storico delle imposte indirette si è chiuso coi secoli fiorenti dell'impero.

È quasi incredibile quanto scarse siano le notizie che si hanno dei due scrittori della *vicesima hereditatium,* Macro e Ofilio; per poco forse non se ne ignorerebbero perfino i nomi se i giuristi posteriori non li avessero frequentemente citati. – Così di C. Aulo Ofilio, che pure scrisse molti libri di capitale importanza giuridica, tutto quello che si sa è, se non erro, che fu uno dei più distinti scolari di Servio; e, sebbene non cavaliere, « Caesari familiarissimus ». Il tempo ci ha invidiato tutte le sue opere, delle quali quindi non conosciamo che i titoli, e di alcune neppure questi; sappiamo soltanto che di esse una si occupava degli editti pretorî, un'altra era detta « de legibus », una terza « libri iuris partiti », una quarta (in sedici volumi) « actiones », e una quinta « ad Atticum » (il quale Attico probabilmente dovette essere il noto amico di Cicerone), della quale si ignora perfino di cosa trattasse. Fu uno degli intimi anche di Augusto, per piacere al quale è verosimile abbia scritto l'opera sulla *vicesima*. Altrettanto ed anche più scarse sono le notizie intorno ad Emilio Macro che visse ai tempi di Alessandro Severo e lasciò due libri (εἰκοστῶν) dei quali si trova qualche traccia nel Digesto. In tanta perdita unico conforto è lo sperare che davvero i loro successori, Labeone, Celio Sabino, Giavoleno, Pomponio, Gaio, Venuleio, Paolo, Ulpiano, come fecero

[1] Notisi però che questa tassa non fu certo stabilita da Costantino (chè, nel caso, Zosimo non avrebbe trascurato di farne menzione), ma s'incontra per la prima volta l'anno 384 (Cod. Teodos. XII, 1, 107) e si crede quindi la si debba attribuire a Valentiniano II.

per gli scritti di Ofilio, così anche di Macro ci abbiano riprodotte e tramandate le vedute e le opinioni più ragguardevoli e interessanti [1].

Cap. V.

Vectigal rerum venalium.

Veniamo finalmente alla quarta delle grandi imposte indirette di Roma antica, a quella cioè che colpiva le vendite pubbliche, si facessero per asta o per semplice mercato [2].

Essa pure fu istituita da Augusto [3] dopo le guerre civili, e il tasso suo originario fu dell' uno per cento, onde il nome particolare di *centesima rerum venalium.*

Anche contro tale contribuzione si sollevarono vive rimostranze, e, all'avvento al trono di Tiberio, il popolo domandò venisse abolita; ma invano: egli stesso, l' imperatore, mostrò con un editto che ciò era impossibile, dal momento che essa concorreva ad alimentare il tesoro militare « militare aerarium eo subsidio niti » [4], quel tesoro cioè che assicurava ai soldati l'avvenire, e quindi l' efficace difesa ai cittadini. Però due anni appresso – essendo morto Archelao, e la Cappadocia ridotta a provincia romana – acconsentì venisse dimezzata [5], onde il successivo nome all' imposta di *ducentesima rerum venalium.* Ma in seguito (a. 31) lo stesso Tiberio si pentì di tale concessione, e vi ritornò sopra, di bel nuovo ristabilendo il canone dell' uno per cento [6].

[1] Cfr. in proposito Krueger: Geschichte der Quellen und Literatur des Römischen Rechts, trad. Brissaud p. 84 e 300.

[2] Viene spesso confusa con i *portoria,* ma a torto, chè il canone suo fu di molto inferiore, e inoltre tale contribuzione la si pagava solo quando la merce che si metteva in vendita veniva comperata; il portorio invece, già lo sappiamo, si dovea pagare per il semplice fatto che si passava con merci una data linea (posto, ponte, strada).

[3] Infatti Tacito negli Annali, ancora al libro I, cap. 78, la dice « post bella civilia institutam ».

[4] Tacito, l. cit. — Adunque pur la riscossione di questa imposta, oltre di quella della *vicesima hereditatium,* tornava a profitto dell'erario militare.

[5] Tacito: Anno II, 42: « ducentesimam in posterum statuit ».

[6] Dione Cassio: LVIII, 16: ἑκατοστὴν ἤγαγε. — Tale fatto del non esser le imposte state sempre esatte nella stessa misura non ci sorprenda, poichè le tasse è naturale abbiano variato, e perchè doveano adattarsi alle circostanze di tempo e di luogo per natura mutevoli, e perchè anche risentivano della natura del principe.

Quanto a Caligola, egli, ne' primi tempi del suo impero, ristabilisce di questo *vectigal* la forma mite di *ducentesima* – per la quale si pagava in proporzione dell' uno per duecento –, poi (a. 38) lo sopprime del tutto [1].

Ma allora come va che Ulpiano ne parla come di cosa esistente? – Forse che la soppressione fattane da Caligola non si sia estesa alle provincie, ma solo all' Italia? – O Caligola veramente la soppresse per tutto l' impero, ma poi un suo successore la ristabilì?

Ecco tre domande alle quali non si può dare risposta sicura, pur essendo lecita e soddisfacente la prima ipotesi, che Caligola abbia abolita tale imposta soltanto per l'Italia, e che nelle provincie sia quindi rimasta in vigore [2].

Cosa certo di qualche interesse, benchè di non grande importanza, è il sapere se tale *vectigal* veniva pagato da quegli che comprava o da quegli che vendeva. Entrambo le opinioni si potrebbero sostenere, avendosi realmente avuti tutti e due tali casi di esazione. Sembra però che la forma prevalente sia stata la prima, che cioè la *centesima* o *ducentesima* l'abbia dovuta pagare il compratore; così almeno qualche autore sostiene essersi fatto ne' primi e negli ultimi tempi dell' impero. Va da sè, a ogni modo, che da nessuno e mai non si pagò quando la vendita accadeva tra privati, ma solo allorchè rivestiva i veri caratteri dell' asta (auctio) o di vendita all' ingrosso [3] ed era cioè tenuta nel foro o sul mercato da banditori davanti al pubblico [4].

[1] Dione Cassio LIX, 9: τὸ τέλος τῆς ἑκατοστῆς κατέλυσε. (Si vede che Dione ignorava ch' era stata ridotta a *ducentesima*, chè avrebbe detto διακοσιοστῆς. Cfr. Marquardt, op. cit., p. 351, nota 9).

[2] Così si spiegherebbero in riguardo a queste i cenni del Digesto L, 16, 17 e del codice Iustinianeo XII, 19, 4.

[3] La cosa però non è molto chiara. Se si considera l' espressione *ducentesimam auctionum* colla quale Svetonio (*Calig.* 16) indica questo *vectigal*, si sarebbe tentati di credere che tale imposta concernesse solamente le vere aste; ma siccome Plinio, parlando della *centesima* (e *centesima* e *ducentesima*, sappiamo, non furono che due forme del medesimo *vectigal*), in quanto colpisce i commestibili, la chiama *pensio pauperum*, così o bisogna dire che a Roma si tenessero aste anche di essi, o che tale *vectigal* abbia riguardato anche le piccole vendite.

[4] Il Mommsen suppone che tali banditori sborsassero in anticipazione all'erario le centesime o ducentesime delle merci che avrebber venduto. La congettura è molto verosimile: comunque però la cosa accadesse rimane che il vero pagamento dell' imposta come tale veniva fatto al momento degli acquisti dai singoli compratori.

Una vendita molto importante era quella degli olii e dei vini; e sembra che essa abbia perfino occasionato all'imposta in discorso un apposito nome; quello di *vectigal ansarii et foricularii promercalium* [1]. Ma anche qui la questione se non controversa è certo poco chiara.

Infatti tale *vectigal foricularii* è proprio nient'altro che una semplice forma del generale *rerum venalium*, o è un'imposta a sè?

Nel primo caso si capirebbe perchè non si trovi mai in nessuno scrittore la notizia esplicita della creazione di tale imposta; nell'altro invece, supponendo che sia stata introdotta dopo della *venalicia*, forse da Caligola [2], potrà parere meno inspiegabile che solo a' tempi di M. Aurelio se ne trovi una vera traccia (C. I. L. n. 1016) tanto più che questa accenna a tale tassa come a contribuzione già in uso da parecchio tempo.

Non manca neppure chi – a es. Naquet – l'abbia accostata ai portoria; e in vero, anche ritenendo il *vectigal foricularii* un'applicazione della *centesima* o *ducentesima rerum venalium*, si può pensare senza difficoltà che sia stato riscosso non sul mercato ma già alle porte di Roma; nel qual caso, è evidente, ben lo potremo dire un dazio; ma da ciò al noverarlo proprio tra i *portoria* ci corre, pare a noi, notevole diversità. Infatti, come mai, se i portoria risalgono fino al tempo dei Re, questa loro forma non la si incontra neppure una volta durante la Repubblica? [3]

[1] Nome evidentemente dedotto da *ansa, forica*.

[2] Svetonio, nella vita di Caligola, III: « *Pro edulibus quae tota urbe venirent, certum statutumque exigebatur* ». Tale testo può tornare di rincalzo all'ipotesi che la *centesima* o *ducentesima rerum venalium* colpisse solo le vendite all'incanto, chè altrimenti esso sarebbe in contraddizione con quelli che dicono averla Caligola completamente abolita. Sotto tale rapporto gli si può aggiungere anche il seguente, pur dello stesso autore: « Vectigalia nova atque inaudita ..... exercuit; nullo rerum atque hominum genere homisso, cui non tributi aliquid imponeret. (Vita di Caligola, XL). — Comunque è assai verosimile che l'*ansarium* non sia stato un'imposta speciale che colpisse particolari derrate, sebbene tutte le merci che venivano messe in vendita; e allora si può riferirgli il passo di Plinio XIX, 19, secondo il quale tale tassa, in quanto gravava sui legumi, la si dovette abolire per le vive e insistenti rimostranze del popolo.

[3] Per vero dire il Thibault nell'opera sua che abbiamo varie volte citato, sostiene che l'*ansarium* esistesse ancora sotto i Re, e si riferisce il passo di Livio, II, 9: *portoriisque et tributo plebs liberata*. Ma, già *a priori*, si può osservare che codesta ipotesi è alquanto strana, poichè dal momento che i Romani avevano la speciale parola *ansarium* per indicare l'*ansarium*, come mai Livio si sarebbe servito per indicare codesta tassa di

— Come abbiamo detto e ripetuto, questa contribuzione colpiva in generale le aste pubbliche *(auctiones)*. Per quelle però di schiavi che trafficanti all'ingrosso facevano a trafficanti

un'altra denominazione? — Ma, risponde il Thibault, l'*ansarium* era una tassa affine a quelle di dogana, ai *portoria*, e quindi Livio si serve del nome generale *portorium* pur intendendo significare solo l'*ansarium*. Adagio, diciamo noi. Che cosa precisamente sia stato l'*ansarium* abbiamo visto che non si sa. Sembra una forma della tassa venalicia, di quella cioè che si pagava per le vendite sui mercati; sembra un dazio, ma un dazio però tutto speciale di Roma e che non corrisponderebbe ai nostri, poichè colpiva delle merci solo quelle che venivano introdotte nella città a scopo di vendita; ad ogni modo dovette essere un' imposta diversa dai portoria, non foss' altro perchè speciale ne fu il nome, e probabilmente un dazio di mercato. Ma ammettiamo pure che la denominazione di *portoria* comprenda quella di *ansarium*, e lasciamo da parte l' inverosimiglianza che Livio indichi con un nome generale un' abolizione particolare; che argomenti ha il Thibault, quali sono le ragioni per le quali egli pensa all'*ansarium* e rifiuta il portorio? Eccole: l'abolizione del portorio non potea essere un *blandimentum plebi* perchè il portorio colpiva più che altro i ricchi, il basso popolo solo lievemente; e che non v' era nessun motivo perchè il Senato abbandonasse il prodotto delle dogane e pedaggi che si riscuotevano ai confini del territorio romano, e che, nel caso, anzichè il popolo, avrebbero profittato gli stranieri.

Qui noi ci permettiamo di fare un' osservazione: l'autore stesso, il Thibault, richiama alla mente di chi legge che quelli erano tempi molto difficili per lo Stato, e invero Porsena, istigato dal Superbo, stava minaccioso alle porte di Roma; ebbene: ciò non doveva essere appunto un motivo perchè si facilitassero dal Senato in ogni modo le comunicazioni col di fuori, l'approvvigionamento del popolo, gli scambi delle merci, cioè che si togliessero le barriere doganali, affinchè i commercianti degli altri paesi s' inducessero a venirvi e quindi colla maggior facilità e buon prezzo ogni romano si potesse rifornire di quanto gli bisognava? Inoltre: si fosse stato ai tempi di Cesare, quando, per sua riforma, il portorio colpiva *solo* le merci che dall'estero s' importavano in Italia, cioè, quindi, quelle di lusso, ancora ancora si potrebbe sostenere che il popolo non era avvantaggiato; ma in questo caso, vale a dire a' primi tempi della Repubblica, quando ogni commerciante che voleva entrare in Roma dovea pagare il portorio per tutto il proprio carico, chi non vede che se la tassa veniva soppressa, il commerciante avrebbe venduta la merce a minor prezzo - benchè in tempo di guerra e vi fosse venuto a rischio e pericolo - e tutti per tal modo spendendo di meno, ne avrebbe profittato? - Ma il Thibault sembra basarsi nel sostenere la sua nuova interpretazione del passo di Livio anche su di altri autori, e invero adduce a conforto del suo avviso un passo di Dionigi (V, 4, 4) e uno di Plinio (Hist. nat. 19, 7). Anche qui ci sia permessa qualche osservazione, o, per meglio dire, d' interrogare noi pure questi autori che sembrano aver risposto allo studioso francese in modo cotanto favorevole e decisivo. Cosa dice il primo? ἀτελεῖς αὐτοὺς ἁπάντων ἐψηφίσαντο εἶναι τῶν κοινῶν τελῶν ὅσα βασιλευομένης τῆς πόλεως ἐτέλουν. Orbene, noi diciamo che questo è parlar molto chiaro, e che dal momento che l'Alicarnassense narra avere il Senato accordata l' immunità dalle imposte, noi potremo tutt' al più far questione se qui si debbano intendere proprio tutte, nessunissima eccettuata, le contribuzioni che prima si riscuotevano, ma non addurre questo brano a sostegno dell' abolizione dell' *ansarium*, poichè Dionigi parla in plurale, come si conviene per indicare i *portoria*, non in singolare, anzi di tutte, non di poche - ἁπάντων τῶν κοινῶν τελῶν -, e precisamente di tutte quelle che si pagavano sotto i Re - ὅσα βασιλευομένης τῆς πόλεως ἐτέλουν.

Ma due, già dicemmo, sono le citazioni del Thibault; a quella di Dionigi fa seguito una di Plinio. Nella mente dello studioso francese questa seconda dovrebbe servire a per-

al minuto, i quali poi, a loro volta, vendevano al pubblico, si ebbe una speciale imposta [1].

Fu pur questa istituita da Augusto, secondo narra Dione [2], l'anno 7 dopo Cristo, più che altro per avere un fondo di cassa col quale pagare un corpo di guardie notturne, i *vigiles*. Il canone della nuova contribuzione fu il quattro per cento; così anche ne attesta il nome suo di *quinta et vicesima*.

Durante l'impero, da Augusto a Claudio, la dovettero pagare i compratori; ma appresso, da Nerone, fu accollata a chi vendeva. Non si creda però che tale disposizione abbia avuta una vera efficacia, poichè in realtà l'imposta andò sempre a colpire chi comprava, dal momento che i venditori di schiavi, dopo l'editto di Nerone, alzarono, come era da aspettarsi, il prezzo della *merce* [3].

suadere che la parola *portorium* fu anche altre volte, e non solo da Livio, usata in vece della speciale *ansarium*, e che quindi non ci si deve impuntigliare a tradurre *portorium* per « portorio ». Ma anche qui, sembra a me, che ad esso faccia velo agli occhi l'amore per la propria ipotesi, e per conseguenza tiri a sostegno di essa tutto ciò che non le sia apertamente contrario. Vediamo il passo.

« Itaque Hercule nullum macelli vectigal maius fuit Romae, clamore plebis incusantis apud omnes principes, donec remissum est portorium mercis huius ». Qui Plinio parla di un'imposta sui legumi, e l'espressione che preme al Thibault, è chiaro, è l'ultima frase « donec remissum est portorium mercis huius ». Ecco qui, esclama egli, non solo Livio, ma anche Plinio indica sotto la denominazione generica di *portorium* una speciale tassa di mercato. - Ma e che perciò? - diciamo noi. A parte infatti che può essere stata molto probabilmente intenzione di Plinio rilevare come questa imposta si pagava all'entrare in Roma, siamo ad una questione: quando si cominciò ad avere la tassa *ansarium?* - Non si sa; o, per meglio dire di tale imposta, al pari di tutte le forme del *vectigal rerum venalium*, non si ha notizia prima delle guerre civili; che anzi, diremo di più: di questa in particolare non si ha cenno alcuno prima di M. Aurelio (tutt'al più si può timidamente sospettare l'abbia introdotta Caligola). Sta bene che l'iscrizione n. 1016 del vol. VI del C. I. L., che è appunto del tempo di M. Aurelio, mentre ci dà la prima notizia sull'*ansarium*, dal momento che parla d'una legge su di essa, ci mostra che tale imposta già esisteva da parecchio, ma certo questa circostanza non potrà autorizzare nessuno a ricacciare tanto indietro, come fa il Thibault, le origini dell'imposta in questione.

E, ritornando ora alle due citazioni di Livio e di Plinio, osserviamo che se può darsi - cosa però strana - che Plinio, parlando di tempi nei quali le varie imposte *portoria* e *venalicia* coesistevano, abbia, dicendo *portorium*, voluto esprimere null'altro che la semplice venalicia, certo non così potrà dirsi di Livio che, più di cinquant'anni prima di lui, scriveva di tempi nei quali la seconda ancora non esisteva.

[1] Non riguardò quindi le vendite al minuto: certo non quelle tra privati.

[2] Dione Cassio: LV, 31. Προσδεόμενος δὲ δὴ χρημάτων, ἔς τε τοὺς πολέμους καὶ ἐς τὴν τῶν νυκτοφυλάκων τροφήν, τό, τε τέλος τὸ τῆς πεντεικοστῆς ἐπὶ τῇ τῶν ἀνδραπόδων πράσει ἐσήγαγη, καὶ τὸ ἀργύριον τὸ τοῖς στρατηγοῖς τοῖς τὰς ὁπλομαχίας ποιοῦσιν ἐκ τοῦ δημοσίου διδόμενον, ἐκέλευσε μηκέτι ἀναλίσκεσθαι.

[3] Tacito, Ann. XIII, 31: « Vectigal quoque quintae et vicesimae venalium mancipiorum remissum, specie magis quam vi: quia, cum venditor pendere iuberetur, in partem

Tutt'altro che piccola, benchè sicuramente inferiore a quella di altre, fu l'importanza di tale tassa, giacchè le aste di schiavi, specie in Roma [1], eran frequentissime. Tuttavia non si può dire che questa imposta abbia lasciato numerose traccie; e invero, ad esempio, in tutta la Gallia il Desjardins non ha potuto trovarne alcuna [2].

Nulla impedisce, sembra a noi, di considerare tale tassa come una forma del *vectigal rerum venalium;* si deve però avvertire che, mentre il reddito della *centesima* veniva versato nell'erario militare, quello invece di questa contribuzione veniva riscosso da servi pubblici e passava nell'*aerarium Saturni,* cioè nell'erario dello Stato [3].

Tanto dell'una che dell'altra non si può con precisione fissare il limite ultimo, dire cioè quando precisamente siano state abolite o, almeno, si sia cessato dal riscuoterle [4]. Sappiamo però che la prima sussistè pur durante il Basso Impero [5] e che ai tempi di Valentiniano III°, anzi per opera di questo stesso impe-

pretii emptoribus accrescebat ». Adunque già lo storico latino rileva che l'editto di Nerone non fu che un'astuta misura per togliere l'apparenza della tassa; e ben si può dire che Montesquieu giustamente illustri tale passo allora che nell'opera sua - Lo spirito delle leggi - (libro XIII, capit. 7) scrive: « Le tasse sopra le merci sono quelle che meno sentono i popoli, perchè non si domandano loro formalmente. Possono esse disporsi con tal prudenza, che il popolo appena sappia di pagarle. Quindi è d'una conseguenza grande che paghi la tassa chi vende la merce. Sa egli bene che non paga per sè, e il compratore, che insomma quello è che paga, la confonde col prezzo. Scrissero alcuni autori che Nerone avea tolto la tassa del venticinquesimo degli schiavi che si vendevano; tuttavia altro non aveva ordinato, che il venditore fosse quello che pagasse in vece del compratore: questo regolamento mostrò di togliere l'imposizione, mentre lasciavala intatta ». E noi non sappiamo quindi capire con quale fondamento il Clamageran nell'*Histoire de l'impôt en France,* a questo riguardo dell'editto di Nerone sulla *venalicia mancipiorum,* accusi il filosofo francese d'ingenuità. Forse perchè dice « mostrò di togliere l'imposizione »? Ma se tosto soggiunge « lasciavala intatta »!

[1] I Romani, mentre facevano poco conto dei venditori al minuto (venaliciarii), pregiavano invece quelli che noi diremmo *grossisti.*

[2] On n'a rien trouvé sur la *vicesima quinta venalium* en Gaule; mais il devait exister avec les mêmes agents que dans les autres pays; Op. cit., IV, 4.

[3] Se anche ciò non fosse detto dal δημοσίου del passo surriferito del Cocceiano, si dovrebbe parimenti arguire dal fatto che le spese per i *vigiles* - i νυκτοφυλάκοι - erano a carico appunto del tesoro del popolo. — Fatte queste avvertenze non ci pare necessario staccare tale imposta dal gruppo delle venalicie e noverarla a sè, come fa il Marquardt (Staatsverwaltung, III p. 352), poi che ci sembra di non vedere in essa altro che l'applicazione del principio augusteo di colpire con un *vectigal* tutte le aste pubbliche.

[4] La soppressione della venalicia fatta da Caligola, vedemmo, fu effimera, momentanea.

[5] Cfr. Humbert: op. cit. (Essai sur les finances chez les Romains).

ratore fu sostituita, per i mercati che non fosser quello di Roma, dal tributo della *vicesima quarta* delle cose vendereccie.

Come ognun vede, questa tassa, che si può considerare l'ultima forma del *vectigal rerum venalium,* fu assai più gravosa della *centesima,* e perchè, anzichè in proporzione dell'uno per cento, la si dovette pagare in ragione del quattro e un sesto per cento; e perchè colpì non già solo certe specie di vendite, ma tutte le vendite, mobiliari e immobiliari; e inoltre perchè doveanla sborsare sì il compratore che il venditore [1].

Quanto al modo di sua esazione esso era probabilmente uguale a quello della prima, cioè pare che tale imposta venisse riscossa al momento della vendita dall' *auctionator* che poi la rimborsava all' erario del popolo.

A imporre una tassa cotanto gravosa Valentiniano certo fu indotto dalla necessità di rinsanguare il pubblico tesoro che per le continue guerre si trovava addirittura esausto. Come troppo però gravosa non potè essere mantenuta a lungo, e sebbene Cassiodoro ci dica che durò fino agli ultimi tempi dell' impero, in realtà non la vediamo oltrepassare il breve regno di Petronio Massimo.

A proposito di questo *vectigal,* e intendiamo significare tanto la *centesima* o *ducentesima* che la *quinta et vicesima* e il *siliquaticum,* va notata una cosa, e cioè che nella riscossione di tale tassa noi non troviamo impegnati dei pubblicani: fatto questo che si può dire caretterizzi tale contribuzione.

Infatti, tanto nei *Portoria* che nelle due famose *Vicesimae,* essi vi sono perfino gerarchizzati; invece qui non se ne trova neppur l' ombra. Perchè ciò? ecco la domanda che spontanea corre alle labbra.

Una risposta piena, decisiva, non la si può forse dare; ma è chiaro che parecchie cagioni dovettero concorrere, e, secondo noi, in primo luogo, la trista esperienza fatta del sistema d'ap-

[1] Da questo fatto, che cioè in ogni compra si doveva pagare allo Stato una mezza siliqua, ossia un quarantottesimo del valore, da chi vendeva e da chi comperava, venne al tributo il nome di «siliquatico». In tale contribuzione, come quella che bene spesso colpiva vendite di beni immobili, non si ha più una schietta imposta del genere delle altre, ma una oscillante fra le indirette e le dirette.

palto (tanto trista che nel corso del Cesarismo lo si viene in buona parte a mano a mano eliminando, benchè non solo per tale motivo, colla creazione dei procuratori imperiali), ed in secondo luogo la natura stessa del *vectigal* che per venire esatto non richiedeva un numerosissimo personale d'impiegati.

Quando infatti il Tesoro, fosse quello militare o quello del popolo romano, aveva a sua disposizione uomini di fiducia, perchè non si dovea valere di essi direttamente, incaricarli cioè della riscossione di tale imposta?. Ecco quindi gli *auctionatores* della prima *venalicia* e del *siliquaticum,* e i *servi publici* della *quinta et vicesima.*

Con questi cenni sul *Vectigal rerum venalium* abbiamo, a rigore, terminato il compito nostro, in quanto altre rilevanti imposte indirette non sono esistite presso i Romani, e di quelle minori, forse appunto perchè tali, a noi giunsero tanto scarse notizie che di alcune d'esse si potè perfino impugnare o, almeno, mettere in dubbio se siano veramente esistite. Tuttavia sembra a noi che, se non di grande interesse, certo neppure inutil cosa tornerà il ricordare anche queste tasse di secondaria importanza, benchè, ripetiamo, sopra di esse non si possano avere che dati ancora più scarsi di quelli concernenti le quattro venalicie di cui si è ora discorso; teniamo quindi parola anche di esse, incominciando da quella sul sale.

Cap. VI.

Salinarum vectigal.

Quando fu creato? quanto durò? quale il suo canone? ecco le tre domande che, come per ogni tassa, qui si ripetono, e alle quali cercheremo di dare, per quanto ci sarà possibile, esatta risposta.

Prima della cacciata dei Re anche i privati poteano liberamente vendere il sale; ma siccome per troppa avarizia ne teneano tutti, d'accordo, alto il prezzo, si aveva cioè quello che pur troppo anche a' giorni nostri accade, e sovente, per il pane, voglio

dire il bagarinaggio, così lo Stato intervenne (506 av. Cr.) e tolse ai privati la facoltà di tale vendita che avocò a sè stesso [1].

Questa misura, la cui giustezza, crediamo noi, non è chi non veda, se anche non fu così recisa come Livio indica, dovette pur tuttavia tornare assai provvida, e non rivestire certo quel carattere odioso di fiscalità che d'ordinario sogliono avere i monopolî, giacchè il prezzo del sale sarà stato per essa, non v'ha dubbio, ribassato.

Resta però a sapere se la nuova vendita, oltre che al popolo, tornava vantaggiosa anche all'erario, se cioè, benchè fatta a un prezzo inferiore a quello prima usato dai privati, pure consentiva allo Stato un qualche guadagno. — Gli antichi non ci lasciarono in proposito nessuna notizia, e quindi può forse tornare logico il supporre che in questi primi tempi, se pure si ebbe un monopolio del sale, esso non sia però stato un'imposta, ma semplicemente una privativa nell'interesse dei cittadini medesimi. E a ciò pensare ci sembra si deva essere indotti anche da Livio e da Dione Cassio [2], poi che scrivono che l'anno 204 av. Cr. i censori stabilirono un *novum vectigal* sulle saline.

Adunque una vera imposta sul sale non si ebbe l'anno 506 av. Cr., ma solo tre secoli più tardi, essendo censori M. Livio e C. Claudio [3].

Ma lo storico latino non ci dà soltanto la notizia della creazione della tassa, sebbene continua: « sextante sal et Romae et per totam Italiam erat. Romae pretio eodem, pluris in foris et conciliabulis et alio alibi pretio praebendum locaverunt » [4]. Nè si ignora a quale dei due censori di quell'anno si deva prin-

[1] Di questo fatto ci avverte, per quanto laconicamente, Livio, nel passo lib. II, c. 9, la cui genuina forma è per altro un po' contestata: « Salis quoque vendendi arbitrium, quia impenso pretio venibat, in publicum omne sumptum, ademptum privatis ».

[2] Livio, annali (XXIX, 37): *Vectigal etiam novum ex salaria annona statuerunt.* Dione Cassio: ὁ δὲ δὴ Λιούιος καὶ ὁ Νέρων τιμητεύσαντες *etc.* τοὺς ἅλας ἀτελεῖς μέχρις τότε ὄντας ὑποτελεῖς ἐποίησαν (fr. 70, pag. 108, vol. I. ediz. di Lipsia, Teubner).

[3] Non ci sembra ragionevole dubitare che T. Livio col « novum vectigal » voglia esprimere che la tassa sul sale, da abolita che fosse, sia stata rimessa; sarebbe, noi crediamo, un piegare la sua espressione ad un senso molto strano, come pure bisognerebbe fare per quella di Dione Cassio, le quali invece, considerate senza preconcetti, appaiono chiarissime e secondo l'uso normale.

[4] Delle provincie, come si vede, non fa parola, e quindi nulla sapremmo intorno ad esse se a questo proposito non ci soccorressero altre fonti, quali il Codice Teodosiano

cipalmente il nuovo *vectigal*, poi ch'egli anche narra che l'iniziativa maggiore di tale contribuzione la si fece risalire al censore Livio (come quegli che l'avrebbe imposta quasi per ripicco o vendetta contro il popolo che l'avea poco tempo innanzi a torto condannato), al quale perciò « Salinator..... inditum cognomen ».

Se però abbastanza bene si conosce tale tassa per il periodo repubblicano, non è così per quello imperiale; difatti assai scarse sono, perfino nei codici (ove pure i cenni ai tributi sono più che altrove numerosi), le notizie che ci è dato d'incontrare circa questo *vectigal*.

Tuttavia il Dureau de la Malle crede che esso deva essere esistito anche sotto l'impero, benchè, cosa rara per tali tempi, secondo un canone assai modesto (forse la decima parte del valore del sale); ritiene pure che abbia colpito, oltre l'Italia, le provincie: ma, sì per l'una che per le altre, essere presto cessato [1].

Il Marquardt invece non fa parola del quando tale imposta sia stata abolita, ma solo pensa che le più importanti saline di tutto l'impero debbano essere state di proprietà dell'imperatore, e fondandosi sopra un passo del codice Iustinianeo [2], dice che quelle private probabilmente non poterono venire utilizzate da chi pure ne era padrone se non per proprio uso e consumo, o vendendone il sale agli appaltatori di quelle imperiali (op. cit.).

e l'orazione di Cicerone « pro lege Manilia », che ci attestano che la gabella in discorso si riscuoteva pur nell'Asia.

Il Garzetti (op. cit.) crede poi di poter affermare che sia stata imposta a tutte le provincie, giacchè, egli dice, tornerebbe strano che gli imperatori, cotanto studiosi di accrescere le entrate, non avessero conservata questa tassa poco odiosa perchè antica quanto lo Stato di Roma. Dopo ciò che si è detto parrà chiaro che tale espressione è esagerata, benché non del tutto arbitraria: come quella che si appoggia ad un passo di Aurelio Vittore, secondo il quale già Anco Marzio, fondando il porto d'Ostia, avrebbe stabilito un *salinarum vectigal*. Ma di tale testo non crediamo che si deva tenere gran conto perchè non confermato da nessun altro.

[1] A tale supposizione egli è indotto dal fatto che Diocleziano, come fissò il massimo prezzo di parecchie merci, stabilì pur quello del sale, ciò ch'egli crede non sarebbe avvenuto se questa derrata avesse dato luogo a un'imposta perchè, nel caso, apposite leggi ne avrebbero regolata la vendita.

[2] Cod. Iustin. IV, 61, 11: Si quis sine persona mancipum, id est salinarum conductorum, sales emerit vendereve temptaverit, sive propria audacia sive nostro munitus oraculo, sales ipsi una cum eorum pretio mancipibus addicantur.

La questione, come si vede, è pressochè insolubile, almeno per quello che riguarda la soppressione dell' imposta. Si sono emesse delle ipotesi, verosimili, se si vuole, ma non al tutto convincenti, come quelle che non sono suffragate da esplicite notizie degli antichi [1].

In tanta incertezza però a noi sembra di poter rilevare una cosa, e cioè che, se durante l' impero la tassa è persistita (e di ciò non ci sembra si possa dubitare non foss' altro perchè Ulpiano nella definizione che dà delle *vectigalia* cita appunto quale esempio di esse il *vectigal salinarum*), essa tuttavia non fu forse più, come durante la repubblica, una vera imposta diretta, ma piuttosto una forma della fondiaria: e valga il vero. Tutte le notizie dell'epoca imperiale riguardanti questo *vectigal*, in prima linea quella riferita dal Marquardt, non ci dicono già che per ogni vendita di sale lo Stato percepisse una qualche somma, vuoi dal venditore o dal compratore, ma ci parlano di *salinae* [2] appaltate a *mancipes*, i quali naturalmente fanno pensare a società di pubblicani [3]. Orbene: non torna forse naturale la supposizione che il *vectigal salinarum* non si riscuotesse più dallo Stato se non come dritto d'appalto delle saline?

Se poi tale forma dell' imposta sia incominciata solo col Cesarismo, o risalga invece fino alla disposizione di Livio Salinatore, non sapremmo dire [4]. Ci limitiamo quindi a consta-

[1] Oltre quelle già riferite, notevoli per tale gabella sono le seguenti testimonianze: Cicerone, pro lege Manilia, cap. 6: Quo tandem animo esse existimatis aut eos, qui vectigalia nobis pensitant, aut eos, qui exercent atque exigunt, cum duo reges cum maximis copiis prope adsint? *etc.* cum publicani familias maximas, quas in salinis habent, quas in agris, quas in portubus atque costodiis, magno periculo se habere arbitrentur? — Codice Teodosiano, XI, 20, 3. XIV, 5, 1. — Perfino il materiale epigrafico fa difetto in un modo che può parere strano; si riduce, se non erriamo, alla sola epigrafe trilingue, n. 7856 del vol. X del C. I. L. È dessa iscritta sopra una colonnina di bronzo trovata in Sardegna, che si conserva all'Accademia di Torino e che rappresenta il dono che CLEON SALARI(us) SOC(iorum) S(ervus) AESCOLAPIO MERRE DONVM DEDIT LVBENS MERITO MERENTE.

[2] Che se poi a questa parola si dà il significato di - magazzeni del sale -, allora anche meglio si può dubitare che la gabella in discorso più non esistesse, se non forse ridotta alla retribuzione che si sarà dovuta a chi teneva a pigione tali magazzeni: e, nel caso, pur meglio si comprenderà perchè Cicerone non l'abbia ricordata nella lettera ad Attico II, 16, 1.

[3] Già ne parla Cicerone nel passo che abbiamo citato dell'orazione *pro lege Manilia*.

[4] Nel secondo caso bisognerebbe riconoscere che neppure durante la repubblica si ebbe mai sul sale una vera imposta indiretta; che tuttavia una contribuzione vi sia

tare soltanto il fatto che, se la vendita del sale a Roma ci si presenta da prima libera da ogni controllo, poi come un monopolio (probabilmente solo inteso al bene pubblico), e in seguito la vediamo dar luogo a un' imposta indiretta, come tale però sembra che negli ultimi tempi dell'impero non esista più. Tuttavia, siccome le saline di proprietà dello Stato, al pari delle miniere [1], si usò darle in affitto, dietro pagamento di una data quantità di denaro, a privati cittadini, così si può vedere in tale somma una contribuzione, ma bisogna pur riconoscere che essa non è già una indiretta, ma che rientra nell' ambito dell' imposta fondiaria.

Altre merci soggette a monopolio furono, presso i Romani, il balsamo, la porpora e il minio; ma la mancanza di notizie

stata è giuocoforza ammetterlo, poichè, quand' anche si voglia supporre che il sistema d'appalto delle saline fosse in vigore già ai tempi dei censori Livio e Claudio, siccome lo storico ci parla di un *novum vectigal*, è chiaro che se i pubblicani ne furono aggravati, avranno a loro volta alzato il prezzo del sale: onde l'imposta.

[1] Delle miniere (latinamente *metalla*, parola che comprende, oltre i metalli, le cave di marmo, di creta, di nitro, di zolfo, salgemma, etc.) alcune erano di proprietà privata, altre di proprietà pubblica; col tempo però le prime scomparvero, cioè, durante l'impero, finirono tutte, specie quelle d'oro, col diventare proprietà del fisco. (Hirschfeld, op. cit. p. 87: eine Centralisation der Bergwerksverwaltung hat jedoch in Rom offenbar nicht stattgefunden). Venivano appaltate a privati (il tentativo di valersi dei soldati per il lavoro delle miniere - Tac. ann. II, 30 - si trova solo come un caso isolato che fallì completamente) per una somma che variava a secondo di esse; così, ad esempio, quelle di piombo della Betica al prezzo di circa 200,000 franchi per anno, le cave di pietre o marmi per la decima parte del loro prodotto, etc. Costantino però, affine di incoraggiare la fabbrica della nuova capitale, dichiarò liberi i lavori di queste ultime miniere e abolì l'imposta relativa, deliberazione che fu approvata anche da Teodosio. (Vedasi il Burmann, op. cit.). — Quanto a quelle di zolfo di Girgenti ci sono delle iscrizioni di *mancipes* e *publicani* incise su tegole (onde il nome di *tegulae mancipum sulfuris Agrigentinae*), le quali epigrafi dimostrano, come avvertì tosto il Mommsen che « certe a saeculo tertio imperatores sulfurarias fodinas in Sicilia per mancipes exercuisse ». La scritta di una di tali tegole è, ad esempio: (*C. I. L.* X n. 8044, 1): MANCIPV*m* SVLFORIS *pro*V. SICILiae. etc.

I lavori nelle miniere, come pesantissimi, vennero quasi sempre affidati a schiavi, o talvolta, come pena, imposti a chi si era reso colpevole di gravi delitti (e invero Callistrato, *Dig.* XLVIII, 19, dice: Proxima morti poena metalli coercitio), la qual cosa ci spiega perchè talora si trovi memoria di piccoli corpi di truppa residenti a guardia in esse o in loro prossimità. Anche la sorveglianza di tutti i lavori delle miniere nei primi tempi dell' impero fu affidata a schiavi, ma in seguito passò a procuratori e subprocuratori e altri impiegati dell' imperatore; di taluni de' quali ci sono giunti i nomi poi che incisi, ad esempio, sui blocchi di marmo che si scavavano; così la formula « *probante Crescente liberto* », data appunto da uno di questi, ricorda verisimilmente un ingegnere - secondo lo Hirschfeld, un Sachverständiger - che regolava gli scavi.

particolareggiate in proposito quasi impedisce ogni precisa ulteriore affermazione.

Del balsamo si sa appena che si ricavava dai celebri giardini d'Engaddi, una volta posseduti dai re di Giudea, e che se il fisco ai *mancipes* (?) lo passava genuino, non così essi lo rivendevano al pubblico, ma di molto allungato con altri liquidi meno preziosi [1].

Del monopolio del minio si conosce qualcosa di più, e cioè che tale prodotto, appena estratto dalla miniera, ancora greggio, veniva spedito a Roma, dove, dopo essere stato lavato, si vendeva *pretio statuto lege, ne modum excederet* (e precisamente, di solito, a settanta sesterzi la libbra) colla quale espressione Plinio (St. nat. XXXIII) ci avverte che, se pure questo monopolio apportava qualche vantaggio allo Stato, anche tutelava gli interessi dei privati, impedendo, per quanto riguardava tale merce, i troppo grassi guadagni de' trafficanti [2].

Ulpiano nella definizione delle *vectigalia*, che si è avuto più volte occasione di ricordare, parla pure di un *vectigal picariarum;* ma anche di questo io non credo si possa dire alcuna cosa se non affermare, sulla testimonianza del sommo giureconsulto, che esistette [3].

[1] Plinio: *N. H.* XII, 54: ..... omnibus odoribus praefertur balsamum, uni terrarum Iudeae concessum, quondam in duobus tantum hortis, utroque regio, alterum iugerum XX non amplius, altero pauciorum.... dimicatum pro frutice est: seritque nunc eum fiscus: nec unquam fuit munerosior aut procerior.... Nec manifestior alibi fraus: quippe millibus denarium (820 fr.) sextarii (poco più di mezzo litro) emti vendente fisco trecentis denariis, veneunt. In tantum expedit augere liquorem.

[2] È certo che il minio già fino ab antico in Grecia fu oggetto di prescrizioni rigorosissime; e a tal proposito torna interessante un trattato di commercio fra Atene e l'isola di Ceo (C. I. A. vol. II, parte I, n. 546) del periodo d'anni 371-63 av. Cr., trattato che riguarda appunto l'esportazione del minio e dimostra quale impero esercitasse Atene sugli Stati che da lei dipendevano. Tra le molte condizioni in esso segnate vi sono pur queste: - che si vuole il trasporto del minio ad Atene, ma in nessun luogo altrove; che se alcuno ne trasporterà altrove, la sua nave verrà sequestrata come pure il carico suo; chi trasporta minio lo trasporti sulla nave che è fissata; se alcuno si servirà di qualche altra sarà ritenuto colpevole; etc.

[3] Anche nel mondo greco il commercio della pece pare sia stato regolato da speciali norme; così la silloge Dittenberger al n. 60 ci presenta un pubblico trattato concernente Aminta e i Calcidesi, nel quale, fra l'altro, si fa parola dell'esportazione della pece.

Cap. VII.

Non poco estesa fu adunque – e da quanto siamo venuti dicendo crediamo si possa cavare tale conclusione – la lista delle contribuzioni del popolo romano. Certo però noi non le abbiamo qui tutte ricordate, e non già solo perchè, nel caso, avremmo sconfinato dai limiti del nostro lavoro, come di quello che dovea trattare soltanto delle indirette, ma anche perchè di parecchie non ci è giunto che il nome, e di talune neppure esso. Così Svetonio, per dire d'un solo, scrive nella vita di Vespasiano che questo principe, oltre ad aver richiamato in vigore tasse già da Galba lasciate cadere in disuso, ne introdusse anche di nuove (nova et gravia). Quali saranno state? – ecco la domanda senza risposta. È lecito congetturare che abbiano appartenuto alla categoria delle imposte indirette, poi che la maggior parte delle vectigalia, come si è visto, rientra in essa, ma nulla possiamo dire di più, attesa la completa mancanza di notizie in proposito.

Tuttavia meno chiuso, per così dire, si mostra invece pur tale storico nella vita di Caligola, e ad esso quindi dobbiamo se almeno il nome da noi si conosce di certe contribuzioni da questo Cesare introdotte. È Svetonio infatti (c. 40) che ci narra come tra i *vectigalia nova et inaudita* che il successore di Tiberio si compiacque di imporre, ve n'era una sui facchini, una seconda sulle prostitute, una perfino sui matrimoni, una quarta sui processi, etc. [1], contribuzioni tutte però che, probabilmente perchè saranno durate in vigore poco tempo, quasi lasciarono di sè nessuna traccia.

L'ultima tuttavia, quella sui processi, grazie allo stesso

[1] Plinio, parlando (St. nat.: XIX, 19) della venalicia applicata ai legumi, dice che di essa *nullum macelli vectigal maius fuit Romae;* la qual frase fa naturalmente pensare a un *macelli vectigal.* Chi però l'abbia istituito non si può dire. Alcuni sospettano Caligola; ma, poichè Svetonio nell'enumerazione che fa delle tasse introdotte da tale imperatore, nulla dice di questo *vectigal,* sembra a noi si possa forse più a ragione attribuirlo a Vespasiano, del quale, ricordiamoci, Svetonio scrive appunto *vectigalia nova et gravia addidisse.* Peraltro si deve pure pensare che l'espressione di Plinio può anche non avere un significato particolare, ed essere nulla più che un largo sinonimo di *edulia.*

Svetonio, non ci è sconosciuta come le altre [1], ma sappiamo che colpiva le questioni giudiziarie che trattavano di denaro; che cioè, ogni qualvolta delle persone si disputavano per via giuridica una somma di denaro, la quarantesima parte di questa – onde il nome alla tassa di *quadragesima litium* – toccava al Tesoro. E siccome poteva accadere che i litiganti, per non sborsare l'imposta, cessassero dal litigare, Caligola prescrisse pene contro tutti coloro che si fossero accordati all'amichevole, o avessero desistito dalle proprie pretese. Quanto abbiano durato tali prescrizioni, degne invero di Caligola, noi non sappiamo; probabilmente assai poco: può però darsi fino a Galba.

Incerti adunque sono i limiti della storia pur di questa contribuzione; e ciò si deve, come al solito, alla scarsezza estrema di notizie in suo riguardo [2], scarsezza che per la parte epigrafica si può dire mancanza assoluta. Nessuna iscrizione infatti, che noi sappiamo, ricorda la *quadragesima litium,* e soli monumenti in proposito si credono i grandi e i medi bronzi di Galba, come quelli che portano sul rovescio l'accenno a una *remissio quadragesimae.* Il Dureau almeno e l'Humbert [3], prendendo in esame queste monete, corsero col pensiero all'imposta sui processi, e credettero di poter affermare in base ad esse che Galba, il quale, sebbene alquanto avaro, in fondo era un galantuomo (?) – non sappiamo quanto s'accordi con questo loro apprezzamento il giudizio poco lusinghiero di Svetonio, – deve aver compresa l'ingiustizia dell'enorme gabella inventata dal rapace Caligola, e aver quindi abolita tale contribuzione.

L'opinione del Dureau è certo autorevole, e potremmo senz'altro farla nostra, chè il rischio d'errare non sarebbe grande. Tuttavia ci sia lecito di riprendere brevemente in esame la que-

[1] Che bene si possano dire sconosciute non esitiamo ad affermarlo, e perchè non si sa quando cessarono (pare siano state abolite da Teodosio II e Anastasio – a. 420 –), e perchè – tranne quella sui facchini e sulle prostitute – non se ne conosce il canone, e nemmeno se fossero mensili, giornaliere o annuali.

[2] Oltre Svetonio, ne parla soltanto Dione e in termini assai vaghi, dicendo di passare sotto silenzio quanto Caligola operava circa le liti e i giudizi dalle quali cose voleva assolutamente ricavare il suo profitto (a. 793 di Roma, 39 dopo Cristo).

[3] Il primo nell'opera già varie volte citata « L'economia politica dei Romani », il secondo in Daremberg.

stione, e vedere se proprio non si possa dubitare in nessun modo di quanto egli ha affermato.

Cosa può voler dire *remissio?* cosa può significare *quadragesima?* – ecco le due domande che crediamo opportuno segnare nettamente, e prendere in considerazione.

La parola *remissio* riferita a un' imposta può esprimere dilazione del pagamento, riduzione della tassa, o abolizione di essa; – *quadragesima* può indicare la quarantesima parte di una o più imposte, o anche indicare una imposta a sè. E pertanto la formula *remissa quadragesima* può venire intesa come dilazione del pagamento della quarantesima parte di una o più imposte [1] - o dilazione del pagamento dell'imposta *quadragesima* - o riduzione o abolizione di essa.

Quattro sono adunque i più importanti significati generali che alla leggenda in discorso si possono attribuire. Tenendo però conto che mai - opinione questa dello Smith, condivisa pure dall' Ambrosoli - una dilazione di pagamenti d' imposte diede luogo a monete speciali, viene non poco a scemarsi l'ammissibilità dei primi due. Restano tuttavia le due altre interpretazioni, e di queste se l'ultima è la più verosimile [2], neppure la terza, « riduzione dell' imposta quadragesima », manca di attendibilità. Comunque resta però sempre a stabilire quale sia l' imposta indicata col nome *quadragesima,* poi che sappiamo non una sola ma varie delle contribuzioni di Roma essere state regolate da tale canone.

Se nel rispondere a questa domanda si dovesse tener conto soltanto dell' importanza delle singole tasse, la risposta non potrebbe essere dubbia; giacchè di tutte fu il portorio la più notevole, come quella che non solo risaliva per origine fino a' primi tempi di Roma, sebbene giunse pur anche fino alla caduta del Basso Impero. Ma, rigorosamente parlando, non si deve aver l'occhio solo all'importanza, ed ecco come si può materialmente ammettere che la scritta « *remissa quadragesima* » si riferisca non già alla tassa portorio, ma alla *quadragesima litium.*

[1] Ci sembra che tornerebbe cosa un po' strana interpretare la scritta come « abolizione della quarantesima parte di certe imposte », poichè non si dice, a nostro avviso, « abolizione di una parte di un'imposta », ma, nel caso, « riduzione dell' imposta ».

[2] E in riguardo alla coniazione delle monete, e perchè l' espressione *remissa* troverebbe riscontro nella frase *vehiculatione Italiae remissa* che si ha su monete di Nerva.

Chi però non vede che, dato l'uso di indicare colla parola *quadragesima,* la forma di portorio in vigore sì per l'Italia che per le Gallie e nell'Asia [1], è assai più verosimile la supposizione che anche la formula in discorso si riferisca alla tassa portorio?

Sta bene che i Romani coniavano le monete per uso loro proprio, e quindi avranno egregiamente compreso a quale imposta - fosse pure una delle minori - si riferiva la scritta che esse portavano incisa; ciò nondimeno a noi torna strano che se la *quadragesima* di tali monete era quella sui processi, non la si sia ulteriormente determinata coll'aggiungervi, neppure in sigla, la parola *litium.*

O non parrebbe, nel caso, di veder qui venir meno quello spirito di quasi scrupolosa precisione che il Romano pur sempre conservava e metteva in ogni suo atto?

Adunque, concludendo, neanche la scritta « remissa quadragesima » delle monete di Galba è un documento che da noi si possa riferire con assoluta certezza all'imposta sui processi da Caligola istituita. Nel caso però neppure si potrebbe fissare il preciso suo significato: e se il passo di Svetonio (vita di Vespasiano c. 16) « *omissa sub Galba vectigalia revocasse* » sembra confermare quello di abolizione, tuttavia non si può dire che certamente si riferisca a tale imposta, non foss'altro perchè fa meraviglia che un uomo, in fondo buono e onesto [2] come Vespasiano, abbia proprio voluto per cupidigia di denaro ritornare a una simile gabella sommamente odiosa, e che essa poi non abbia lasciato di sè nessunissima traccia.

Non per questo noi incliniamo fortemente a ritenere che tali monete colla loro scritta alludano all'imposta portorio, giacchè riconosciamo che anche questa ipotesi incontra difficoltà parecchie, quale il non trovare mai [3] negli scrittori accennato

[1] Si ricordino l'espressione *quadragesima Galliarum,* e l'uso frequente specie in Quintiliano di *quadragesima* per *portorium;* ad es. nella declamazione n. 359: *Praeter instrumenta itineris, omnes res quadragesimam publicano debeant;* e in Svetonio (vita di Vespasiano, cap. I) *Sabinus ..... publicum* **quadragesimae** *in Asia egit.* etc.

[2] « Sunt qui opinentur ad manubias et rapinas necessitate compulsum, summa aerarii fiscique inopia: .... Quod et verisimilius videtur, quando et male partis optime usus est ». Svetonio (l. c.).

[3] Se non forse nel passo di Tacito, che però a rigore si riferisce all'impero di Nerone: Manet tamen abolitio quadragesimae, quinquagesimaeque etc. (Ann. XIII, 51).

che Galba abbia soppresso il *portorium*, misura che pure sarebbe stata di grande rilievo; ma ci limitiamo a rilevare che la questione cui danno luogo le monete in discorso è assai controversa, e che di tutte le opinioni finora messe avanti [1] nessuna ve n'ha che completamente persuada.

Portorium: dai Re (Anco Marcio? Servio Tullio) in avanti – sorpassa anche l'impero.

Vectigal salinarum: 240 av. Cr. – a' tempi di Diocleziano pare più non esista.

Vicesima libertatis: 357 av. Cr. – abolita probabilmente da Diocleziano.

Vicesima hereditatium: 5 d. Cr. – soppressa, al più tardi, da Costantino.

Vectigal rerum venalium (centesima; quinta et vicesima): a. 7 d. Cr. – a' tempi di Giustiniano (527–65) ancora sussiste un *vectigal venalicium;* ma in Italia la *centesima* cessò probabilmente già nel 38.

Cap. VIII.

Incominciando il capitolo precedente ci venne fatto di dire che nella categoria delle imposte indirette non rientrano tutti i *vectigalia*, ma solo la maggior parte. Si potrebbe dubitare che tale espressione ci sia stata dettata dall'abituale nostra ripugnanza alle affermazioni perentorie ed esclusive, e che quindi non valga se non come una semplice frase prudenziale; invece pensatamente l'abbiamo usata, e qui ora la richiamiamo perchè davvero corrisponde a una nostra opinione. Infatti non tutti i *vectigalia* si possono dire imposte indirette, poichè talune furono piuttosto forme della fondiaria e quindi appartengono alla classe

[1] Il Cohen e l'Eckhel ritengono che le monete si riferiscano a qualcuna delle parecchie imposte che noi non conosciamo.

delle dirette. E valga il vero: fra le più antiche contribuzioni di Roma, anzi la prima in ordine di tempo fu il *vectigal alabarchiae,* tassa sui pascoli, che presè anche il nome di *scriptura* dall'uso di tener registrato il numero e la qualità del bestiame che, secondo il contratto, era ammesso a quei dati pascoli.

Non c'è che dire: fu un *vectigal:* ma non per questo da noi si può classificare tra le imposte indirette, che anzi, se la si deve porre in una delle categorie nostre, non esiteremmo a passarla in quella delle dirette, poi che essa ci sembra una schietta forma dell'imposta fondiaria.

Lo Stato era padrone di terreni; altri invece possedeva del bestiame, che dovea quindi condurre al pascolo, ed ecco che si rivolgeva allo Stato, gli pagava una data somma e se n'andava poi liberamente col proprio gregge su que' terreni; a un dipresso come succede a' giorni nostri, specie tra i mandriani e i padroni o fittavoli delle montagne che pattuiscono, ancora in inverno, coi primi, di ceder loro il pascolo delle praterie purchè paghino quella data somma che stabiliscono di comune accordo in proporzione e del gregge e della durata del pascolo.

Orbene, questo contratto che ora si fa di solito tra privati, in que' primi tempi di Roma [1], quando lo si stringeva collo Stato, veniva detto *scriptura* per le ragioni suaccennate, o *vectigal alabarchiae,* ma era pur sempre la stessa cosa d'oggidì, era cioè il pagamento allo Stato della pigione dei pascoli che esso possedeva [2].

Così pure delle altre contribuzioni che andarono comprese tra i *vectigalia* nessuna ve n'ha, a mio avviso, che si possa aggiungere alla serie delle indirette: non il *vectigal pro aquae-*

[1] Solo in certe provincie durò fino a' tempi del basso impero; in Italia fu soppressa circa l'anno 640 di Roma (114 av. Cr.).

[2] Abbiamo voluto insistere sulla natura di questa tassa, interessante del resto non foss'altro che per la veneranda sua antichità, perchè da alcuni storici delle finanze dell'impero romano, ad esempio, dal Clamageran, fu unita ai *portoria,* e quindi noverata fra le indirette, concetto errato, come ci argomentammo di mostrare. Fosse il Clamageran di quelli che credono che anche lo stesso *portorium* null'altro sia stato in origine che una entrata demaniale esatta in forza del diritto di proprietà, non si potrebbe allora rimproverargli d'avere appaiate le due tasse; ma poichè egli pure considera il portorio un'imposta a sè, non vediamo proprio per quale ragione abbia voluto accostargli il *vectigal alabarchiae,* se non, forse, perchè entrambo *vectigal.*

ductibus [1], nè il *cloacarium* [2], e nemmeno il *columniarium* [3], poi che questi si domandavano in proprio nominalmente alle persone, e non consideravano già soltanto « *la cosa* » come vuole la natura delle indirette.

Forse la tassa da Vespasiano imposta, come si narra, sull'orina [4] – forse, diciamo – la si potrebbe noverare tra queste seconde; ma poi che non conosciamo da quali norme sia stata regolata [5], riescirebbe arbitrario ogni giudizio in proposito [6].

[1] Era detto anche *vectigal ex aquaeductibus* o *vectigal formae*. Siccome parecchi luoghi della Campania erano privi d'acqua, per condurvela si dovettero costrurre molti canali, e poichè le spese di conduttura erano state sostenute dall'erario, così i privati, per valersi di tali acquedotti, dovettero pagare ogni anno un tanto allo Stato. Quando però tale tassa sia stata istituita non si può con sicurezza dire: certo i Romani costrussero canali per l'acqua fino da tempi antichissimi (nell'anno 313 durante la censura di A. Claudio Cieco l'acquedotto che prese da lui il nome di *Aqua Appia;* nel 144 quello della famosa *aqua Marcia* etc.); tuttavia, a quale risalga primamente l'imposta in discorso non si sa. Il Labatut, a proposito di essa così scrive nel dizionario Daremberg: « Anciennement, il n'était accordé aux particuliers aucune concession d'eau, sans doute a cause du peu d'abondance de l'eau à Rome *etc.* Mais après la construction des nombreaux acqueducs, on accorda facilement des concessions, moyennant un droit (vectigal) payé au trésor public. Sous les empereurs, les habitants de Rome eurent l'eau sans redevance; mais on conserva l'ancien système pour les villes de province: on n'y pouvait obtenir une concession que moyennant une redevance à la caisse municipale ». Di più: le concessioni erano essenzialmente personali, tanto vero che non passavano nè agli eredi, nè al nuovo proprietario della casa o edificio che pur fin'allora avesse avuta la comodità dell'acqua; ma appena che qualcuna di tali concessioni si rendeva vacante, veniva annunciata in pubblico: « il en était fait mention sur le registre des eaux *etc.* »: ciò che conferma quanto si è detto di sopra, ossia che questo *vectigal* non fu un'imposta indiretta.

[2] L'imposta sulle cloache risale probabilmente a Tarquinio Prisco, come a colui che per mezzo di fogne diresse nel Tevere le immondizie. L'attendere all'espurgo delle cloache (cioè incaricarne gente apposita, fu, sotto la Repubblica, ufficio dei censori; invece durante l'Impero, a incominciare da Adriano, s'ebbero speciali *curatores* che furon detti *curatores alvei Tiberis et riparum et cloacarum urbis.* Anche di questa contribuzione non si conosce il canone; si sa soltanto che gravava pur essa sulla proprietà, e che veniva data in appalto a pubblicani. (Vedasi Humbert, op. cit.).

[3] Fu il *columniarium vectigal* una tassa molto odiosa, poi che colpiva coloro che avevano più di un dato numero di colonne. Pare l'abbia istituita Cesare; certo a' tempi di Cicerone esisteva a Roma e particolarmente nelle provincie: (fu, ad esempio, una delle varie contribuzioni che Scipione impose sugli Asiatici) ma per il suo carattere stranamente fiscale non potè durare a lungo. Quando però e da chi sia stata soppressa non potrebbesi dire; è lecito supporre da uno dei primi imperatori, poi che durante tutto l'impero non ne ricorre mai menzione. (Cfr. Humbert, op. cit.; e Serrigny, Droit public et administratif romain).

[4] Svetonio, vita di Vespasiano, capit. XXIII: Reprehendenti filio Tito, quod etiam urinae vectigal commentus esset, pecuniam ex prima pensione admovit ad nares, sciscitans num odore offenderetur.

[5] Il Burmann (op. cit.) pensa sia consistita nell'appalto delle anfore – que' vasi ch'eran posti nelle viuzze per gratuita comodità pubblica – « sordidis hominibus, qui stipem ab hominibus, qui necessitate coacti in iis lotium reddebant, exigebant ».

[6] Come noi abbiamo pubblici gabinetti di decenza, anche i Romani ebbero pub-

Neppure fra le contribuzioni che si dissero, a esempio, dal Marquardt, straordinarie, ve n'ha alcuna la quale a giusta ragione si possa schierare tra le indirette [1]; e neanche quelle che indignarono l'eruditissimo Burmann, vogliamo dire la tassa sul fumo, sui focolari e sull'aria - chè l'avarizia di qualche imperatore pare sia giunta a escogitare perfino un *vectigal aericum* - si potrebbero porre tra esse; la qual cosa prova ancora una volta che se noi troviamo tutte le imposte indirette che ebbero i Romani tra i *vectigalia*, non è però a credere che questi siano stati tutti contribuzioni indirette.

Un documento di molto interesse per la storia delle imposte indirette dell'impero romano è la legge fiscale di Hadriana Tadmor del 137 dopo Cristo, trovata nell'anno 1883 negli scavi a Palmira [2], incisa sopra una lapide di circa cinque metri di lunghezza e due di altezza. Non fu possibile leggerla tutta, essendo il testo suo in più luoghi mutilo o guasto: siccome però era scritto in due lingue, greca e palmiriana, e se ne avevano due copie, si riuscì a comprenderla quasi interamente, e una buona pub-

bliche latrine che ad essi fanno pieno riscontro; se non che mentre da noi possono venir costruiti da privati, a Roma invece erano opera dello Stato che le appigionava a gente, d'ordinario, come è facile supporre, di bassa estrazione, che poi si rifaceva su coloro che « subita necessitate deprehensi, se ibi exonerare cogebantur » (Burmann, op. cit., cap. XII). A tale appalto delle pubbliche latrine si riferisce il passo della satira III di Giovenale: « Inde reversi - Conducunt foricas et cur non omnia? » e quello del giureconsulto Paolo (*Dig.* XXII, 1, 17 § 5): « Fiscus ex suis contractibus usuras non dat, sed ipse accipit: ut solet a foricariis qui tardius pecuniam inferunt ». Forse in questa contribuzione si potrebbe credere di vedere un'imposta indiretta; quando però si consideri che tali latrine erano di proprietà dello Stato, anch'essa la si dovrà considerare come una delle svariatissime forme della fondiaria.

[1] Un esempio di tali contribuzioni straordinarie sarebbe l'*aurum coronarium* che in origine consisteva in somme di denaro che i provinciali e gli alleati offrivano ai generali vincitori perchè potessero degnamente celebrare i loro trionfi (lo si diede pure all'imperatore sotto diversi pretesti: *rebus prospere gestis - indulgentiarum laetitia - amore proprio*), ma che in seguito divenne una prestazione obbligatoria a profitto dei governatori. Cfr. Marquardt, Staatsverwaltung, trad. Vigié II p. 572.

È chiaro che qui la tassa aveva quanto mai, per così dire, il carattere personale, e quasi nessuno invece di quelli propri delle indirette, come, ad esempio, di venir pagata per godere di qualche comodità.

[2] Palmyra, Πάλμυρα, la Thadmor (cioè la città delle palme) dell'antico Testamento, fu fondata da Salomone come stazione delle carovane nel deserto della Siria. Fino al dominio romano fiorì per i commerci, poichè era l'intermediaria fra l'Occidente e l'Oriente; ma nel 273 le legioni romane la misero a sacco, e quasi del tutto la rovinarono, sì che di nuovo non potè più rialzarsi, malgrado venisse da Giustiniano rifabbricata.

blicazione ne ha potuto fare l'anno successivo il marchese de Vogüé.

Troppo lunga, e fors'anche inutil cosa, sarebbe qui riportarlo per intero, poi che consta di sessanta articoli, e già ne fu ripubblicata la versione dal Thibault; a noi basterà quindi riferirne solo qualche parte, e limitarci a delle osservazioni di confronto colle norme che regolavano pur le medesime tasse in Roma o nelle altre parti dell'impero.

Tale monumento epigrafico, che dir si potrebbe l'enumerazione delle rendite, verisimilmente municipali, di Palmira, comprende i *vectigalia* che erano riscossi nella città e suo territorio; esse sono: il *portorium* [1], diritti di vendita [2], imposte professionali, diritto sulle acque, diritto di macello.

Una particolarità notevole si rileva tosto al paragrafo IV, ove, trattandosi della vendita degli schiavi, è detto che il compratore deve pagare per ogni schiavo, che acquista, la tassa di due denari.

La mente nostra corre subito al *vectigal venalicium* di Roma, e precisamente alla *quinta et vicesima venalium mancipiorum;* quando però meglio si considera la questione e si riflette alle date, bisogna invece convenire d'essere qui in presenza o di una nuova tassa o di una speciale forma della romana. Infatti solo prima di Nerone si usò pagare la contribuzione da chi comprava lo schiavo; dopo di lui, anzi per un suo proprio editto, la tassa fu addossata al venditore, e quindi del tempo di codesta legge di Palmira, a Roma era domandata non a chi comprava, sebbene a chi vendeva [3]. Ma v'ha di più: la *quinta et vicesima* era relativa cioè proporzionata al valore dello schiavo; in questo documento invece, si parla di un'imposta fissa, stabile: due denari, sempre, per ogni schiavo. Adunque, certo, questa non fu precisamente quella di Roma.

[1] Qui a Palmira non andavano esenti da questa tassa neppure gli *instrumenta itineris* (ma solo gli oggetti che i privati portavano con sè per proprio uso); così ad esempio, l'articolo della legge dice: I cammelli, siano carichi, siano vuoti, che verranno condotti dall'altra parte della frontiera, pagheranno un denaro per testa.

[2] Delle quali due prime categorie di *vectigalia* i carichi appaiono addirittura eccessivi; vedansi, ad esempio, gli articoli VIII, X e XI.

[3] Pur nella stessa Palmira le tasse di vendita venivano generalmente pagate dai venditori; in questa medesima legge se ne ha la prova, laddove essa parla dei commercianti in cuoiami; solo quindi la vendita degli schiavi faceva eccezione.

Quanto alle imposte professionali è da rilevare che anche qui a Palmira esisteva quella sulle cortigiane, la quale trovava perfetto riscontro con quella di Roma; infatti il paragrafo 27 della legge dice che l'appaltatore « da quella cortigiana che prende un denaro riscuoterà (mensilmente) un denaro, da quella che prende otto assi, esso riscuoterà otto assi, e da quella che ne prende sei, sei »; onde si vede che a stabilire il canone dell'imposta per entrambo le città valeva la stessa norma, che cioè la cortigiana dovesse pagare in proporzione dei lucri che faceva.

In seguito però la legge di Palmira fu, a questo proposito delle cortigiane, modificata; e, conforme all'uso frequente in Roma di modificare o abolire un articolo di legge coll'aggiungervene semplicemente un altro o lasciarlo cadere in disuso, troviam detto al paragrafo 56, che « l'appaltatore non deve riscuotere nulla dalla cortigiana che non guadagna almeno un denaro per volta ». –

S'è detto e dubitato nel corso di questo studio se una vera tassa di macello separata e distinta da quella di portorio esistesse a Roma; qui a Palmira certo vi fu, poi che ne parla appunto la sua legge fiscale come di un'imposta a parte. E del resto che anche una tale contribuzione si sia avuta a Palmira non è forse a maravigliare, perchè, dato il clima della Siria, dovette essere di grande opportunità igienica per la città l'avere un luogo apposito per l'uccisione e lo scuoiamento degli animali [1], l'avere, cioè, un macello. Naturale quindi che il municipio lo abbia costruito e se ne rivalesse poi volta per volta con coloro che dovean servirsene.

Ma anche a proposito della vendita del sale, vendita, ricordiamoci, che non è ben chiaro fino a che punto abbia costituito a Roma un'imposta, ci torna preziosa l'epigrafe di Palmira; se ne rileva infatti (parag. 57) che tale derrata, qualora la si acquistasse per rivenderla, dava luogo a un'imposta, e pre-

[1] Se anche non si sapesse, per un caso impossibile, che la temperatura a Palmira doveva essere elevata, lo si potrebbe arguire pure da questa iscrizione, giacchè vi si parla, come di cosa spesso ricorrente, di carni guaste e gettate via: τῶν δὲ διὰ τὸ νεκριμαῖα εἶναι ῥειπτουμένων, τὸ τέλος οὐ πράξει, — passo che anche riconferma come a Palmira l'imposta venalicia spettasse, oltre le vendite all'ingrosso, quelle al minuto.

cisamente alla contribuzione di un asse per moggio, la qual cosa, strana per sè, fa pensare che anche a Palmira, e di questo tempo, la vendita del sale fosse un monopolio dello Stato, che i veri venditori di questa merce fossero appaltatori di tale monopolio, e pertanto si rivalessero su coloro che voleano pur essi esercitare il commercio del sale, sottoponendoli al pagamento del diritto suaccennato.

Ecco alcuni paragrafi di tale iscrizione di Palmira:

VIII. Γόμου καμηλικοῦ μύρου τοῦ ἐν ἀλαβάστροις εἰσκομισθέντος πράξει ⊀. ΚΕ
per ogni camello caricato d'olio aromatico in fiaschi che viene importato si pagheranno denari 25.

X. Γόμου καμηλικοῦ μύρου τοῦ ἐν ἀσκοῖς αἰγείοις εἰσκομισθέντος πράξει ⊀. ΙΓ
per ogni carico di camello d'olio aromatico in otri di pelle di capra si pagheranno all'entrata (*) den. 13.

XI. Γόμου ὀνικοῦ μύρου τοῦ ἐν ἀλαβάστροις εἰσκομισθέντος πράξει ⊀. Ζ
ἐκκομισθέντος ⊀. Ζ
per ogni carico d'asino d'olio aromatico in fiaschi sì all'entrata che all'uscita den. 7.

XIII. Γόμου ἐλληροῦ τοῦ ἐν ἀσκοῖς τέσσαρσι αἰγίοις ἐπὶ καμέλου εἰσκομισθέντος πράξει ⊀. ΙΓ
ἐκκομισθέντος ⊀. Ι
per ogni carico d'olio d'uliva in quattro otri di pelle di capra portati sopra un camello sì all'entrata che all'uscita den. 10.

XXIX. Παρὰ τῶν παντοπωλειῶν σκυτικῶν... πράξει ἐκ συνηθείας ἑκάστου μηνὸς καὶ ἐργαστηρίου ἑκάστου ⊀. Α
dai negozi di cuoiami.... riceverà (il pubblicano), secondo il costume, per ogni mese e ogni bottega den. 1.

XXXIII. Ὁ αὐτὸς πράξει γόμου πυρικοῦ οἰνικοῦ ἀχυρῶν καὶ τοιούτου γένους ἑκάστου γόμου καμηλικοῦ καθ' ὁδὸν ἑκάστην ⊀. Α
riceverà pure per ogni *viaggio* di camello carico di grano, vino, paglia e cose di siffatta natura den. 1.

* [nel territorio della città] cfr. Thibault, op. cit., pag. 193.

LII. Τῶν βρωτῶν τὸ κατὰ τὸν νόμον τοῦ γόμου δηνάριον εἴσημι πράσσεσθαι ὅταν ἔξωθεν τῶν ὅρων εἰσάγεται ἢ ἐξάγεται.

Le derrate alimentari sono tassate, secondo la legge, a un denaro per carico. Si ordina che questo dritto si riscuota sia quando esse vengono introdotte, sia quando vengono esportate.

LIII. Τοὺς δὲ εἰς χωρία ἢ ἀπὸ τῶν χωρίαν κατακομίζοντας ἀτελεῖς εἶναι ὡς καὶ συνεφώνησεν αὐτοῖς.

Coloro che trasporteranno nel circondario o dal circondario non pagheranno alcuna tassa, così come è stato convenuto.

LV. Καμήλων ἐάν τε κεναὶ ἐάν τε ἔνγομοι εἰσάγονται ἔξωθεν τῶν ὅρων ὀφείλεται δηνάριον ἑκάστης κατὰ τὸν νόμον, etc.

DOTT. GIUSEPPE BONELLI.

PER LA STORIA DEL PROCESSO DI BOEZIO

Il ch. p. Giovanni Semeria mi fece l'onore di ricordarmi nella sua dottissima monografia sul Cristianesimo di Boezio. Anzi, adoperando verso di me parole di troppa cortesia, indirettamente mi sospinse a ritornare ancora una volta sopra Boezio, e sopra il suo processo.

Per verità, intorno a qualche punto del processo di Boezio mi era permesso di manifestare la mia opinione anche nella recensione ch'io feci [1], qualche tempo fa, del noto e prezioso volume di Pfeilschifter. Il Semeria ebbe la bontà di tener conto di parecchie mie pubblicazioni sulle cose Boeziane, e probabilmente avrebbe ricordate, se le avesse conosciute, anche quelle mie linee, nelle quali toccai, ancorchè affatto brevemente, del carattere religioso della persecuzione politica di Teoderico contro i *Romani*.

Il Semeria non si propone, com'egli dice, di decidere se la morte di Boezio sia stata o non sia stata quella di un martire. Soltanto egli vuol mettere in sodo il Cristianesimo di Boezio, e raggiunge questo scopo mirabilmente. Sopra tutto, l'esame del libro *De consolatione Philosophiae* è condotto con vera sagacia, e con grande maestria, così da doversi conchiudere che quel libro, lungi dal far dubitare del Cristianesimo di Boezio, lo dimostra invece lucidamente. Un altro argomento è dedotto dagli opuscoli teologici, la cui autenticità, anche per il Semeria, è definitivamente dimostrata dall'*Anecdoton Holderi*. Non crede il

[1] *Pubblicazioni sulla storia medioevale italiana*, annata 1896; Venezia 1899, p. 9-19 (estr. dai tomi XV-XVII del *N. Arch. Veneto*). Un cenno su quella parte del processo che si svolse a Verona, feci anche nel *Compendio della storia politica di Verona*, Verona 1900, p. 45-6. Ho preso in considerazione (*Pubblicazioni*, ecc. annata 1897, p. 8-9) anche il giudizio che sul processo di Boezio fece Hartmann, *Das Italienische Königreich* I, Lipsia 1897, p. 224, e lo trovai meno discosto dal racconto tradizionale, che non sia la esposizione di Pfeilschifter. In fin dei conti Hartmann ammette la fusione dell'indirizzo religioso coll'indirizzo politico anche nel suo discorso *L'Italia e l'impero di Occidente*, ecc. in *Atti e Memorie del Congresso storico di Cividale*, Cividale, 1900, p. 153.

Semeria che per rassodare il Cristianesimo di Boezio, si possa trar partito dal suo martirio, poichè, se restiamo nei limiti della critica storica, non lo crede provato.

Mi permetta di ripetere qui, meglio svolgendoli, quegli argomenti che ho già accennati, parlando, come diceva, del noto volume del Pfeilschifter, e che, a mio avviso, depongono in favore del carattere religioso, il quale si univa al carattere politico, nel processo di Boezio. Lascio all'Autorità competente l'officio di parlare del martirio. Io mi accontento di restringere la questione negli accennati confini.

Il Semeria [1] esamina largamente le fonti antiche, che parlano della morte di Boezio, per vedere se esse la rappresentino sotto l'aspetto politico, o sotto il riguardo religioso. Avendo anzi tutto chiarito come Boezio, quando discorre delle prime fasi del suo processo nel *De consolatione Philosophiae* parla unicamente di ragioni politiche, viene poscia il Semeria a discutere le altre fonti storiche, che possediamo sul processo stesso.

Prima di tutto esamina il *Liber Pontificalis,* e giustamente sostiene che dal complesso della narrazione risulta come ivi la condanna di Simmaco e di Boezio sia rappresentata « sotto un aspetto religioso ». Per certo, la morte di papa s. Giovanni I è descritta come quella di un martire. Ma il carattere religioso non si limita a questo avvenimento, sibbene comprende anche la uccisione dell'uno e dell'altro dei suddetti patrizi. Con questo giudizio il Semeria corregge le conseguenze negative, evidentemente esagerate, alle quali era giunto il Pfeilschifter.

Tuttavia non so persuadermi di tutte le spiegazioni ch'egli dà ai singoli passi del *L. P.* Il Boissier aveva notato l'appellativo di *haereticus,* che qui si aggiunge al nome di Teoderico, quando si narra l'uccisione di Simmaco e di Boezio. Io avevo detto che l'osservazione era acuta. Con questo forse non l'avevo senz'altro fatta mia; ma pur ne avevo rilevato il valore. Il Semeria non solo vuol attenuare, ma mira a distruggere senz'altro l'importanza di quell'epiteto, nei riguardi della presente quistione, avvertendo che esso, in quel luogo, non serve che a bilanciare l'epiteto di *ortodoxus,* appropriato all'imperatore, e che quindi

[1] Pag. 18 e sgg. dall'estratto.

non è destinato a dar rilievo alcuno al contegno attribuito, in quella circostanza, al re.

Questa conclusione mi pare troppo avanzata. Che *haereticus* serva a fare corrispondenza all'epiteto di *ortodoxus* e che risponda al carattere generale della biografia di Giovanni I, sia pure; non mi par questo un motivo sufficiente per distruggere il valore della proposizione che c'interessa. Il biografo di Giovanni I vuol farci sapere che Teoderico era *haereticus*, gli dà questo appellativo, e narra una serie di fatti, destinati a dimostrare la verità del suo asserto. Non è poi necessario spingere l'argomento più avanti; basta questo per ricavarne la conseguenza che ne deduceva il Boissier, e alla quale giunse in fine anche il Semeria, appellandosi alle caratteristiche generali del libro.

Nè mi pare che si diminuisca l'importanza del *L. P.*, col dimostrare che vi si fondono insieme confusamente e inesattamente il processo di Simmaco e quello di Boezio. A noi interessa raccogliere dal *L. P.*, non le particolarità degli avvenimenti, ma il loro carattere. Oltre a questo non devesi, credo, dimenticare che se c'è cosa perdonabile in uno storico, si è quella di avere accostati quei due processi, i quali, se anche cronologicamente divisi, erano fra loro uniti per mille motivi. Basti dire che Procopio fece pure qualche cosa di somigliante.

Se non m'inganno, non si leva la tinta religiosa che il *L. P.* attribuisce ai fatti, coll'osservare che la persecuzione di Giustino contro gli Ariani di Oriente aveva a movente una ragione politica, mentre le cause religiose servivano soltanto di pretesto. Non mi fermerò ora a difendere quest'opinione, che corrisponde, fino ad un certo segno, a quella di Pfeilschifter. Ma noterò piuttosto che non vedo quali conseguenze se ne possa dedurre per il fatto nostro. Il Semeria ne conclude che anche nelle azioni di Teoderico c'è « non solo una vendetta religiosa, ma una difesa politica » (p. 27). La deduzione non mi pare legittima, poichè il pretesto religioso messo innanzi da Giustino poteva (astrattamente parlando) sospingere Teoderico ad una vera e propria vendetta religiosa.

Ma forse la questione non istà proprio in questi termini, cioè non si tratta di sapere se la occasione politica sia da ammettersi, ma se sia da respingersi la ragione religiosa. Che il

L. P. accenni o non accenni a ragioni politiche, poco importa. Per noi basta vedere se esso ammette le ragioni religiose. Il biografo di Giovanni I doveva naturalmente considerare le cose sotto questo aspetto, e delle ragioni politiche, se anche le riteneva vere, poteva benissimo non preoccuparsi.

Finora tralasciai un' altra osservazione del Semeria, ed è che la parola *haereticus* nella frase sulla morte di Simmaco e di Boezio è data soltanto da una redazione seriore del *L. P.*, mancando nel testo più antico. Qui si può osservare che il Semeria, per rispetto al testo del *L. P.*, fece unicamente uso della preziosa edizione del Duchesne, senza fare ricorso a quella posteriore del Mommsen [1]. S' egli fosse ricorso anche a questa, avrebbe potuto notare come la redazione dei *Codices pleniores* vi tenga un posto materialmente parallelo a quello dei Compendî Feliciano e Cononiano. È vero che il Mommsen accentua il valore comparativo dei *Codices pleniores* a danno del Feliciano e del Cononiano, poichè, senza inalzare l'età di quelli, abbassa l'epoca di questi ultimi due. Ma ad ogni modo lo spostamento meritava di essere considerato, almeno in quanto ci toglie il mezzo di ridurre a piccole proporzioni l'interesse dei *Codices pleniores*. Non seguo, ben s'intende, la polemica sull'età dei testi del *L. P.*, non essendomi ignoto che il Duchesne [2], con ragioni gravi, volle ristabilire l' antichità del Feliciano e del Cononiano. Non seguo questa polemica, poichè non m'interessa. Nè voglio attenuare il valore dei due Compendî. Sibbene mi preme di notare come non è agevol cosa il respingere senz' altro il testo dei *Codices pleniores*.

Concludo accettando, e, se vuolsi, accentuando, la tesi del Semeria, che il *L. P.* concede un carattere religioso anche alla uccisione di Boezio e di Simmaco.

Vengo all'*Anonimus Vales. II.*

Il Semeria non nega che l'Anonimo consideri la morte di Boezio, quella di Simmaco e quella di Giovanni I come costituenti un « insieme di fatti », per mezzo dei quali si prova « un nuovo indirizzo nel governo Teodericiano » (p. 31). Ma dopo di

[1] *Gesta Pontif. Roman.* I, 135 sgg.

[2] *La nouvelle édition du Lib. Pontif.*, in *Mélanges d'archéol. et d'hist.* della *Ecole française de Rome* XVIII, 381 sgg.

averci parlato di un « insieme di fatti », parmi che il Semeria introduca in questo insieme una divisione, alla quale le parole dell'Anonimo non lo autorizzano. Egli scrive (p. 32): « Nelle ultime vicende teodericiane distingue *(l'Anon.)*, a differenza del *L. P.*, due fasi o aspetti, l'uno prevalentemente politico, l'altro prevalentemente religioso ».

Se queste parole del Semeria vogliono significare soltanto che l'Anon. parla di cause religiose e di cause politiche, bisogna ad esse assentire. Qui si tratta soltanto di *aspetti*. Ma se invece dobbiamo proprio distinguere in quell'*insieme di fatti* due diverse *fasi*, cronologicamente distinte, qui non mi so decidere a seguire la guida del Semeria.

Pare che il Semeria opini che la morte di Boezio sia stata rappresentata dall'Anon. come un fatto politico, mentre la *fase* religiosa cominci più tardi. Per altro anche in questa seconda fase, egli trova che dal « nuovo sfondo » (cioè dallo sfondo religioso) « si stacca la figura di Simmaco », poichè questo senatore è sacrificato soltanto per « un sospetto politico ».

Infatti l'Anon. a proposito di Simmaco non ha una sola parola che alluda a motivi religiosi. Anzi c'è di più: l'Anon. non parla, a dir vero, neanche di ragioni politiche. Teoderico temeva che Simmaco, adirato per il sacrifizio del genero, macchinasse qualche cosa contro il suo regno. È, tutto al più, una ragione politica che ha per movente lo sdegno personale. Lo fece morire, con una calunnia, « obiecto crimine ». Di qual *crimen* si abbia a pensare, non è detto.

Dunque, se volessimo accettare il criterio del Semeria, dovremmo parlare di cause religiose solo rispetto al pontefice, di cause politiche solo rispetto a Boezio; per Simmaco penseremmo unicamente a ragioni private.

Le due *fasi* sospettate dal Semeria, se non m'inganno, sfumano.

A provare il carattere politico, che, nel racconto dell'Anon., conserva la morte di Boezio, il Semeria fa anche due altre osservazioni, delle quali è necessario tener qui breve parola.

Scrive il Semeria (p. 31): « Persino quando al c. 83 l'Anonimo ha cominciato a parlare di influssi diabolici, non ci presenta però questi rivolti contro un cattolico, ma contro un buon

cittadino: *Ex eo enim invenit diabolus locum, quem ad modum hominem bene rempublicam sine querella gubernantem subripe-ret* »[1]. Io darei tutt' altro significato alle parole dell'Anonimo. Questo non parla di un cattolico, poichè Teoderico non era tale. Egli dice semplicemente che *da quel momento* (cioè da quando, per suggerimento dell'*eretico* Triwane, il re diede ragione ai Giudei e torto ai Cristiani) il demonio trovò la via da corrompere un uomo (cioè re Teoderico), che sino allora aveva bene governato lo Stato. Qui la politica, in senso stretto, non c'entra affatto. Si tratta del governo dello Stato, in generale, e si mira anzi a questioni religiose, com'erano quelle accennate poc'anzi, nella proposizione che si collega con *ex eo* alle parole da noi testè esaminate; alla proposizione cioè, che si riferisce alle lagnanze dei Giudei, alle quali Teoderico e la sua corte assentirono, secondo l'Anonimo, solo per ispirito anti-cattolico. Di qui apparisce che l'Anonimo vuole esplicitamente dare carattere religioso a tutto il periodo posteriore del governo di Teoderico, compreso naturalmente il processo di Boezio.

Osserva il Semeria, che l'Anonimo al c. 85[2], riprendendo a narrare il processo di Boezio, dice che il re « coepit adversus Romanos.... subinde fremere, inventa occasione », e dal contesto si può desumere che egli attribuisse volentieri a queste parole un significato esclusivamente politico. Se tale è il pensiero del Semeria, non mi par giusto. La parola Romano designa non solamente, in senso politico, il discendente degli antichi signori del mondo, ma disegna tutto l'uomo, nella politica, come nella religione. Si parla dei Romani in forma assoluta, senza fare distinzioni. D'altra parte è ben chiaro come la distinzione fra stirpe e stirpe fosse anche distinzione religiosa, poichè l'Arianesimo era proprio degli Ostrogoti, così come il Cattolicismo era proprio dei Romani[3].

Fra il passo ora esaminato e la frase precedente, dove è detto del demonio che corruppe il re, c'è la notizia sulla distru-

[1] *Chr. minora* I, 326.
[2] *Chr. minora* I, 326.
[3] L'*Anon. Val.* (*Chr. min.* I, 322) dice pure: « sic gubernavit duas gentes in uno, Romanorum et Gothorum; dum ipse quidem Arrianae sectae esset, tamen nihil contra religionem catholicam temptans ».

zione dell'oratorio di S. Stefano a Verona. Nulla di più chiaro ci può essere a dimostrare che la nota religiosa, nella mente dell'Anonimo, si accompagna alla nota politica, per caratterizzare gli ultimi tempi del regno di Teoderico.

La distinzione fra le due *fasi*, se ben veggo, cade per mancanza di fondamento. Rimane invece la distinzione fra i due *aspetti*. Sotto due aspetti, politico e religioso, appariscono, in una con tutto l'insieme di quel periodo, anche i singoli fatti. Secondo l'Anonimo, Teoderico diede veste politica all'odio ch'egli nutriva contro i Romani, e ch'era coordinato a ragioni politiche e religiose assieme. Ma si avverta che l'Anonimo non dà a Teoderico tutta la colpa di ciò, poichè una gran parte della responsabilità egli l'attribuisce alla sua Corte, ai suoi famigliari. Il re anzi qualche volta sembra trascinato — trascinato per altro di buona voglia — dai suoi ministri. Quando re Teoderico « plus credit falsis testibus, quam senatoribus », è guidato dai suoi ministri, che gli avevano condotto innanzi i falsi testimoni. Ma è guidato, perchè vuol lasciarsi guidare, e preferisce, ad occhi aperti, la testimonianza falsa, alla vera. Questa osservazione sulla responsabilità degli uni e degli altri, parmi facilitare il modo di intendere il vero carattere di quel periodo, sia rispetto alla religione, sia riguardo alla politica.

Procopio considera la cosa solamente sotto l'aspetto politico. Non è a prenderne meraviglia, poichè questo storico non poteva fare altrimenti, dato il punto di vista in cui egli si era messo per narrare la storia dei Goti. Anche Procopio parla di accuse calunniose. Le questioni religiose non entravano nell'orizzonte di uno storico, che su questi argomenti assume anzi talvolta il piglio dello scettico.

Rimane adesso a dire di S. Gregorio Magno [1], il quale racconta che un solitario dell'isola di Lipari narrò al suocero di Giuliano, difensore della Chiesa Romana, di aver veduto il re, gettato entro al cratere, fra papa Giovanni e Simmaco. Ragguagliati i tempi, si trovò che la visione corrispondeva perfettamente al giorno della morte di Teoderico.

Il Semeria (pp. 44-45) nota la mancanza di Boezio, che avrebbe dovuto trovar posto accanto a papa Giovanni ed a Sim-

[1] *Dial.* IV, c. 31 (presso Waitz in *Script. rer. Langobar*, p. 540).

maco, e ne deduce che Gregorio si riferiva al *Liber Pontificalis*, dove a Boezio è fatta una parte secondaria.

Non vedo come si possa dimostrare, neppure fra i limiti della semplice probabilità, che S. Gregorio (o piuttosto la sua fonte) si riferisca qui al *L. P.* Prima di tutto non è forse molto agevole lo stabilire qual testo del *L. P.* potesse stare a disposizione di S. Gregorio. In secondo luogo, è da avvertire, che se bisogna ammettere che nel *L. P.* a Boezio si fa una parte relativamente secondaria, in raffronto con quella assegnata al pontefice, non si può dimenticare che Boezio e Simmaco vi stanno intimamente uniti.

Dal passo di S. Gregorio deduco invece, che, nel pensiero suo, e di coloro che gli avevano riferita la visione, la causa di papa Giovanni e quella di Simmaco era una causa sola. Siccome d'altra parte sappiamo che Simmaco morì coinvolto nella medesima bufera, che seco travolse Boezio, così mi trovo a conchiudere che dunque nella coscienza degli uomini del VI secolo, la causa di tutti e tre era la medesima. Il solitario di Lipari — la sua fosse visione, sogno o fantasia — vide due de' maggiori rappresentanti della persecuzione di Teoderico; forse Boezio non lo conosceva di veduta, mentre gli altri due aveva per avventura incontrati a Roma; forse le due ultime vittime erano opportune meglio che la precedente per accompagnare all'inferno il tiranno. In ogni modo, ciò che vale per due vittime, non può non applicarsi a tutte e tre. Nè c'era bisogno che tutte e tre le illustri vittime del re, ne accompagnassero l'anima all'inferno.

S. Gregorio non dice che Giovanni papa, e Simmaco fossero morti per motivi religiosi. Dice soltanto ch'essi erano stati ingiustamente trucidati. Per altro ci si sente dentro sottinteso il martirio. Il Semeria si domanda: « L'ignorava *(la morte di Boezio)*, o concependo la persecuzione sotto un aspetto religioso, non credette Boezio in questa compreso? »

La seconda supposizione è impossibile, poichè, se la si ammette, non si può concedere a Simmaco quel martirio, che si negherebbe a proposito di Boezio. Quindi, se dal passo di S. Gregorio si deduce il carattere religioso della persecuzione, questo carattere deve essere assegnato anche alla morte di Boezio. E questa è la conclusione, che ho per legittima.

L'esame quindi del *Lib. Pontif.*, dell'*Anon. Val.*, dei *Dialogi* di S. Gregorio, mi fa conchiudere che nella coscienza del VI secolo, la persecuzione di Teoderico, pure essendo nella sua apparenza soltanto politica, era anche religiosa. Quando si ponga mente al vincolo che, giusta la politica di Teoderico, esisteva fra Cattolicismo e Romani da una parte, fra Arianesimo e Ostrogoti dall'altra, si vedrà che la cosa non potea essere diversa.

Penso adunque che abbia ragione il Grisar [1], il quale, mentre riguarda come martire Giovanni I, non distacca da lui nè Simmaco, nè Boezio, ma dice che l'uno e l'altro morirono vittime del *sospetto politico* e dell'*odio religioso* del re.

Avrei finito il mio compito. Ma il Semeria (p. 33) si chiede ancora se il modo della morte di Boezio, quale è narrato dalle fonti, e specialmente dall'*Anon. Vales.*, meriti buona accoglienza. Egli sospetta che certi particolari, truci, fantastici, possano aversi per leggendari. E nota come il *L. P.* parli non di corda e di fustigazione, ma di spada. Per altro non gli sfugge che forse l'Autore del *L. P.* pensò alla spada, *gladium*, perchè Boezio era cittadino romano.

A me pare che quest'ultima spiegazione abbia valore. Ma, se la menzione della spada si riduce ad una supposizione, basata sopra una teoria, nessun partito potrà trarsi dalla contraddizione nei racconti, per attenuare l'attendibilità della testimonianza dell'*Anon. Val.* Anzi se questo ci presenta Boezio siccome ucciso con altro mezzo che quello proprio dei cittadini romani, le sue parole appaiono più credibili, e la sua testimonianza più efficace.

Peraltro a proposito delle parole usate, a questo riguardo, dal *L. P.*, parmi che si abbia ad avvertire come il *gladius* venga menzionato sia per Simmaco, sia per Boezio, considerati assieme.

Il significato delle parole del *L. P.* è quindi meno rigido, di quanto sarebbe, se si trattasse unicamente di Boezio, considerato da solo. A giustificare l'esattezza storica del *L. P.* basterebbe infatti che anche il solo Simmaco fosse stato ucciso di spada, poichè poi il biografo di Giovanni I non aveva interesse a chiarire siffatti particolari.

[1] *Geschichte Roms und der Päpste* I, 482-83.

Nè voglio tacere anche che l'espressione *morì di spada* è molto generica [1]. Sopratutto apparisce tale in quell'opuscolo e in quel luogo.

Aggiungo ancora una parola sugli opuscoli teologici, la cui autenticità risulta ora provata, almeno per i più importanti fra essi, dall'*Anecdoton Holderi*. Il Semeria si vale molto bene di questi opuscoli per dimostrare, con una prova positiva, la verità del Cristianesimo di Boezio, che già gli risultava dall'esame del *De consolatione Philosophiae*.

Peraltro c'è in questa trattazione un punto che meritava forse qualche più larga spiegazione. La data dell'*Anecdoton*, o piuttosto dell'opuscolo donde l'*Anecdoton* fu desunto, non è molto sicura, o almeno le questioni, che vi si riferiscono, non sono tutte appianate. Il Semeria avverte la differenza di giudizi esistente fra Usener e Mommsen [2]. Il primo crede che la fonte dell'*Anecdoton* sia del 522 incirca. Il secondo la fa posteriore, perchè l'*Anecdoton* parla delle *Historiae* Gotiche di Cassiodoro, le quali, a suo avviso, sono posteriori alla morte di Teoderico e spettano al periodo 526-534. Ora l'opinione del Mommsen, rispetto alla data della pubblicazione delle *Historiae*, mi pare preferibile a quella dell'Usener. Dal contesto dell'ep. 25 del l. IX pare infatti che di Atalarico si parlasse già nelle *Historiae*. Quella epistola è della fine incirca del 533.

Al Semeria riesce malamente spiegabile la circostanza che l'*Anecdoton*, se è posteriore al supplizio di Boezio, ne taccia. Ma siccome Boezio morì nel 524, così non potremmo assegnare all'*Anecdoton* una data posteriore a quest'anno; e siccome in esso, nella biografia di Cassiodoro, si parla delle *Historiae* di questo, così dette *Historiae* sarebbero di non poco anteriori alla morte di Teoderico, la quale seguì nel 526.

Il Semeria non scioglie la matassa. Nè io pretendo di farlo.

Forse si può supporre che il cenno sulle *Historiae* sia stato aggiunto da tarda mano. Forse si può pensare che le *Historiae*

[1] In epoche tarde l'espressione *morire a ghiado* ebbe un significato non molto preciso. La frase si spiega: morire di coltello, cf. Tommaseo, *Dizion.* III, 2, 1056; *Crusca* I, 312. Ghiado - gladius, cf. G. Körting, *Lateinisch-romanisches Wörterbuch*, Paderborn 1891, coll. 364-65.

[2] Ne parlai anch'io nel 1892 in *Considerazioni sulle « Getica » di Iordanes*, in *Mem. Accad. Tor.*, vol. XLIII.

siano state da Cassiodoro pubblicate in varie redazioni, di cui la prima sia anteriore alla morte di Teoderico, e l'ultima dell'età di Teodato, o anche dei primi tempi del regno di Vitige. Queste congetture discuto brevemente nella nota [1]. Qui mi limito ad avvertire il rapporto che siffatto argomento ha colla questione Boeziana. Soggiungo peraltro che qualunque soluzione si abbia a

[1] Mi consiglia a ritardare la data della *Historiae* anche il raffronto fra lo stile di Cassiodoro e le *Getica* di Iordanes, di cui mi occupai nella dissertazione testè citata. Quivi notai come nei cc. 53-58, e poscia nei cc. 58-59 sino a metà circa, le frasi Cassiodoriane vanno a poco a poco scomparendo dalle pagine di Iordanes, in guisa da doversi ammettere la mescolanza tra la trama offerta da Cassiodoro, e i nuovi materiali pervenuti da altre fonti. Forse non mi sono espresso abbastanza chiaro, poichè C. Frick (nella *Berliner Philol. Wochenschrift*, annata 1894, coll. 1387-92; Berlino 1895) parlando di quel mio lavoro, mostra di credere che io attribuisca tutti quei brani senz'altro a Cassiodoro. Questo non volli dire. L'ultima frase che attribuii a Cassiodoro si riferisce alla conquista d'Africa, e al 534. Al Frick potrò per avventura concedere che andai troppo innanzi portando, ancorchè dubitativamente, sino alle parole *quod cernens* (ed. Mommsen, p. 1318), lo stacco definitivo di Iordanes da Cassiodoro. Era forse meglio fermarsi qualche riga prima. A conciliare le diverse date che, con maggiore o minore probabilità, si presentano rispetto all'edizione delle *Historiae*, misi innanzi, ancorchè assai timidamente, il sospetto che le *Historiae* siano state pubblicate in più volte. Infatti in *Var.* IX ep. 215 (fine del 533), XI ep. 1 (533 o principio del 534), XII ep. 20 (del 536) si parla vagamente delle *Historiae*. Solo nella prefazione alle *Variae*, che è del 537-38, si determina che le *Historiae* si compongono di XII libri.

Anzi l'ipotesi può venir sospinta innanzi. Siccome in XI ep. 1 non si ha che una vaga allusione alle *Historiae*, e in IX ep. 25 e XII, ep. 20, si parla bensì delle *Historiae* scritte da Cassiodoro, ma senza neppur dire che egli le avesse già compilate, o almeno diffuse, non pare assurdo il supporre che la pubblicazione possa aver avuto luogo anche più tardi, purchè prima del 537-8, al qual tempo spetta la Prefazione alle *Variae*.

Queste supposizioni, le quali in fin dei conti si possono assommare insieme, possono forse avere qualche valore nella questione sulle relazioni fra Cassiodoro e Iordanes, ma qual valore possono avere nella questione sulla data dell'*Anecdoton*, quando non si attribuisca ad una aggiunta il cenno sulle *Historiae*, che pone termine alla biografia di Cassiodoro? Il quesito è grave. La cosa sta in questi termini. Il codice ha qui una lezione errata: « Scripsit, praecipiente Theoderico, historiam Gothicam, originem eorum et loca mores in libris annuntians ». Solo per congettura alla preposizione « in », che non dà senso, si sostituì « XII ». La congettura è plausibile, ma dove si tratta di ipotesi, la certezza si trova difficilmente.

Si può peraltro fare anche un'altra supposizione, ed è che le *Historiae* siano state bensì pubblicate fino dal principio in XII libri, ma che l'ultimo libro abbia avuto, di mano in mano, quelle aggiunte, che erano richieste dal processo dei tempi. Con questa supposizione si potrebbe anche credere che, nella prima redazione le *Historiae* non toccassero la morte di Teoderico, e nell'ultima invece comprendessero anche la elezione di Vitige.

E anche un'altra supposizione può farsi. Se si ammette che la fonte dell'*Anecdoton* risalga alla mano stessa di Cassiodoro, egli poteva facilmente indicare come già scritti tutti i XII libri delle *Historiae*, anche prima che essi fossero stati effettivamente composti. Il concetto della divisione dell'opera in XII libri pare indipendente dalla materia da comprendersi in essi, e corrisponde in fatti ai XII libri delle *Variae*.

dare a questa difficoltà, che è di carattere affatto speciale, non puossi per questo mettere in dubbio nè l'antichità, nè l'autorità dell'*Anecdoton*. E quindi rimane intatto il valore che questo ha per dimostrare quale era il pensiero religioso e scientifico di Boezio.

Queste righe non avrei forse mai scritte, se il lavoro coscienzioso e dotto che il Semeria inserì negli *Studi di storia e diritto* non fosse stato per me una forma gentile d'invito, al quale non mi pareva di potermi onestamente sottrarre.

CARLO CIPOLLA.

TRE LETTERE INEDITE DI L. A. MURATORI

CONSERVATE NELL'ARCHIVIO SEGRETO VATICANO

Nell'autunno del 1731 in un casino presso Modena, villeggiatura del marchese Orsi, Prospero Lambertini, il dotto arcivescovo di Bologna, s'incontrava per la prima volta con L. A. Muratori, l'umile prevosto della Pomposa. Convegno di re o di principi non poteva offrire maggior interesse di questo, ove un pastore esemplare della Chiesa, che doveva poi essere, anche a detta dei Protestanti, il migliore dei Papi, e il più dotto nella stima del Voltaire, si abboccava con un modesto abate, sebbene fosse il più grande storico dell'Italia moderna. Due uomini insigni, che precorsero i loro tempi, ai quali il sec. XVIII deve in gran parte la continuazione di quell'impulso dato dal Risorgimento, ma con più larghezza d' intendimenti e miglior metodo filosofico. Distanti per condizione sociale, l'abate Muratori ed il Papa Benedetto XIV, vissero tuttavia in una perfetta comunanza d'idee e di vedute e, direi quasi, insieme e di comune accordo, adoperandosi per far trionfare e risplendere negli ordini civili l' uguaglianza, la religione senza fanatismo, il rispetto per la famiglia, tolta via l'usanza laida dei cicisbei, la saviezza nella giustizia. Consigliere il primo di belle riforme, illuminato esecutore l' altro.

E veramente fa maraviglia che questi due grandi personaggi, i quali vissero così concordi nei pensieri, siano stati sempre assai lontani fra di loro di persona; giacchè è certo che due sole volte, per lo spazio di pochi giorni, si ritrovarono insieme negli anni 1731 e 32 nella casa del marchese Orsi, nè più dopo quell'epoca s'incontrarono, non essendo il Muratori mai venuto in Roma, nè il Papa uscito dai suoi Stati. Pure non si spense

la loro amicizia che con la morte del sommo storico, e fu viva e calda sempre la loro relazione, ricavando il Papa, come egli stesso confessava, gran vantaggio dai posati consigli del « suo abate Muratori »; mentre questo prendeva lena per vieppiù adoperarsi a beneficio de' suoi contemporanei, sostenuto da sì possente appoggio.

Chiunque rifletta a questi incontrastabili fatti dovrà pensare esser corso un copioso e notevole carteggio fra i due illustri personaggi, laddove non si conoscono che dodici lettere del Muratori al Lambertini arcivescovo, e poi Papa. Sebbene ciò sia facilmente spiegabile, quando si avvisi avere il Muratori conosciuto il Lambertini solo nove anni prima che questi fosse elevato al soglio papale, e quando si sappia non esser uso dei Pontefici tener corrispondenza coi privati; e che finalmente cardinali e prelati, i quali vivevano presso il trono di Benedetto XIV, erano altrettante vie, per mezzo delle quali l'idee del prevosto giungevano al Papa. Così l'amicizia che legava due tra i più celebri uomini del secolo XVIII, viene illustrata piuttosto e meglio da altre lettere dirette dal Muratori a terze persone.

Penetrata dall'idea di esporre nel miglior modo che potessi sì elevate relazioni, ho pensato naturalmente di fare iniziare ricerche fra le carte private di Benedetto XIV nell'archivio segreto della S. Sede, con la speranza che qualche lettera del Muratori, oltre quelle pubblicate finora, ed oltre quelle inedite, che si sa essere in Modena, si sarebbe potuta ritrovare [1]. Non fui delusa nella mia speranza; avendo rinvenuto ben sei originali di lettere del sommo storico [2], e tra queste una lettera inedita,

[1] Per queste ricerche mi giovai dell'opera del mio fratello, Dionigi Ruva.

[2] Ecco notizie più precise: nell'Archivio segreto del Vaticano esistono nel volume segnato « *Principi 240* », sei lettere autografe del Muratori, ed inoltre una copia di lettera dello stesso al card. Querini intorno alla questione del così detto voto sanguinario, ed una minuta di risposta di Benedetto XIV al grande storico modenese.

Le sei prime lettere sono nei fogli 426-443 ed hanno gl'*incipit* e le date seguenti:

I° « Post humillima sacrorum » - Mutinae VI id. Aug. 1742.

ma già letta in minuta, un' altra affatto sconosciuta, ed una terza, importantissima, similmente sino ad ora ignota, scritta dal Muratori al card. Tamburrini, allora abate di S. Paolo a Roma, ove sono alcune proposte di lavori letterari e storici da farsi al Papa; per non dire d'una quarta lettera, anch'essa originale, moltissime volte data alle stampe, ma sempre inesattamente.

Lieta perciò di poter rendere un tributo, per quanto lieve,

II° « Giacchè il Santissimo Nostro Padre » - Modena 10 Febbraio 1743.
III° « Post sacrorum pedum » - Mutinae VII id Sept. 1745.
IV° « Quand' anche altro libro » - Modena 5 Agosto 1748.
V° « Dalle comuni voci » - Modena 17 Settembre 1748.
VI° « Poteva ben anche » - Modena 25 Aprile 1749.

Le lettere 1, 3, 4, 5, 6 sono dirette al Papa e son quelle stesse che furono sotto gli occhi di Benedetto XIV, come si può argomentare dal luogo stesso ove si trovano conservate, dalla qualità della carta su cui sono scritte, dalle tracce della piegatura, ecc.

La lettera « Dalle comuni voci » (n. 5) in particolare è senza dubbio l'originale medesimo, che fu dal Muratori spedito in Roma e ricevuto dal Papa; giacchè, oltre le ragioni precedenti, va notato che ad essa è stata, in quell' epoca, acclusa la minuta della famosa risposta del Pontefice: « Il fatto è il seguente »; la quale risposta del papa Benedetto XIV è stampata nella Vita del prevosto L. A. Muratori, scritta dal nipote Gianfrancesco Soli-Muratori (Venezia 1755 pag. 416). Molte volte è stata stampata questa lettera del Muratori, però sempre con alcune varianti e con la data errata, come posso accertare dal confronto eseguito con l'originale ora scoperto. A proposito della risposta del Papa, che è, come abbiamo detto, in minuta, noterò che fu scritta sotto sua dettatura, forse dal Zancarelli, cappellano segreto, ed è senza correzioni o postille.

La lettera n. 2 manca di soprascritta; ma certamente essa fu diretta al card. Tamburrini, in quell'epoca abate di S. Paolo a Roma. Infatti il Soli-Muratori, nella citata Vita del suo zio, riporta (pag. 171) una lettera del suddetto Tamburrini al sommo italiano del seguente tenore: « Ieri sera venni a Roma, e questa mattina mi son portato al bacio dei « Sacri Piedi. Primo ho posto in mano del Papa la prima lettera di V. S. Illustrissima, « che contiene le osservazioni sopra alcune cose del Breviario, sopra l'Italia sacra, e Lean- « dro Alberti. L'ha letta tutta, e m' ha detto. queste sono cose, che si anderanno matu- « rando. Dopo gli ho consegnata la risposta all'Eminentis. Querini, che parimente ha letta « tutta; poi ha soggiunto: - Sappiate che il Cardinale Querini venne a propormi questa « difficoltà, come dimostrazione, a cui non poteva rispondersi; ecc. ». Or bene, la lettera qui accennata del Querini è appunto la copia di cui ho fatto cenno di sopra; e l'altra lettera presentata dal card. Tamburrini al Papa, come vien detto. è quella da me trovata che incomincia: « Giacchè il Santissimo nostro Padre », parlandosi in essa appunto dell'Italia Sacra, del Breviario e di Leandro Alberti.

di venerazione ad un illustre italiano, tolgo queste lettere dalla dimenticanza in cui giacevano, e insieme con quella già edita, ma incompiutamente, le do intanto alla luce, sperando che il mio debole ingegno, sorretto dalla volontà e dal desiderio di rendere omaggio ad un tanto storico e ad un Papa sì glorioso, mi permetterà di compiere, fra non molto, un qualche studio più ampio su questo argomento.

GINA RUVA

I.

Beatissime Pater,

Post humillima sacrorum pedum oscula. Quod inter Patriae meae calamitates Sanctitas Vestra recordata mei fuerit, et ex tam sublimi loco hominum tam levis pretii respiciens, sua etiam miseratione fuerit dignata: hoc unum satis fuisset ad conciliandum mihi in communi moerore incredibile solatium. Sed quod etiam, Sanctissime Pater, vero Motu proprio ad Sardiniae Regem summe efficaces Literas per supremum eius Ministrum dederis, ut rebus meis consuleretur (quod Rex clementissimus se praestiturum continuo pollicitus est) id sane me laetitia ingenti, sed simul stupore et confusione implevit: Quis enim ego sum, ut Christi Vicarius, ad cuius pedes vel ipsi Christianae gentis Reges procidunt, pro me tanta moliatur, et quod plus est sponte in non petentem, neque cogitantem, beneficia conferat: qui supremus est beneficentiae gradus?

Magnanimitatem et caritatem eximiam Sanctitatis Vestrae iamdiu noveram; non semel etiam fueram expertus; sed nunc mirum in modum sentio. Pro tanto igitur munere, et favoris excessu, quas possum humillime corde gratias ago et habeo; atque omnia a Deo O. M. fausta Beatitudini Vestrae precatus, ad eius sacratissimos pedes provolutus, Apostolicam Benedictionem veneratione omnimoda, ac filiali fiducia imploro.

Sanctitatis Vestrae

Beatissime Pater

omnium humillimus et obsequentissimus famulus, et filius quamvis indignus Ludovicus Antonius Muratorius.

Mutinae VI id. Aug. MDCCXLII

II.

Rev^mo P.re Sig^re Sig^re e P.ron Col^mo

Giacchè il Santissimo nostro Padre va continuamente concependo gloriose Idee per decoro della Religione, e per pubblico e privato bene: vedrà V. P. Rev^ma, se meritassero di passare senza taccia di prosunzione al trono della Santità sua, insieme col più riverente bacio de' piedi, alcune mie picciole osservazioni.

Nel Breviario Romano si dice, che l'Opere di S. Ilario non han che dottrina pura, provandolo col detto di S. Girolamo: *Hilarii Libros inoffenso pede percurrat.*

Basta leggere la Prefaz^e de' Benedettini alle Opere di quel celebre Santo per conoscere, che v' ha dei gruppi, e delle espressioni strane, e difficili ad intendersi. Per questo, e non per l'altra ragione, S. Girolamo scrive desiderar' egli tal penetrazione di mente in quella Giovane, che possa scorrere *senza intoppare* i Libri di S. Ilario.

Nelle Lezioni di S. Carlo due bagattelle ho notato. Cioè ch'egli fu colpito da una sola palla; e pure certo è, che anche due quadretti almeno il colpirono senza recargli danno. Dicesi ancora, che nella Chiesa di Varallo *sculptis imaginibus* è rappresentata la Passion del Signore. Quelle statue non sono di scoltura, ma bensì di terra cotta, come quelle di S. Pietro di Mod^a, e però è da vedere, se sia propria quella denominazione.

La Sequenzia nella Messa del Santiss^o Nome di Gesù ha a mio credere del barbaro, e manca di quel tenero ed affettuoso, che meriterebbe sì bell'argomento.

Certo essa è inferiore di molto a quelle della Pentecoste, del Corpus Domini, e al *Dies irae.* Sarebbe perciò da vedere, se meglio fosse di farne fare una più leggiadra e divota, da stamparsi solamente ne' Messali, che s'andranno imprimendo.

Fra le Opere, che si possono desiderare in Italia, sembra che spezialmente sia da contare una Nuova *Italia sacra.* Abbiamo grande obbligazione all'Ughelli per la sua fatica in questo proposito. Ma quella è tuttavia informe, e lontana dalla perfezione, che le si potrebbe e dovrebbe dare, poco essendosi fatto nella seconda edizione di Venezia per soddisfare al bisogno. Moltissimi Vescovi mancano a quell'Opera; v'ha de i Documenti apocrifi; e buona parte de i legittimi è sì scorretta,

che questo solo chiama a gran voce aiuto. La Francia Sacra de' Sammartani era in quattro tomi. Ultimamente i Benedettini di S. Mauro han rifatta quell'Opera in otto Tomi. Meriterebbe l'Italia un somigliante favore, e potrebbe ottenerlo dal magnanimo genio del nostro incomparabil Pontefice, che scelta persona a proposito l'inviasse per tutta l'Italia a visitar meglio gli Archivi, e raccogliere quello, che è sfuggito alla buona volontà dell'Ughelli, e massimamente per li Monisteri antichi.

Se una nuova Italia sacra riuscirebbe di decoro alle nostre Chiese, non sarebbe men decorosa per l'Italia civile un' altra Opera, ch' io mi prendo l'ardire di proporre. Abbiamo la Descrizion dell'Italia fatta da Fra Leandro Alberti Bolognese, Libro degno di assaissima stima, e lavorato con assai di esattezza. Ma questa sua fatica non corrisponde al merito di sì bella parte del Mondo. Sarebbe da desiderare, che alcun'altro, intendente di varie Arti visitasse tutta l'Italia con seco un Geografo, che rifacesse le Tavole del Magini. Dovrebbe tal persona notare tutto quanto di bello e vero si contiene in cadauna Città, tanto nelle fabbriche, quanto nel Politico, e nel Distretto d'esse per la Storia Naturale con altre notizie appartenenti ad altre Arti, e all'erudizione. Ho conosciuto il Dottor Montefani, Lettor pubblico in Bologna, Giovane di molto buon gusto. Egli forse sarebbe atto per sì fatta impresa; e bene starebbe, che un Bolognese rifacesse l'Opera di un suo Concittadino. Un Passaporto, che il raccomandasse a chi de' Religiosi fosse creduto più dedito all'Ospitalità, potrebbe risparmiar molto della spesa.

Dirà V. P. Rev^{ma}, che non manca al Santo nostro Padre dove spendere per far cose grandi, giacchè tante ne ha in mente, ed ha trovata svaligiata la Camera sua, che in altri tempi era sì ricca. Dirà il vero: ma in fine sarà egli un peccato il proporre tali bagattelle a chi è Papa, e non già un Vescovello del Regno di Napoli, e Papa, che nulla pensa a se, nè a' suoi, e solamente medita la pubblica felicità?

Caso che non dispiacessero tali proposizioni, se non ora, potrà sua Beatit^{ne} effettuarle in que' molti anni di vita, che sommamente desidero, e vivamente spero, che Dio gli concederà per bene della sua Chiesa. Con che le bacio le mani, e con vero ossequio mi ricordo

Di V. P. Rev^{ma}

Mod^{a} 10 Feb^{o} 1743

Dev^{mo} ed Obbd^{mo} Ser^{re}

Ludov^{o} Ant^{o} Muratori

III.

Beatissimo Padre,

Dalle comuni voci ho inteso, e con tutta rassegnazione ed umiliazione ho accolto, quanto la S. V. ha detto di me nella sua lettera all' Inquisitore Gen^le di Spagna. Ho anche nelle stesse parole di V. S. a me riferite riconosciuto, che se dall'una mano sono usciti fulmini, nondimeno dall'altra si sono sparsi raggi di somma clemenza. Con tutto ciò non lascio di trovarmi in una estrema confusione, anzi desolazione, perchè durerà in eterno l'oracolo per me funesto; nè si potrà levar di mente ai presenti e posteri, ch'io senza condanna formale sia stato condannato, e che si possano credere maggiori anche di quel che sono i falli e demeriti miei [1]. In questa mia troppo sensibil disavventura io non provo altro sollievo, se non nella certezza che durino tuttavia le viscere paterne della Santità Vostra verso questo suo sventurato figlio. Animato dunque da tal fiducia, mi fo coraggio per prostrarmi ai suoi santi piedi ed implorare per grazia, che si degni la S. V. di ordinare, che mi sieno indicate le cose degne di censura, acciocchè io possa ritrattarle, e col pentimento e coll'ubbidienza sperare di ottenerne il perdono. Così dalle stesse paterne mani, onde è venuta la ferita, verrà anche qualche rimedio: nè resterò io esposto a chi di presente, e col tempo avesse per me un cuore men caritativo del suo. Muovasi la sua gran carità, e quasi dissi anche la giustizia, a concedere tal ristoro al povero mio nome. E qui col bacio dei Santi Piedi, e colla più profonda venerazione implorando la sospirata sua grazia e benedizione, mi rassegno

Di V. S.

Modena 17 Sett^e 1748

Umil^mo ed Ubbid^mo Figlio e Ser^re

Lud^co Ant^o Muratori

[1] Allude al fatto di essere state dal papa Benedetto XIV nominate le sue opere insieme con quelle del card. Noris, che l'Inquisitore di Spagna aveva proibito, il quale fatto fu spiegato dal pontefice medesimo nella risposta sopra accennata al Muratori.

IV.

Beatissimo Padre.

Poteva ben' anche chiamarsi sopra modo avventurato il Libercolo mio in difesa della nobil' Epistola di V. S. col sapere il generoso compatimento accordatogli dalla somma sua benignità. Ma non ha limiti l'innata sua beneficenza; e però s' è anche degnata di farmene godere un vivo attestato col mezzo di un suo clementissimo foglio: onore da me non meritato, degno nondimeno del grande suo animo, che non isdegna d'abbassarsi per favorire anche l'ultimo de' suoi servi. A' piedi dunque della S. S. io presento i miei più umili ringraziamenti, e le più ardenti suppliche per la conservazione della sospirata sua grazia; e col bacio de gli stessi suoi santi piedi riverentemente più che mai mi protesto

Di V. S.

Modena 25 Apr^e 1749.

Umil^mo e ubbidientiss^o Servo e Suddito Lodovic' Antonio Muratori

INDICE DEL VOLUME

(ANNO XXI — 1900)

Baviera prof. G. — La storia del diritto e la sua funzione nell'odierna giurisprudenza . . . . . pag. 3

Bonelli dott. G. — Le imposte indirette di Roma antica . . „ 27

Semeria p. G. — Il cristianesimo di Severino Boezio rivendicato „ 61

Brand dott. P. — Innocenzo VII e il delitto di suo nipote Ludovico Migliorati . . . . . „ 179

In memoria del comm. Giovanni Battista de Rossi . . . . . „ 217

Pubblicazioni periodiche ricevute dall'Accademia . . . . . „ 221

De Gasparis avv. A. — *Situlus argenteus.* Considerazioni sopra il § 96 dei *Fragmenta Vaticana* di diritto romano antegiustinianeo: *de re uxoria ac dotibus* . . . . . „ 225

Bonelli dott. G. — Le imposte indirette di Roma antica *(continuazione e fine)* . . . . . „ 287

Cipolla conte prof. C. — Per la storia del processo di Boezio . „ 335

Ruva G. — Tre lettere inedite di Ludovico Antonio Muratori conservate nell'Archivio segreto Vaticano . . . . . „ 347

IMPRIMATUR

Fr. Albertus Lepidi Ord. Praed. S. P. A. Magister.

IMPRIMATUR

Iosephus Ceppetelli Archiep. Myren. Vicesgerens.

Books printed in Italy

BIBLIOTECA DELL'ACCADEMIA STORICO-GIURIDICA

Volumi pubblicati:

Vol. I. C. Re — Statuti della città di Roma, del secolo XIV.

Vol. II. G. Gatti — Statuti dei mercanti di Roma dal secolo XIII al XVI *(con quattro tavole eliotipiche).*

Vol. III. G. Marini — Iscrizioni antiche doliari (cod. Vat. 9110), pubblicate dal comm. G. B. de Rossi.

Vol. IV. G. F. Gamurrini — S. Hilarii tractatus de mysteriis et hymni. — S. Silviae peregrinatio ad loca sancta an. 385-388 *(con due tavole eliotipiche e due carte geografiche).*

Vol. V. S. Malatesta — Statuti delle gabelle di Roma, del secolo XIV *(con una tavola in eliotipia).*

Vol. VI. L. Bruzza — Regesto della chiesa di Tivoli *(con cinque tavole cromolitografiche).*

Vol. VII. F. Ehrle — Historia bibliothecae Romanorum Pontificum, tum Bonifatianae tum Avenionensis. Tomus I *(con otto tavole in eliotipia).*

Vol. IX. F. Gasparolo — Codex Alexandrinus, qui *Liber Crucis* nuncupatur *(con due tavole eliotipiche).*

Vol. X. E. Stevenson — Statuti dell' arte della lana, e Statuti dei merciai di Roma.

Vol. XII. Opere giuridiche e storiche del prof. Ilario Alibrandi. Vol. I.

Di prossima pubblicazione:

Vol. VIII. F. Ehrle — Historia bibliothecae Romanorum Pontificum. Tomus II.

Vol. XI. G. Lapponi — Compendio di medicina legale secondo la legislazione italiana.

STUDI E DOCUMENTI DI STORIA E DIRITTO

PATTI DI ASSOCIAZIONE

Il periodico *Studi e Documenti di Storia e Diritto* si pubblica in fascicoli trimestrali: il volume dell'intiera annata conterrà complessivamente non meno di 40 fogli di stampa in-4°, ossia non meno di 320 pagine.

Il prezzo dell'associazione annuale è di lire 20 per l'Italia, lire 22 per l'Estero (Unione postale). Dirigere le domande al prof. Giuseppe Gatti, *Piazza S. Luigi de' Francesi, 24, ROMA,* od ai principali librai.